RICEVUTO
il 24/08/2026 alle ore 08:20
PROCURA DELLA REPUBBLICA
REGGIO CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai giudici:

dott.ssa Silvia CAPONE **Presidente**

dott.ssa Cinzia TROPEA **Giudice**

dott. Renato BARATTA **Giudice**

Con l'intervento del Pubblico Ministero Sostituto dott. Daniele Scarpino della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
alla pubblica udienza del 22 giugno 2026 ha reso pubblica mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. CHIRIACO Egidio nato a Villa San Giovanni (RC) il 18.11.1962, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria località Catona via Marina n. 4 presso il cognato Iannò Diego

libero- presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Marco Gemelli del Foro di Reggio Calabria,

presente

2. CHIRIACO Vanessa nata a Reggio Calabria il 24.7.1988 e residente ed elettivamente domiciliata a Villa San Giovanni (RC) in via Nazionale 157/A

libera - assente

Difesa di fiducia dall'Avv. Marco Gemelli del Foro di Reggio Calabria

presente

3. NOMPENSO Giovanni nato a Reggio Calabria il 3.3.1986 e residente ed elettivamente domiciliato a Villa San Giovanni via Italia 60/D

libero – non comparso

Difeso di fiducia dall'Avv. Carolina Musicò del Foro di Reggio Calabria

presente

IMPUTATI

Nr. 1026/2026 Sentenza
Nr. 561/2018 R.G.T.
Nr. 2285/2015 R.G.N.R.

DEPOSITATA
Il
AVVISO DEPOSITO SENT.
COMUNICATO A
PG_____
PM_____
Imputato_____
Difensore _____
Parte Civile _____

IRREVOCABILE
il_____

PROPOSTO APP/RICORSO

il_____

da_____

COMUNICATO
il_____

a_____

ESTRATTO ESECUTIVO

TRASMESSO FL NOTIZIE
il_____

ATTI ALLA CORTE
il_____

TUTTI

(in concorso con Barone Stanislao per il quale si procede separatamente)

A) del reato di cui agli artt. 81 comma secondo, 99 comma quarto, 110 c.p., 216 commi primo n. 1 e 2 e terzo, 219 commi primo e secondo n. 1, 223 commi primo e secondo n. 2 del R.D. 16.3.1942 n. 267 *perché, in concorso tra loro:*

CHIRIACO Egidio in qualità di legale rappresentante (dal 9.2.1998) della società cooperativa a responsabilità limitata Mult.Ser.Fer con sede a Villa San Giovanni via Stazione Vecchia n.15 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 20.10.2014 nonché quale amministratore di fatto della Soc. Coop Ser Fer. Calabria a.r.l.;

CHIRIACO Vanessa, già dipendente della fallita, nonché amministratore della Soc. Coop Serfer dalla sua costituzione (16.12.2008) al 10.6.2009 e in seguito quale direttore tecnico della predetta cooperativa, pertanto quale soggetto che si avvaleva e cooperava alla prosecuzione dell'attività della fallita;

NOMPENSO Giovanni, in qualità di amministratore della Coop Serfer Calabria a.r.l. dal 26.11.2009, in realtà di prestanome per conto del CHIRIACO;

BARONE Stanislao, in qualità di amministratore unico della società Labor s.c.a.r.l., quindi quale soggetto che cooperava alla illecita prosecuzione dell'attività della società fallita;

al fine di recare pregiudizio ai creditori e conseguire un ingiusto profitto, cagionavano il doloso fallimento della società distraendo i ricavi della stessa nonché, sottraendo e falsificando i libri sociali e le scritture contabili, in particolare:

- svolgeva (CHIRIACO Egidio) l'attività della cooperativa fallita omettendo sistematicamente di corrispondere le imposte, i contributi previdenziali e le ritenute a titolo di sostituto di imposta, ciò con il chiaro intento di cagionare il fallimento doloso della società cooperativa, tanto che veniva accumulato il rilevante passivo di 9.784.899 €, dei quali 8.231.696 € per crediti relativi a imposte e contributi previdenziali;

- dopo una conclamata insolvenza (manifestatasi già nel 2008), nel 2012 proseguiva di fatto l'attività mediante altre società, in particolare:

dall'1.3.2012 mediante la Labor s.c.a.r.l. con la connivenza dell'amministratore della Coop Labor BARONE Stanislao, in seguito dall'8.8.2014, mediante la Coop Serfer Calabria (costituita il 16.12.2008) presso le quali veniva assunta una quota consistente della forza lavoro della fallita, così di fatto realizzando un trasferimento dell'azienda Mult.Ser.Fer in favore della citate cooperative in assenza di contratto e di corrispettivo;

- effettuava (CHIRIACO E.) prelevamenti di somme di danaro in contanti dai conti correnti per 432.132 € nonché prelevamenti privi di documentazione contabile a supporto degli stessi per 1.415.601 €;

- sottraeva (CHIRIACO E.) i libri e le scritture contabili nonché i libri sociali della società al fine di non consentire alla curatela la ricostruzione del patrimonio della cooperativa e le varie operazioni economiche svolte dalla stessa; in particolare, al fine di non consentire di accertare l'ammontare delle somme fatturate ed incassate negli anni precedenti il fallimento, occultava il registro prima nota; i verbali delle assemblee; i verbali del consiglio di amministrazione; il libro degli inventari; il libro giornale (per gli anni prima del 2012); le fatture passive ricevute (eccetto quelle del 2013); le fatture attive emesse (eccetto quelle del 2012 e 2013); i bilanci della società (eccetto 2012 e 2013); i registri i.v.a. anteriori al 2011; la documentazione bancaria;

- in conseguenza, avendo nel periodo 2007/2012 conseguito ricavi per un totale di 11.609.490 € e non avendo provveduto a pagare contributi previdenziali, imposte, parte delle retribuzioni e del T.F.R., distraevano l'importo contabilizzato quale passivo fallimentare;

- non indiceva (CHIRIACO E.) riunioni né dell'assemblea né del consiglio di amministrazione;

- falsificava (CHIRACO E.) il contenuto del verbale di assemblea del 15.9.2011 dando atto della presenza dei soci BARRESI Santo e FACCIOLO Giuseppe (segretario) invece assenti, nel quale si dava falsamente atto della decisione di nominare come membri del consiglio di amministrazione FACCIOLO Giuseppe, BARRESI Santo e LACAVA Antonio Giovanni i quali invece non erano a conoscenza di tale decisione;

- falsificava (CHIRIACO E.) il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione del 6.11.2013 dando atto della presenza di BARRESI Santo (segretario), FACCIOLO Giuseppe, ROMANO Domenico, verbale allegato all'atto notarile di cui al punto seguente;

- con atto notarile dell'8.11.2013 non autorizzato dal c.d.a. (in quanto il verbale del 6.11.2013 era falso e redatto quando la cooperativa fallita era in stato di decozione e aveva cessato la propria attività), al fine di arrecare un danno ai creditori poiché in palese violazione della par condicio, (CHIRIACO E.) cedeva parte del credito di 251.475 € vantato nei confronti di I.N.P.S. in parte a sé stesso (per 50.000 €) ed in parte ad altri creditori (studio associato De Fazio e Veneruso, altri soci lavoratori) sino all'ammontare di 251.475 €.

Con le aggravanti: della recidiva reiterata; di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; di aver commesso più fatti tra quello previsti dall'art. 216 R.D. citato.

In Villa San Giovanni il 20.10.2014

Il solo CHIRIACO Egidio

B) del reato di cui all'art. 217 comma primo n. 4 e 224 del R.D. 16.3.1942 n. 267 *perché, nella qualità indicata al capo precedente, nonostante il dissesto della società già conclamato quantomeno a partire dal 2008 (tanto che il 16.12.2008 veniva costituita la nuova cooperativa Serfer Calabria a.r.l., poi subentrata alla fallita), proseguiva l'attività sino al Febbraio del 2012 aggravando così il dissesto ed astenendosi dal richiedere il fallimento, fallimento che infatti veniva dichiarato solo il 20.10.2014 a seguito di ricorsi presentati dai lavoratori.*
In Villa San Giovanni il 20.10.2014

C) del reato di cui agli artt. 81, 640 commi primo e secondo n. 2 c.p. *perché, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata Mult.Ser.Fer, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere il conguaglio della somma complessiva di 99.124,91 € dichiarando all'I.N.P.S., contrariamente al vero, di aver corrisposto tali somme a titolo di accantonamento del TFR dei soci lavoratori nel periodo tra l'Agosto del 2010 e l'Agosto del 2012, conseguiva l'ingiusto profitto costituito dall'esonero dal versamento di tale somma a titolo di pagamento dei contributi previdenziali con corrispondente danno sia per l'Ente Previdenziale INPS.*
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di enti pubblici.
In Reggio Calabria accertato il 21.10.2014

D) (procedimento riunito n. 8930/15 RGNR mod. 21) del reato di cui all'art. 640 commi primo e secondo n. 2 c.p. *perché, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata Mult.Ser.Fer, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere il conguaglio della somma di 5.973,42 € dichiarando all'I.N.P.S. , contrariamente al vero, di aver corrisposto tale somma al lavoratore Francesco Filippone, conseguiva l'ingiusto profitto costituito dal risparmiato versamento di tale somma con corrispondente danno sia per l'Ente Previdenziale, che per il Fondo di Garanzia ex L. 297/82 tenuto alla corresponsione del T.F.R. al lavoratore.*
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di enti pubblici.
In Reggio Calabria accertato il 31.12.2014.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'esito della discussione, tenutasi all'udienza celebrata in data 22 giugno 2026, le parti hanno proposto le seguenti conclusioni:

Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi sentenza di assoluzione nei confronti di Chiriaco Vanessa e Nompenso Giovanni dal reato agli stessi ascritto. Inoltre, ha chiesto emettersi, nei confronti di Chiriaco Egidio, sentenza di assoluzione per il delitto allo stesso contestato al capo B) dell'imputazione; sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai delitti

allo stesso contestati ai capi C) e D); sentenza di assoluzione dell'imputato in relazione alle condotte di trasferimento di ramo di azienda e distrazione di circa 1 milione di euro contestate al capo A; sentenza di condanna, in relazione alle altre condotte contestate nel medesimo capo, previo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 l. fall., alla pena di anni 4 di reclusione.

Il Difensore di Nompenso Giovanni ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione dell'imputato, riportandosi alla memoria difensiva prodotta.

Il Difensore degli imputati Chiriaco Egidio e Chiriaco Vanessa ha concluso in conformità a quanto richiesto dal Pubblico Ministero per Chiriaco Vanessa e Chiriaco Egidio, per il quale ha chiesto, in relazione alle restanti condotte contestate a Chiriaco Egidio al capo A) l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio del 14 febbraio 2018, il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria disponeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati, chiamati a rispondere dei reati meglio indicati in epigrafe, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.

Alle udienze dell'11 aprile 2018 e del 18 luglio 2018, rilevata l'irregolarità del procedimento notificatorio, il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti degli imputati Chiriaco Vanessa e Nompenso Giovanni, nonché delle persone offese Lacava e Barresi.

All'udienza del 16 gennaio 2019, accertata la regolarità delle notifiche, il Tribunale dichiarava l'assenza degli imputati Chiriaco Vanessa e Nompenso Giovanni. In tale sede eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità delle imputazioni contestate a Chiriaco Egidio ai capi A) e C); le altre difese si associavano all'eccezione, depositando memoria scritta. Il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile si opponevano, chiedendone il rigetto; il Tribunale riservava la decisione.

All'udienza del 27 febbraio 2019, a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale rigettava l'eccezione, ritenendo che la descrizione dei fatti nei capi A) e C) non fosse tale da comprimere il diritto di difesa degli imputati, e disponeva pertanto procedersi oltre.

All'udienza dell'8 maggio 2019 il processo veniva rinviato per l'adesione delle difese all'astensione dall'attività di udienza indetta dalle Camere Penali.

All'udienza del 13 novembre 2019 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti a formulare le richieste istruttorie e ammetteva le prove così come richieste. La trattazione veniva, quindi, rinviata in ragione del carico del ruolo e della priorità di trattazione di processi di criminalità organizzata, alcuni con imputati sottoposti a misura cautelare.

All'udienza del 23 settembre 2020 il Tribunale rinviava la trattazione per l'assenza del teste a carico Volpe.

All'udienza del 3 febbraio 2021, a seguito della rinnovazione del dibattimento, stante il mutamento della composizione del Collegio giudicante, con il consenso delle parti, venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento le informative del 3 dicembre 2015, 6 aprile 2016 e 17 settembre 2015, a firma del teste Volpe, unitamente ai verbali di perquisizione e sequestro e alle visure camerali; il teste veniva, quindi, escusso con domande a chiarimento.

All'udienza del 9 giugno 2021 il Tribunale rinviava la trattazione per la precaria composizione del Collegio, dovuta all'assenza della dott.ssa Berardi, impegnata in attività formativa presso la SSM.

All'udienza del 17 novembre 2021 la trattazione veniva rinviata per l'assenza della teste dott.ssa Scali, teste a carico.

All'udienza del 1° giugno 2022, a seguito di variazione tabellare, il processo veniva rinviato dinanzi ad altro Collegio.

All'udienza del 27 giugno 2022 il rinvio era disposto per l'adesione delle difese all'astensione dall'attività di udienza proclamata dall'Unione delle Camere Penali.

All'udienza del 5 dicembre 2022, a seguito della rinnovazione del dibattimento, conseguente al mutamento della composizione del Collegio giudicante, veniva escussa la teste Scali Giuseppina; il Pubblico Ministero produceva altresì relazione ex art. 33 L. Fall., con gli allegati.

All'udienza del 3 aprile 2023, con il consenso delle parti, veniva acquisita la consulenza tecnica a firma della dott.ssa De Simone Saccà, con i relativi allegati; il Pubblico Ministero rinunciava all'esame diretto della consulente, mentre le difese si riservavano domande a chiarimento. Il Pubblico Ministero produceva gli allegati cartacei alla documentazione e il Tribunale acquisiva al fascicolo per il dibattimento.

All'udienza del 26 giugno 2023 il Tribunale rinviava la trattazione per l'assenza della consulente De Simone Saccà.

All'udienza del 27 novembre 2023 l'avv. Villa, difensore della parte civile, produceva provvedimento del Giudice Delegato, dott. Stefano Cantone, con cui la Curatela veniva autorizzata all'abbandono del giudizio, nonché istanza di liquidazione dei compensi; il Tribunale prendeva atto, riservando ogni decisione. Si procedeva, pertanto, all'escussione del consulente della Pubblica Accusa tramite domande a chiarimento.

All'udienza del 22 gennaio 2024 il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta dalla difesa della parte civile, ne revocava la costituzione. Veniva, altresì, acquisita, con il consenso delle parti, la denuncia sporta dalla dott.ssa Natalina Cappello in data 26 ottobre 2015. Le parti rinunciavano all'esame orale della teste e il Tribunale revocava la relativa ordinanza. Veniva escusso il teste Facciolo Giuseppe; la difesa produceva DURC del 13 dicembre 2011, attestante la regolarità del versamento dei contributi al 15 dicembre 2011, che il Tribunale lo acquisiva al fascicolo. Venivano,

quindi, escussi i testi Barresi Santo e Lacava Antonino Giovanni. Su richiesta della difesa, si disponeva l'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, con posticipazione dell'esame degli imputati rispetto all'escussione dei testi a discarico.

All'udienza del 22 aprile 2024, a seguito della rinnovazione del dibattimento, determinato dal mutamento della composizione del Collegio, venivano escussi i testi Bartolucci Fabrizio, D'Agostino Augusta Tommasina, Bellini Michele e Attinà Alessandro; la difesa rinunciava all'escussione dei testi De Santis Arnaldo e Bova Giuseppe, e il Tribunale revocava la relativa ordinanza di ammissione. Venivano, inoltre, acquisiti la stampa della mail del 29 ottobre 2014 su cui aveva riferito la teste D'Agostino Augusta Tommasina, nonché i verbali di accordi sindacali intercorsi tra le rappresentanze sindacali e il C.N.C.P. del 20 aprile 2006 e del 6 marzo 2012, quest'ultimo relativo al contratto 10.2012.

A seguire, il Pubblico Ministero prestava il consenso all'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese da testi indicati nella lista a discarico Maiolo Antonio, Vazzana Giuseppe, Cappelluccio Demetrio, Zoccali Rocco, Reitano Vincenzo, D'Aguì Alfredo, Malavenda Domenico, Caccamo Domenico, Salerno Lorenza, La Barbera Francesco, Roberti Roberto, Guarnaccia Giuseppe, Lombardo Alfredo, La Barbera Bernardo, Romeo Francesco, Zito Giuseppe, Cuzzola Santo, Morabito Rosaria, Laurendi Claudio, Nato Domenico, Cosma Edoardo, Macheda Pietro Giovanni, Diano Stefano, Mazzei Antonio, Filippone Francesco, Corrado Francesca Giuseppa, La Barbera Bernardo, Lombardo Alfredo, Nucera Bruno, Tallarico Francesco e Veneruso Daniele, con rinuncia delle parti all'esame orale degli stessi, e il Tribunale revocava l'ordinanza di ammissione della relativa prova.

All'udienza del 9 settembre 2024, a seguito della rinnovazione del dibattimento conseguente al mutamento della composizione del Collegio, venivano escusse le testimoni a discarico Surace Antonia Maria Grazia e Gattuso Angelica; il Tribunale acquisiva il verbale del 16 ottobre 2007, nonché i resoconti del 18 e del 24 aprile 2007 intercorsi tra i legali rappresentanti Mult.Ser.Fer, C.N.C.P. e Ferservizi.

All'udienza del 18 novembre 2024 il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato Chiriaco Egidio.

All'udienza del 20 gennaio 2025, il rinvio era disposto per legittimo impedimento dell'imputato Chiriaco Egidio.

All'udienza del 24 marzo 2025, a seguito della rinnovazione del dibattimento, conseguente ad un ulteriore mutamento della composizione del Collegio, venivano escussi i testi Braganò Angela Lucia, De Felice Giuseppe, Filardo Francesco, Galluso Antonino Angelo e Barbaro Lucia; venivano, altresì, acquisite, con il consenso delle parti, le dichiarazioni rese dalla teste La Barbera in sede di indagini difensive, stante l'irripetibilità della prova. Con il consenso delle parti veniva acquisito il verbale di

ispezione consultato dalla testa Braganò nel corso dell'esame. La difesa rinunciava all'escussione orale del teste Logoteta e il Tribunale, nulla opponendo il Pubblico Ministero, revocava l'ordinanza ammissiva della prova. L'avvocato. Musicò rinunciava, altresì, all'escussione del proprio consulente, Dottor Veneruso; il Pubblico Ministero acconsentiva all'utilizzazione della consulenza tecnica a sua firma già in atti e il Tribunale, pertanto, revocava l'ordinanza ammissiva della prova. Inoltre, anche con il consenso del Pubblico Ministero, venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese dal teste a discarico La Barbera, deceduto, su richiesta della difesa dell'imputato Chiriaco Egidio, con conseguente revoca dell'ordinanza di ammissione della relativa prova.

All'udienza del 23 giugno 2025 il Tribunale rinviava la trattazione per l'assenza dei testi.

All'udienza del 22 settembre 2025 il rinvio veniva disposto per legittimo impedimento del difensore di Chiriaco Egidio.

All'udienza del 12 gennaio 2026, a seguito della rinnovazione del dibattimento, stante l'ulteriore mutamento della composizione del Collegio, venivano acquisite, con il consenso delle parti, le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dai testi La Barbera Francesco, in quanto deceduto, Diano Stefano, Cuzzola Santo, Caccamo Domenico, Macheda Pietro Giovanni, Laurendi Claudio, Salerno Lorenza, Malavenda Domenico e Morabito Rosaria, con rinuncia all'escussione orale degli stessi, e il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva della prova; veniva poi escusso il teste Femia Bernardo.

All'udienza del 2 marzo 2026 il Tribunale rinviava la trattazione per l'assenza dei testi.

All'udienza del 4 maggio 2026, previa rinnovazione del dibattimento, stante il mutamento della composizione del Collegio, venivano escussi i testi Mennella Vincenzo e Veneruso Daniele.

All'udienza del 1° giugno 2026, a seguito dell'ulteriore rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'imputato Nompenso si sottoponeva ad esame. La difesa produceva PEC inoltrate allo studio Veneruso dal proprio assistito e interlocuzione con l'INPS in ordine alle asserite ed indebite compensazioni e chiedeva la nomina di un consulente tecnico, in particolare un commercialista, al fine di correttamente valutare la predetta documentazione; il Tribunale acquisiva e riservava la decisione sulla richiesta di nomina del consulente. La difesa dell'imputato Chiriaco Egidio chiedeva l'acquisizione del verbale di interrogatorio da questi reso in fase di indagini, rinunciando all'esame, e il Tribunale disponeva in tal senso, revocando l'ordinanza ammissiva della relativa prova. Infine, la difesa dell'imputato Nompenso produceva ulteriore documentazione diretta a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato Chiriaco Egidio, che il Tribunale acquisiva al fascicolo del dibattimento.

All'udienza del 22 giugno 2026, Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza precedente, ritenute le prove acquisite sufficienti ai fini del decidere e ritenendo non sussistenti i

presupposti di cui all'art. 507 c.p.p., rigettava la richiesta di nomina di perito avanzata dalla difesa Nompenso in relazione al tema delle compensazioni. Il difensore dell'imputato Chiriaco Egidio chiedeva l'acquisizione di sit difensive già in atti e di contratti di lavoro che, ai sensi dell'art. 234 c.p.p. veniva acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Pertanto, il Tribunale dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, invitando le parti alla discussione. Sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo in atti di cui dava lettura in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'istruttoria dibattimentale.

Il presente processo trae origine dalla sentenza n. 21/2014 emessa in data 14 ottobre 2014, la cui motivazione è stata depositata in data 20 ottobre 2014, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione fallimentare, dichiarava il fallimento della Mult.Ser.Fer. Società Cooperativa a responsabilità limitata, all'esito della procedura attivata su ricorso di alcuni lavoratori, creditori nei confronti dell'ente di somme di denaro a titolo di TFR e altri emolumenti.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il Luogotenente Carica Speciale Volpe Massimo, escusso all'udienza dibattimentale del 3 febbraio 2021, dichiarava che la Guardia di Finanza aveva provveduto ad eseguire una perquisizione, su delega del Pubblico Ministero, presso l'abitazione del Chiriaco e presso la sede operativa della Coop. Ser.Fer. Calabria, con conseguente acquisizione della documentazione sottoposta a sequestro, successivamente trasferita alla curatrice Avv. Scali Giuseppina. Nel corso di tali operazioni erano stati rinvenuti diversi faldoni intestati alla Mult.Ser.Fer. contenenti fatture di acquisto e documentazione varia come da verbale acquisito agli atti: in tale contesto era stato rinvenuto il verbale di assemblea del 15 settembre 2011, non firmato dal Presidente e dal Segretario, il verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2011, sempre non firmato, un modello di procura speciale della Camera di Commercio con allegate fotocopie di documenti di identità di Chiriaco Egidio, Facciolo Giuseppe, Barresi Santo, D'Aguì Alfredo e Lacava Antonio. Specificava che non era erano stati trovati registro IVA e contabilità ordinaria.

Riferiva che la società Coop. Ser.Fer. Calabria, il cui amministratore era Nompenso Giovanni, era subentrata alla Mult.Ser.Fer, specificando che la figlia di Chiriaco Egidio, ovvero Chiriaco Vanessa, dagli accertamenti compiuti, risultava preposta alla gestione tecnica, anche il Chiriaco era il l'effettivo gestore della cooperativa, dato che si occupava di tutte le questioni amministrative, tecniche e logistiche della società, e in considerazione della circostanza che nel corso delle operazioni di perquisizione il Nompenso non era stato presente, essendo stato contattato solo Chiriaco Egidio, che non presenziava in quanto impegnato in questioni di lavoro.

Aggiungeva che, in base agli accertamenti compiuti tramite la banca dati Serpico, il dissesto della società era iniziato nell'anno di imposta 2009, nel corso del quale era stata accertata una perdita di 600.000,00 euro. Affermava che la società aveva continuato a svolgere attività fino al 2012, anno a partire dal quale non aveva più ricevuto commesse.

In sede di controesame, sebbene in modo generico, riferiva che la Mult.Ser.Fer. si occupava della pulizia delle stazioni, quale servizio costituente oggetto di appalto aggiudicato a C.N.C.P. Affermava che Chiriaco Egidio, in base agli accertamenti svolti, risultava ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa dal 1998. Confermava che la Guardia di Finanza aveva provveduto ad effettuare dei solleciti alla Banca Monte dei Paschi di Siena perché provvedesse a trasmettere la documentazione richiesta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, non essendo al corrente del relativo esito.

All'udienza del 5 dicembre 2022 veniva escussa la curatrice fallimentare, dott.ssa Giuseppina Scali, che aveva redatto la relazione ex art. 33 l. fall., acquisita al fascicolo per il dibattimento.

Da tale documento emergeva che con sentenza n. 21/2014 del 14 ottobre 2014, depositata il 20 ottobre 2014, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato il fallimento n. 20/2014 della Mult.Ser.Fer. Società Cooperativa a.r.l., avente sede legale in Villa San Giovanni, alla via Stazione Vecchia n. 15: procedura fallimentare nell'ambito della quale la dottoressa Scali veniva nominata, tramite pec del 20 ottobre 2014, curatrice fallimentare.

Dalla visura camerale storica, dall'istruttoria prefallimentare condotta dalla Guardia di Finanza, dai riscontri compiuti dalla curatrice e dai i documenti consegnati dall'amministratore, era emerso che la società dichiarata fallita aveva iniziato la sua attività il 29 marzo 1947 con la denominazione "La Proletaria" Soc. Coop. a.r.l., esercitando l'attività di "assunzione di appalti per il trasporto dei bagagli dei passeggeri in transito dallo scalo ferroviario". Nel 2000 si era provveduto, con atto notarile, alla variazione dell'oggetto sociale e della durata della società, e nel 2005 si era proceduto alla modifica della denominazione della stessa, che diveniva "Mult.Ser.Fer. Società Cooperativa", all'ampliamento dell'oggetto sociale mediante l'inserimento della voce "acquisizione di servizi", all'abolizione del collegio sindacale e all'adeguamento dello statuto alle norme previste per le cooperative a mutualità prevalente, con applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata. Chiriaco Egidio era stato nominato Presidente della Cooperativa in data 9 febbraio del 1998, in sostituzione di Tramontana Giuseppe, e da allora era stato sempre rinnovato nella carica.

Circa la composizione degli organi sociali, dalla visura storica emergeva la composizione del Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 15 settembre 2011, nell'ambito del quale Chiriaco Egidio risultava presidente, Facciolo Giuseppe vicepresidente, Barresi Santo, D'Aguì Alfredo e Lacava Antonino Giovanni consiglieri di amministrazione. Tuttavia, i componenti del

consiglio di amministrazione, escussi dal curatore, dichiaravano di non essere al corrente del fatto di ricoprire tale carica per il triennio 2011-2014, riferendo di essere stati tutti consiglieri fino al 2008, anno a partire dal quale, dopo essere decaduti dalla carica, affermavano di non avere mai partecipato ad alcuna assemblea o riunione del consiglio di amministrazione, né di essere stati convocati per il relativo svolgimento.

Il libro dei soci consegnato da Chiriaco Egidio dava atto della circostanza che la cooperativa aveva otto soci, tutti operai (Reitano Vincenzo, Barresi Santo, Chiriaco Egidio, Facciolo Giuseppe, Nunnari Maria, D'Aguì Alfredo, Zito Giuseppe e Lacava Antonino Giovanni); gli altri 13 soci, anch'essi tutti operai, risultavano dimessi per pensionamento o cambio di società lavorativa negli anni 2008 e 2011. Tutti i soci avevano sottoscritto e versato una quota sociale pari a 25,82 €.

La curatrice, inoltre, rilevava che la cooperativa, alla data del fallimento, non era più operante, non avendo ricevuto commesse a partire dal 1 marzo 2012, nonostante la partita iva fosse stata lasciata aperta. Dalle audizioni dei soci compiute – e allegate alla relazione-, infatti, risultava che la Mult.Ser.Fer. aderiva al C.N.C.P. (Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi) e che dal giugno 2006 al febbraio 2012, insieme ad altre società con cui era stata costituita un'ATI, aveva ricevuto da società facenti capo a Ferrovie dello Stato commesse aventi ad oggetto la pulizia di stazioni e l'accompagnamento di disabili in relazione al Lotto 1 Calabria, venendo nominata capofila dell'ATI. Dalla data del 1 marzo 2012, per l'assenza di requisiti di legge, stante la mancata regolarità contributiva, la cooperativa non aveva ottenuto più commesse dal Consorzio, cosicché tutti gli operai erano transitati alle dipendenze della cooperativa Labor, per passaggio diretto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo confluenza del 19 novembre 2005 e dell'art. 11 del CCNL A.F. 2003. Il passaggio del Chiriaco alla Labor era avvenuto in data 1 agosto 2012. Sempre dalle audizioni di coloro che risultavano ricoprire la carica di consiglieri e dall'istruttoria compiuta dal curatore risultava che tutti i lavoratori, compreso l'imputato -quest'ultimo dal 7 agosto 2014 -, alla data della redazione della relazione erano passati alle dipendenze della Coop. Ser.Fer. Calabria, avente sede in Villa San Giovanni alla piazza Salvatore Delfino n. 4.

La sede legale della Mult.Ser.Fer., ormai non più operativa, insistente in Villa San Giovanni alla via Vecchia Stazione n. 11, era costituita da un immobile di proprietà di Ferrovie dello Stato - a disposizione della cooperativa a titolo gratuito -, composto da una piccola stanza con accesso direttamente dalla strada. Tuttavia, il Chiriaco e i componenti il consiglio di amministrazione avevano dichiarato che da giugno 2006 a luglio 2012 la società cooperativa aveva avuto un'altra sede operativa a Reggio Calabria, in via Missori n. 7, nei pressi della stazione centrale, in un immobile condotto in locazione dalla Mult.Ser.Fer. quale incaricata del C.N.C.P., il cui contratto era scaduto: il predetto appartamento risultava, al momento del fallimento, ancora occupato dai beni mobili (mobilio e

materiale da ufficio) della società cooperativa fallita, anche se la sede non era più operativa. Inoltre, secondo quanto riportato dai consiglieri del consiglio di amministrazione, da marzo 2012 la sede in questione era stata occupata dalla cooperativa Labor.

In relazione alla documentazione contabile e amministrativa, dopo avere elencato quanto era stato prodotto dal Chiriaco e quanto era stato trasmesso dallo studio De Fazio Associati di Napoli, in qualità di consulente fiscale e del lavoro della cooperativa, la curatrice dava atto dell'assenza di un registro Prima Nota e del libro inventari, oltre che della mancata consegna del libro delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle convocazioni assembleari.

In ordine al patrimonio della società, nella relazione veniva evidenziato che la cooperativa fallita non era proprietaria di beni immobili e di beni mobili registrati, essendo stati rinvenuti, in sede di inventario, presso la sede operativa, soltanto dei mobili usati, come attestato dal verbale delle operazioni di inventario allegato alla relazione. Inoltre, venivano indicati i due rapporti di conto corrente di cui era stata titolare la Mult.Ser.Fer., instaurati con la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Carime, anche se con riferimento a quest'ultimo non era noto alla curatrice il numero di conto corrente.

Dagli accertamenti compiuti era emerso un provvedimento del GIP del Tribunale di Reggio Calabria di sequestro preventivo, emesso nell'ambito del proc. n. 5173/2012 R.G.N.R. nei confronti del Chiriaco, avente ad oggetto le quote di sua titolarità nell'ambito della società cooperativa, in quanto imputato del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000.

Dalla documentazione acquisita presso il consulente legale della società fallita, l'Avv. Fulvio Mancini, emergevano i contenziosi pendenti con Equitalia o altri lavoratori, in cui era coinvolta la cooperativa, di cui il Chiriaco aveva ammesso la sussistenza, anche se in modo generico, Inoltre, la dott.ssa Scali dava atto della circostanza che erano stati notificati alla curatela 34 ricorsi in riassunzione, relativi a procedimenti iniziati prima della dichiarazione del fallimento, proposti da lavoratori che rivendicavano nei confronti della società la corresponsione del TFR e della tredicesima e quattordicesima mensilità, nei quali la società non si era costituita: tutti procedimenti incardinati presso la sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria.

Con riferimento ai crediti, oltre ai due decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti di COOPSERVICE Scarl e Tecnologie Chimiche Avanzate (TCA) srl, la cooperativa, alla luce di quanto riferito dal Chiriaco, avrebbe dovuto vantare nei confronti dell'INPS un credito di circa 350.000,00 € a titolo di anticipazioni compiute ai lavoratori per effetto dei contratti di solidarietà: circostanza rispetto alla quale l'imputato aveva fornito in originale la comunicazione del 18 aprile 2013 con la quale la Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell'INPS, nella persona della dott.ssa Caterina Giordano, riscontrava una richiesta di quantificazione del credito, attestando la sussistenza di un credito pari a

355.281,16 €. La curatrice dava atto di avere tentato di accertare se l'ammontare di tale credito avesse subito delle variazioni, senza ricevere alcuna risposta sul punto dall'Istituto previdenziale. Tuttavia, precisava che dall'estratto della lista dei DM10 trasmessi dalla cooperativa, acquisito presso lo sportello INPS competente, per il periodo gennaio 2010-ottobre 2012, emergeva un credito complessivo della società nei confronti dell'Istituto previdenziale pari ha 455.195,00 €.

Nella relazione venivano indicati, inoltre, due verbali di accertamento e di notificazione dell'INPS prodotti da Chiriaco Egidio, nonché due avvisi per mancati versamenti contributivi notificati alla curatela da parte dell'INPS, questi ultimi per un ammontare complessivo pari a 7.410,91 euro.

La relazione rilevava anche la cessione del credito INPS intervenuta tra la società cooperativa dichiarata fallita, in qualità di cedente, e alcuni dipendenti, tra cui lo stesso Chiriaco Egidio, il loro legale, avvocato Carlo Di Buono, lo studio commerciale e amministrativo contabile "De Fazio Associati" e la "Veneruso Associati", come risultante dagli atti consegnati alla curatela dal Chiriaco e dallo studio di consulenza De Fazio. In particolare, erano stati rinvenuti gli originali dei processi verbali di conciliazione in sede sindacale e la scrittura privata del 18 ottobre 2013 tra la Mult.Ser.Fer. cooperativa e i lavoratori Bello Antonio, Bello Franco, Cupolillo Goretta, Filardo Francesco, Guadagnolo Dina, Guarnaccia Giuseppe, Lombardo Alfredo, Luci Giuseppe, Mazzei Antonino, Pantò Giacomo, Rocca Vincenzo e Sacco Rosario, tramite la quale questi ultimi e il loro legale avrebbero accettato una chiusura a saldo e stralcio di quanto richiesto per emolumenti e spese, con pagamento a mezzo di cessione del credito vantato dalla cooperativa nei confronti dell'INPS e attestato dalla nota del 18 aprile 2013. Tra i documenti consegnati dallo studio De Fazio vi era la copia di un verbale non sottoscritto di un consiglio di amministrazione della cooperativa fallita, del 6 novembre 2013, con il quale Chiriaco Egidio veniva autorizzato a sottoscrivere la predetta cessione del credito. Dagli accertamenti compiuti dalla curatrice era emerso che tale cessione pro solvendo era stata formalizzata con atto del notaio Sergio Mililotti di Napoli in data 8 novembre 2013, di cui la curatela aveva ottenuto una copia insieme agli allegati. Le verifiche compiute attraverso il settore Avvocatura dell'INPS avevano consentito di accertare che, nonostante la notifica della cessione predetta, l'Istituto di previdenza non aveva liquidato le somme ai cessionari, i quali avevano proposto ricorsi per decreti ingiuntivi dell'ottobre 2014, risultati tutti opposti dall'INPS.

La curatrice, comunque, evidenziava che i soci risultanti componenti il consiglio di amministrazione al momento del fallimento avevano dichiarato di non essere al corrente della predetta cessione del credito operata dalla società cooperativa a favore di alcuni lavoratori e degli studi di consulenza, e di non avere partecipato ad alcun consiglio di amministrazione o assemblea nel periodo in cui si era tenuta la riunione del 6 novembre 2013, attestata dal verbale ritrovato. Sul punto, nella relazione si rilevava che proprio dal verbale del consiglio di amministrazione del 6 novembre 2013

risultava presente, come consigliere, Romano Domenico, il quale, però, secondo la visura camerale storica dell'ente, era cessato dalla carica di consigliere in data 18 ottobre 2011, mentre in base alle risultanze del libro dei soci si era autodimesso per cambio società di lavoro in data 28 novembre 2011: circostanza confermata dalla stampa dell'elenco dei lavoratori cessati al 29 febbraio 2012, tra i quali non compariva il Romano, che era uno dei creditori che aveva proposto istanza di fallimento della cooperativa. Sulla base di tali elementi la curatrice prospettava l'opportunità di procedere con un'azione revocatoria della cessione dei crediti operata dalla società.

Dall'analisi dei dati contabili, e in particolare dei bilanci, la Scali desumeva, alla data del fallimento, delle passività per un ammontare pari a 4.889.278,16 euro; inoltre, attestava l'avvenuta notifica nei suoi confronti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di 4 atti fiscali aventi ad oggetto la contestazione di mancato versamento delle ritenute trattenute ai dipendenti, di mancato versamento di IVA e di mancato versamento delle ritenute d'acconto su compensi professionali.

Circa le cause e circostanze del fallimento, la relazione confermava l'evidente stato di insolvenza della Mult.Ser.Fer., riportante un forte indebitamento, in primo luogo nei confronti dell'Erario, in misura quantificata dalla curatrice in 7.299.455,50 euro, come risultante dalla richiesta di ammissione al passivo proposta da Equitalia, e in secondo luogo nei confronti di 68 lavoratori a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività soppresse. Buona parte dei debiti verso l'Erario aveva cominciato ad accumularsi già a partire dal 1988, per poi aumentare annualmente, sino alla cessazione dell'attività da parte della cooperativa, come confermato anche dai soci amministratori escussi. Tale situazione veniva ricondotta, con elevata probabilità, alla circostanza che le commesse del C.N.C.P. erano troppo modeste rispetto al numero dei lavoratori impiegato, con conseguente impossibilità della cooperativa di fare fronte agli oneri fiscali e contributivi: ciò appariva confermato dal ricorso, sin dal 2002, ai contratti di solidarietà, che implicavano, per la società, l'anticipazione delle quote di competenza dell'INPS. Inoltre, i soci sentiti avevano confermato l'inadeguatezza delle commesse, appena sufficienti a pagare gli stipendi, nonché i continui scioperi dei lavoratori per i ritardi nei pagamenti dei salari, con il coinvolgimento, in alcuni casi, della Prefettura.

In tale contesto, comunque, la curatrice riteneva sussistente una verosimile responsabilità in capo a Chiriaco Egidio, stante il sistematico mancato versamento degli oneri fiscali, tributari e di lavoro e la continuazione dell'azienda con un numero così elevato di lavoratori a fronte di commesse dal valore modesto, tanto da rendere necessario il ricorso agli ammortizzatori sociali. Del resto, dal 2005 in poi non erano state convocate assemblee e consigli di amministrazione, nonostante le richieste espresse dei soci, richiamando a tale proposito, l'assenza del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, circostanza indicativa di una gestione accentrata

e disinvolta della cooperativa, con conseguenti dubbi sulla validità dei bilanci in atti, probabilmente non approvati ai sensi di legge.

Infine, veniva rilevata una verosimile responsabilità di Chiriaco Egidio in ordine alla cessione pro solvendo solo nei confronti di alcuni lavoratori, tra cui lo stesso presidente, e gli studi di consulenza, del credito vantato dalla società cooperativa nei confronti dell'INPS – quale unico elemento attivo di cui disponeva la società -, considerata come condotta volta a favorire taluni creditori a danno di altri, attesa la presenza di ben altri ingenti debiti nei confronti dell'Erario e di tanti altri lavoratori, che alla data della cessione avevano ottenuto un titolo giudiziario attestante il loro credito, tenuto conto, peraltro, dei dubbi sollevati sulla veridicità del verbale del consiglio di amministrazione del 6 novembre 2013.

Escussa in sede dibattimentale, la dott.ssa Scali riferiva che la società Mult.Ser.Fer. era una cooperativa di servizi, che operava nel settore ferroviario, in esecuzione degli appalti di Ferrovie dello Stato. Precisava che la denominazione originaria della società era "La Proletaria", e che era stata costituita nel 1947, con oggetto sociale l'attività di facchinaggio. Intorno al 2000 vi era stata una variazione dell'oggetto sociale, con ampliamento dei servizi erogati, quale circostanza che aveva consentito alla cooperativa di aderire al C.N.C.P., Consorzio che partecipava alle gare di appalto indette da Ferrovie dello Stato, la cui esecuzione veniva affidata alle società consorziate. Specificava che alla data della dichiarazione del fallimento, avvenuta nel 2014, la cooperativa non aveva più soci, né lavoratori, avendo cessato di svolgere attività a partire da febbraio del 2012. Aggiungeva che sicuramente dal 2006 la Mult.Ser.Fer. aderiva già al consorzio predetto, che aveva costituito una ATI tramite la quale aveva partecipato alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto del 2006 relativo ai servizi da svolgere presso il Lotto 1 Calabria, quale compartimento che comprendeva Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. Chiriaco Egidio era il presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa Mult.Ser.Fer., mentre Chiriaco Vanessa non aveva nessuna funzione.

Confermava che dalla escussione, ai sensi dell'art. 49 l. fall., del vicepresidente e di coloro che risultavano componenti del consiglio di amministrazione era emerso che a nessuno di questi soggetti era nota la circostanza di ricoprire le cariche predette, avendo fatto parte dell'organo sociale in questione solo nel triennio 2005-2008. Riferiva di non avere ricevuto il libro delle adunanze, il libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci, pur avendo richiesto tale documentazione sia all'imputato sia allo studio di consulenza, aggiungendo che le erano stati consegnati un verbale assembleare e un verbale del consiglio di amministrazione relativi ad una cessione del credito, che aveva provveduto a sottoporre a coloro che figuravano come componenti dell'organo societario, i quali le avevano dichiarato di non avere partecipato alla riunione oggetto del verbale, nonostante su quest'ultimo, datato 6 novembre 2013, comparisse la loro firma.

Con riferimento alla documentazione contabile, evidenziava di avere ricevuto pochi atti dal Chiriaco, il quale, in sede di audizione, aveva, comunque, indicato lo studio Veneruso e De Fazio quale detentore delle scritture relative alla società: da quest'ultimo la curatrice aveva ricevuto la documentazione indicata nella relazione ex art. 33 l. Fall., che, comunque, riteneva insufficiente per la ricostruzione delle vicende economiche della società. Sul punto, specificava che aveva redatto il progetto di stato passivo facendo riferimento alle istanze di ammissione di 65 lavoratori che richiedevano il pagamento del TFR e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché sulla base di molti ruoli esattoriali provenienti da Equitalia: atteso che le erano state consegnate delle buste paga attestanti il pagamento delle somme richieste, tramite accertamenti compiuti presso l'INPS, nonché sulla base di quanto dichiarato dall'imputato, aveva appurato che effettivamente solo qualche lavoratore aveva ricevuto un anticipo. Dichiarava che la documentazione ricevuta non le consentiva di accertare e ricostruire l'andamento economico gestionale della società Multi.Ser.Fer., sia perché non completa, sia perché probabilmente falsa, tenuto conto che il debito verso l'Erario della società attestato dai bilanci nella misura di circa 3 milioni di euro, non corrispondeva all'ammontare di oltre 7 milioni per il quale era stata proposta istanza di ammissione al passivo fallimentare.

Circa lo stato di indebitamento complessivo della società, rilevava che la parte più cospicua, pari a 7.299.455,50 milioni di euro, era costituita da debiti nei confronti dell'Erario, in particolare nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, che si erano accumulati già a partire dagli anni precedenti. La restante parte del debito complessivo, di circa 9 milioni di euro, riguardava il mancato pagamento ai lavoratori, nell'ultimo periodo, di TFR, oneri, tredicesime e quattordicesime mensilità, ferie non godute. Ancora precisava che la società fallita non aveva un patrimonio immobiliare, né beni mobili registrati, avendo ritrovato nell'ufficio della sede operativa di via Missori a Reggio Calabria il mobilio degli uffici, che era stato venduto per circa 1.000,00 euro. Dalla documentazione consegnatale dallo studio di consulenza di cui si avvaleva la cooperativa era emerso solo un credito vantato dalla stessa nei confronti dell'INPS, di circa 350.000,00 euro, come certificato dallo stesso ente pubblico, oggetto della cessione ad alcuni lavoratori, tra cui il Chiriaco, allo studio di consulenza e al legale di alcuni lavoratori, cui faceva riferimento il verbale del consiglio di amministrazione prima menzionato. In relazione a tale cessione, evidenziava di avere saputo dall'ufficio legale dell'INPS che, sulla scorta della cessione operata davanti al notaio, i cessionari avevano chiesto e ottenuto dei decreti ingiuntivi nei confronti dell'Istituto previdenziale, che si era opposto, probabilmente in considerazione del notevole debito vantato dalla cooperativa nei confronti dell'Erario, confermando di avere proposto al giudice delegato di esercitare l'azione revocatoria fallimentare, poi accolta dal Tribunale di Reggio Calabria con una sentenza del 2020 divenuta

esecutiva, e precisando che gran parte dei lavoratori aveva rinunciato ad ottenere quanto indicato nell'accordo di cessione ancora prima dell'emissione del provvedimento giudiziario in questione. Affermava di non avere ricevuto il libro degli inventari, e con riferimento alle verifiche svolte sulle movimentazioni bancarie, confermava quanto dichiarato in sede di sit, ovvero la circostanza che dall'esame del conto corrente intestato alla società e degli estratti conto ottenuti dalla filiale Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria non erano risultate operazioni sospette, atteso che la maggior parte delle stesse era costituita da entrate derivanti dai bonifici del C.N.C.P., e da uscite, mediante assegni circolari e bancari che, pur non riportando il destinatario finale, dal riscontro di contabilità effettuato erano stati imputati al conto personale con retribuzione. Confermava anche che dalla documentazione relativa alle matrici degli assegni sequestrati e alla stessa consegnati, l'esame a campione di alcuni dei blocchetti aveva evidenziato come sugli assegni vi fossero i nominativi dei lavoratori e l'importo corrispondesse alle buste paga in suo possesso.

Su domanda del difensore della parte civile dichiarava che la cessione del credito era avvenuta quando la Mult.Ser.Fer. aveva cessato di svolgere attività e riportava numerosi debiti, aggiungendo che era stata fatta a favore di alcuni lavoratori, ossia Bello Antonio, Bello Franco, Cupolillo Goretta, Filardo Francesco, Guadagnolo Dina, Guarnaccia Giuseppe, Lombardo Alfredo, Luci Giuseppe, Mazzei Antonino, Pantò Giacomo, Rocca Vincenzo e Sacco Rosario, nonché a favore dell'avvocato Carlo Di Buono, legale dei predetti lavoratori, dell'imputato – quest'ultimo per un credito di 50.000,00 euro -, dello studio commerciale e amministrativo-contabile De Fazio associati e della Veneruso associati. La cessione era avvenuta per un importo pari all'ammontare del credito vantato dalla Mult.Ser.Fer. nei confronti dell'INPS, ovvero oltre 355.000 €, a fronte di debiti della società per circa 7 milioni di euro.

Aggiungeva che dall'audizione dei lavoratori era emerso che, una volta che la Mult.Ser.Fer. aveva perso il DURC e non riceveva più commesse dal C.N.C.P., tutti erano automaticamente passati, sulla scorta di un accordo sindacale, prima alla cooperativa Labor e poi alla Coop. Ser.Fer. Calabria, amministrata da Nompenso Giovanni, a cui la curatela aveva venduto i mobili, aggiungendo, comunque, che in quest'ultima entità societaria gravitava l'odierno imputato Chiriaco Egidio. Su domanda del presidente del collegio, precisava che i lavoratori erano passati dalla Mult.Ser.Fer. alla cooperativa Labor senza soluzione di continuità nel rapporto lavorativo, anche se la Labor non aveva acquisito i debiti relativi al pagamento del TFR degli anni precedenti, evidenziando, comunque, di non essere in grado di riferire sulla regolamentazione di tale aspetto, né di sapere quale fosse la rappresentanza sindacale che si era occupata dell'accordo sulla base del quale era avvenuto ciò. Aggiungeva che lo stato di indebitamento della società cooperativa era iniziato già nel 1998, aggravandosi sempre di più negli anni successivi: situazione che, a suo parere, era tale da non

consentire una ripresa economica della società, tenuto conto delle entità delle commesse ricevute, come dimostrato dal continuo ricorso agli ammortizzatori sociali.

In sede di controesame dichiarava che il Chiriaco le aveva riferito come la contabilità della società fosse tenuta dallo studio De Fazio-Veneruso, che le aveva mandato un partitario dei conti a decorrere dal 2011, anno di riferimento della sua relazione. Su contestazione del difensore confermava quanto dichiarato in sede di sit, ovvero che la causa del fallimento della società era connessa alla sproporzione tra il valore delle commesse e il numero dei lavoratori impiegati nella relativa esecuzione, tale da impedire l'adempimento degli oneri fiscali e retributivi, specificando che tale situazione avrebbe, comunque, dovuto indurre il presidente della cooperativa a non proseguire l'attività, ed evidenziando l'incompatibilità dell'incremento del numero dei dipendenti con le possibilità della società. Sul punto, però, precisava di non sapere se il numero dei lavoratori da assunti dipendesse da una decisione della Mult.Ser.Fer., oppure dall'applicazione dell'accordo nazionale di confluenza o dei contratti collettivi nazionali.

Affermava che Chiriaco Egidio era effettivamente creditore della cooperativa, anche se non sapeva riferire se tale credito fosse superiore o inferiore alla somma per cui aveva anche avanzato istanza di ammissione al passivo e aveva partecipato all'accordo di cessione, pari a 50.000 €. Dichiarava di non avere compiuto accertamenti in ordine ai passaggi diretti dei lavoratori tra le diverse cooperative, quale circostanza riferitagli in sede di audizione dai dipendenti di cui aveva solo dato atto; inoltre, affermava di non sapere se per ottenere il pagamento delle fatture da parte del C.N.C.P. era necessaria la regolarità del DURC, implicante a sua volta la regolarità della contribuzione.

Su domanda del difensore dell'imputato Nompenso, ribadiva di non essersi occupata delle cooperative subentrate a quella fallita e confermava di avere trovato nella sede della Coop. Ser.Fer. Calabria Chiriaco Egidio, evidenziando di non essere al corrente del ruolo che questi esercitava all'interno della predetta società, né di sapere come effettivamente si verificavano i passaggi dei lavoratori tra le società che subentravano nell'esecuzione dell'appalto.

All'udienza del 27 novembre 2023 veniva escussa, tramite domande a chiarimento delle difese, la dott.ssa Alessandra De Simone Saccà, consulente tecnico del Pubblico Ministero, la cui relazione di consulenza, con i relativi allegati contenuti in un supporto digitale, veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti.

Nell'elaborato in questione la consulente rilevava che Chiriaco Egidio aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del C.N.C.P. dal 12 ottobre 2007 al 29 maggio 2012, oltre ad essere stato consigliere di amministrazione, ininterrottamente, della Mult.Ser.Fer. scarl dal 29 aprile 1996 e presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima dal 29 aprile 1999 fino al momento del fallimento. Inoltre, il Chiriaco, secondo quanto riferito da Nompenso Giovanni nel corso della sua

audizione, aveva ricoperto, nell'ambito della Coop. Ser.Fer. Calabria, il ruolo di responsabile dei servizi, carica che gli era stata attribuita dal C.N.C.P. a partire dal 2012, quando era dipendente della Labor, divenendo, poi, dipendente dalla Coop. Ser.Fer. Calabria.

Chiriaco Vanessa, figlia di Chiriaco Egidio, aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Coop. Ser.fer. Calabria scarl dalla costituzione della stessa fino al 10 giugno 2009, anche se già dal 13 gennaio 2009 era stata nominata preposto alla gestione della medesima società. Infine, Nompenso Giovanni, nipote di Chiriaco Egidio, era stato nominato amministratore unico della Coop. Ser.Fer. Calabria scarl il 26 novembre 2009, dopo la cugina.

Tra la documentazione utilizzata per l'adempimento dell'incarico la consulente indicava, oltre agli atti del fascicolo delle indagini, quella consegnata alla curatrice dal Chiriaco e dalla Guardia di Finanza e utilizzata per la redazione della relazione ex art. 33 l. fall., anch'essa facente parte del compendio documentale impiegato nell'adempimento dell'incarico, nonché la documentazione acquisita presso la sede legale di C.N.C.P., costituita da fatture emesse da Mult.Ser.Fer. negli anni dal 2007 al 2012, quelle emesse da C.N.C.P. nei confronti di Mult.Ser.Fer. negli anni 2008-2012 con relativi prospetti di raccordo, prospetto e documentazione afferente ai pagamenti effettuati dal Consorzio alla cooperativa fallita negli anni 2008-2012 e il prospetto di raccordo partite Mult.Ser.Fer. e C.N.C.P.

Inoltre, nel corso delle operazioni era stata acquisita documentazione proveniente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, inviata a più riprese, costituita da liste movimenti relative agli anni di interesse e copie di assegni circolari e bancari emessi e versati, anche se la documentazione a supporto delle operazioni era stata ritenuta insufficiente per l'esaustivo esame dei movimenti che avevano interessato il conto corrente della società: nello specifico, non risultavano documentate 858 operazioni compiute sul conto tra il 2006 e il 2011, di cui 7 in entrata e 851 in uscita, queste ultime per un ammontare complessivo di 1.415.602,00 euro. Erano stati analizzati l'estratto conto e la documentazione a supporto relativi al conto corrente n. 12632 intrattenuto dalla Mult.Ser.Fer. con la Banca Carime nel periodo 2006-febbraio 2012: operazioni rispetto alle quali nulla era stato dedotto in modo specifico.

Un capitolo della consulenza era dedicato al C.N.C.P., ovvero il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, costituito nel 1979 e operante su tutto il territorio nazionale mediante l'erogazione di servizi nel settore ferroviario, il cui consiglio di amministrazione era stato composto, a partire dal 12 ottobre 2007 fino al 29 maggio 2012, anche, tra gli altri da Chiriaco Egidio, il quale nel triennio dal 2000 al 2003 era stato sindaco supplente del collegio sindacale, mentre Barone Stanislao aveva sempre ricoperto la carica di vicepresidente a partire dal 2000, e De Santis Arnaldo la carica di presidente dal 19 giugno 2009.

Nel capitolo relativo alla Mult.Ser.Fer. Società Cooperativa a responsabilità limitata si dava atto della storia della compagine sociale, della data di costituzione con la denominazione originaria, dei mutamenti intervenuti negli anni anche in ordine all'oggetto sociale, come riferiti anche nella relazione ex art. 33 l. fall. Circa la composizione degli organi sociali, in relazione al componenti del consiglio di amministrazione a partire dal 15 settembre 2011 fino alla data del fallimento, la consulente dava atto del reperimento di copie del verbale di assemblea e del verbale del consiglio di amministrazione riportanti quella data senza alcuna sottoscrizione, nonché della querela sporta contro ignoti in data 28 maggio 2015 da Facciolo Giuseppe, risultante vicepresidente del consiglio di amministrazione della società sulla base di quei verbali, con la quale denunciava la falsità del verbale assembleare contenente la delibera della sua nomina a quell'incarico. Il Facciolo e i soci Lacava Antonino e Barresi Santo, risultanti consiglieri di amministrazione, i quali avevano anch'essi sporto querela contro ignoti in data 15 giugno 2015, denunciando la falsità dei verbali contenenti la delibera della loro nomina quali componenti del consiglio di amministrazione della società fallita, rappresentavano che l'ultima nomina di cui erano a conoscenza risaliva al 2005 per il triennio 2005-2008. Circostanza confermata in sede di sit anche da D'Aguì Alfredo, altro consigliere di amministrazione: tutti i predetti soggetti dichiaravano, escussi dalla curatrice, di non avere mai preso parte alla riunione del consiglio di amministrazione del 6 novembre 2013 che aveva deliberato la cessione del credito, nei limiti di 251.475,00 €, vantato dalla società cooperativa dichiarata fallita verso l'INPS, in favore solo di alcuni lavoratori, degli studi di consulenza e dello stesso Chiriaco Egidio. Si trattava della cessione stipulata in data 8 novembre 2013 davanti al notaio Sergio Mililotti, e rispetto alla quale, con atto di citazione del 28 dicembre 2015, la curatela aveva agito in giudizio per dichiarare la nullità dell'atto o l'inesistenza della delibera autorizzativa alla stipula, nonché l'inefficacia del medesimo ai sensi dell'articolo 67 l. fall. Con nota del 26 settembre 2016 il difensore del fallimento aveva riferito che all'udienza del 14 settembre 2016 i lavoratori che avevano preso parte all'accordo di cessione avevano rinunciato ad avvalersi della stessa, per cui era stata dichiarata, nei loro confronti, la cessazione della materia del contendere, dovendo, invece, proseguire il giudizio nei confronti di Chiriaco Egidio, dello studio De Fazio Associati, della Veneruso Associati s.r.l. dell'avvocato Carlo Di Buono.

La consulente evidenziava come con ricorso proposto da alcuni dipendenti era stato chiesto il fallimento della cooperativa per un credito dagli stessi vantato pari a 135.799,00 €, maturato a titolo di retribuzione e/o TFR. Analoga richiesta era stata avanzata da altri creditori per un credito complessivo pari a 97.198,00 €, per cui in sede prefallimentare erano stati accertati crediti scaduti per 232.997,00 €. Con sentenza del 14 ottobre 2014 era stato dichiarato il fallimento della società.

In ordine alle cause del fallimento, la consulente rilevava che la Mult.Ser.Fer. aveva scopo mutualistico e che nel periodo 2006-2012 aveva svolto attività di servizi nel settore ferroviario, acquisendo dal Consorzio Nazionale contratti di subaffidamento presso gli scali ferroviari calabresi del Lotto 1 Calabria: si trattava di servizi di carico/scarico mezzi al seguito, presenziamento sale di attesa, assistenza ai disabili, fattorinaggio e manovalanza, servizi di pulizia, mantenimento del decoro, raccolta e smaltimento rifiuti, servizio di pronto intervento. Secondo la ricostruzione della consulente, a partire dal 1 marzo 2012 tali contratti erano transitati, in assenza di corrispettivo, insieme all'azienda, prima alla cooperativa Labor e poi alla Coop. Ser.Fer. Calabria. Nel periodo dal 2006 al 2012 la cooperativa dichiarata fallita aveva sviluppato nei confronti del C.N.C.P. un fatturato di 8.629.388,00 € oltre iva, come confermato dalla documentazione esaminata. Nello stesso periodo la Mult.Ser.Fer. aveva emesso ulteriori fatture per un ammontare di 11.479,00 euro e aveva registrato acquisiti da altre controparti contrattuali. Tuttavia, a partire dal secondo semestre del 2012, aveva cessato ogni pagamento, rimanendo debitrice dell'Erario e dei dipendenti. Dall'esame dei bilanci relativi al periodo 2006-2014, dopo un sostanziale pareggio economico del primo triennio di attività (2006-2008) - comunque caratterizzato da un costante patrimonio netto negativo sin dall'esercizio del 2006 e da una situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario già evidente nel 2007, con un attivo corrente costantemente inferiore alle passività-, la società registrava costanti e sensibili perdite per l'importo complessivo di 3.839.729 € nel quadriennio 2009-2012, oltre ad un sensibile decremento di fatturato ed un esponenziale crescita dell'indebitamento nei confronti dell'Erario, dei dipendenti e degli istituti di previdenza. Veniva precisato che il costo del personale si attestava costantemente a valori superiori all'80 % del valore di produzione e che, nel quadriennio 2009-2012, eccedeva in valore assoluto i ricavi della gestione caratteristica. Secondo la consulente il crollo del fatturato del biennio 2010/2011 aveva irrimediabilmente compromesso la continuità aziendale, già sensibilmente provata dall'assenza di redditività del business e dall'eccessivo costo del personale, anche se i primi sintomi della successiva insolvenza, divenuta irreversibile nel 2009, si erano manifestati nel 2008: circostanza confermata dalla nota del 22 novembre 2010 con cui la cooperativa comunicava all'INPS di avere usufruito sin dal 2009 dei contratti di solidarietà e della Cigs. Nel triennio 2010/2012 l'indebitamento risultava composto prevalentemente da debiti verso l'Erario ed Istituti di previdenza (circa il 70/80%), da debiti verso i dipendenti e da debiti verso i fornitori, per un ammontare di 4.884.216,00 € alla data del 31 dicembre 2013. Anche se il predetto ammontare iscritto nel bilancio non trovava corrispondenza nelle risultanze dello stato passivo della procedura da cui emergeva un passivo accertato per 9.784.900,00 €.

La consulente, quindi, affermava che il fallimento della società in parte poteva essere ricondotto all'eccessiva onerosità del business aziendale, e in particolare al costo del personale, che nella fase

della cessazione dell'attività aziendale non aveva più percepito le ultime retribuzioni e il trattamento di fine rapporto, tanto che i dipendenti avevano richiesto la declaratoria di insolvenza della società, richiamando sul punto le considerazioni svolte dalla curatrice nella relazione ex art. 33 l. fall.

Con riferimento alla società cooperativa Labor, la consulenza tecnica di parte evidenziava che era stata costituita nel 1971, con sede a Napoli, ed avente come oggetto sociale l'attività di portabagagli da e per i treni, nonché l'esecuzione dei servizi di pulizia e manovalanza ad esclusivo profitto dei soci lavoratori, in cui il presidente del consiglio di amministrazione era sempre stato, dal 1996, Barone Stanislao, il quale aveva ricoperto anche la carica di amministratore unico della cooperativa fino al 29 giugno 2016. L'unica circostanza riferita dalla consulente in ordine a tale cooperativa era il transito, a partire dalla data del 1 marzo 2012, dei dipendenti della Mult.Ser.Fer. alla Labor, attesa la indisponibilità di documentazione contabile ad essa relativa.

Infine, in relazione alla Coop. Ser.Fer. Calabria Scarl, la relazione di consulenza tecnica evidenziava l'avvenuta costituzione in data 16 dicembre del 2008, il relativo oggetto sociale rappresentato dall'espletamento di servizi di pulizie e facchinaggio, nonché la circostanza che l'amministrazione era sempre stata affidata ad un amministratore unico nominato, in successione, nelle persone di Chiriaco Vanessa, dalla sua costituzione fino al giugno 2009, e di Nompenso Giovanni, dal 26 novembre 2009 al momento della redazione della consulenza.

Si dava atto dell'identità dell'oggetto sociale della cooperativa in questione rispetto a quello della Mult.Ser.Fer., e soprattutto della circostanza che a decorrere dal 2013/2014, la Coop. Ser.Fer. Calabria svolgeva servizi nel settore ferroviario presso gli scali ferroviari calabresi di Reggio Calabria e provincia e presso quello palermitano, in esecuzione di un contratto di subappalto del 1 aprile 2014 con cui il C.N.C.P. affidava alla predetta società l'esecuzione di un contratto di appalto stipulato con RFI s.p.a., e di un contratto di affitto di ramo di azienda del 24 giugno 2014 con cui il Consorzio affittava alla cooperativa il ramo di azienda avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto d'appalto n. 10/2012 (servizi di pulizia, mantenimento del decoro, raccolta e smaltimento rifiuti, servizio di pronto intervento ecc.). Con atto del 4 agosto 2014 RFI accettava il subentro nel contratto di appalto dell'affittuaria Coop. Ser.Fer. Calabria. Dall'esame dell'atto e del verbale di consultazione sindacale del 30 aprile 2014 emergeva che il ramo di azienda era stato affittato in precedenza con due distinti contratti, poi risolti, alle consorziate del C.N.C.P., Labor Scarl e Cidap srl. La consulente rilevava come l'imputato Nompenso Giovanni, in sede di audizione del 15 marzo 2016 davanti al curatore fallimentare, aveva dichiarato che nessun dipendente della Mult.Ser.Fer. era mai passato alla Coop. Ser.fer., essendo transitati solo i dipendenti della Labor e della Cidap: tuttavia, dall'analisi della tabella di riepilogo dei rapporti di lavoro dipendente allegati alla consulenza

emergeva che, al contrario, 58 dipendenti erano transitati dalla Mult.Ser.Fer. alla Coop. Ser.Fer., passando prima dalla Labor, e altri 12 passando dalla Cidap.

Secondo la ricostruzione della consulente del Pubblico Ministero, già dal 2011 il core business della Coop. Ser.Fer. era rappresentato dai servizi resi in ambito ferroviario, inizialmente svolti dalla società cooperativa dichiarata fallita, e successivamente transitati alla predetta società, rispetto alla quale veniva evidenziato il ricorso, già nel 2014, ai contratti di solidarietà per 63 lavoratori, prorogato fino al 12 agosto 2016, nonché una sensibile crescita dell'indebitamento nei confronti dell'Erario, degli istituti di previdenza e verso i dipendenti.

Dall'analisi della documentazione in atti e dal ricorso promosso ai sensi dell'articolo 93 l. fall. da C.N.C.P., emergeva che nel tempo il Consorzio aveva stipulato con RFI S.p.a., Trenitalia s.p.a. e Ferservizi s.p.a. una serie contratti tra i quali:

- contratto n. 2460/2006 del 29 marzo 2006, con cui Trenitalia affidava al Consorzio, per il periodo 1.3.2006-28.2.2009 l'esecuzione dei servizi di carico/scarico mezzi al seguito, presenziamento sale di attesa, assistenza ai disabili, fattorinaggio e manovalanza per un corrispettivo, per l'intero periodo, pari a 15.473.000 €. Con lettera prot. 1354 del 6.3.2006 il C.N.C.P. affidava alla consorziata Mult.Ser.Fer. l'esecuzione di parte di questi servizi per il corrispettivo annuo di 290.000,00 € oltre IVA;

- contratto n. 23/2006 del 4.4.2006, con il quale RFI affidava al Consorzio, quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Team Service Scarl, C.I.C.L.A.T. Soc. Coop., L'Operosa Scarl, Co.l.ser Servizi Scarl e Consorzio Miles Servizi Integrati, per il periodo di tre anni, l'esecuzione dei servizi di pulizia, mantenimento del decoro, raccolta e smaltimento rifiuti e servizio pronto intervento, per il corrispettivo presunto annuo di 2.181.886 €. Con lettera prot. 1803 del 5.5.2006 il C.N.C.P. affidava alla consorziata Mult.Ser.fer. l'esecuzione di parte di questi servizi per il corrispettivo annuo di 663.000 € oltre iva;

- contratto n. 10/2012 del 24.4.2012 con il quale RFI affidava al Consorzio, per il periodo di tre anni (1.3.2012-28.2.2015), l'esecuzione dei servizi di pulizia, mantenimento del decoro, raccolta e smaltimento rifiuti, servizio di pronto intervento, al corrispettivo mensile di 105.000 € equivalente a un corrispettivo annuo di 1.260.000 €.

Con riferimento alle medesime prestazioni, per i periodi successivi erano stati rinvenuti dei contratti di affidamento alla Coop. Ser.fer. Calabria:

- contratto di subappalto del 1.4.2014 con cui il Consorzio affidava alla predetta cooperativa l'esecuzione del contratto di appalto stipulato con RFI per l'espletamento dei medesimi servizi oggetto del contratto n. 2460/2006;

- contratto di fitto di ramo di azienda del 24.6.2014 con cui il Consorzio affittava alla Cooperativa il ramo di azienda avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto n. 10/2012 del 24.4.2012. Con atto del 4 agosto 2014 RFI accettava il subentro nel contratto di appalto dell'affittuaria Coop. Ser.Fer. Calabria.

Tale passaggio di contratti, secondo la ricostruzione della consulente, denotava il sostanziale trasferimento di azienda, originariamente di spettanza della Mult.Ser.Fer., in assenza di un formale contratto di cessione e di corrispettivo: fenomeno attestato dal trasferimento dei dipendenti della Mult.Ser.Fer. prima alla Labor e poi alla Coop. Ser.fer., come emerso dall'analisi della documentazione in atti, attestante la circostanza che 48 soggetti erano stati dipendenti di tutte e tre le cooperative, due solo della Mult.Ser.Fer. e della Labor, dieci della Mult.Ser.Fer. e poi della Coop. Ser.fer., cinque della Labor e della Coop. Ser.fer., dodici della Mult.Ser.Fer., della Cidap e poi della Coop. Ser.fer.

Altro elemento valorizzato in tale senso era il trasferimento del fatturato connesso agli appalti dalla Mult.Ser.Fer. alla Coop. Ser.fer., oltre alla detenzione da parte di quest'ultima della documentazione di spettanza della fallita, che in occasione della perquisizione del 16 settembre 2015 era stata rinvenuta presso la sede operativa di Villa San Giovanni, Largo Salvatore Delfino.

La consulenza dava atto della circostanza che la consistenza e la qualità della documentazione contabile consegnata al curatore non era sufficiente ad accertare la consistenza patrimoniale della società e le singole operazioni.

Con riferimento all'ammontare del passivo, la consulente evidenziava che era stato accertato un passivo di 9.784.889,75 €, di cui 9.026.575,00 € riconosciuto in via privilegiata, e 758.325,00 € in via chirografaria. Tale passivo si era formato, in maniera più consistente, pari al 87 %, nel periodo 2006-2012, e la maggior parte del credito ammesso al passivo era costituito da tributi e contributi, per un ammontare di 8.231.696,00 euro, come documentato dalle domande di ammissione presentate da Equitalia sud spa. Per il resto il passivo era costituito da debiti nei confronti di lavoratori dipendenti (86) che avevano presentato relativa domanda di ammissione, oltre alle ulteriori 16 domande presentate, tra gli altri, da avvocati, dal C.N.C.P. e dallo stesso Chiriaco Egidio.

Ancora, l'elaborato tecnico rilevava che la procedura fallimentare aveva acquisito un attivo per un complessivo importo di 38.352 €, di cui la parte effettivamente liquidato pari ad euro 1.000,00, derivante dalla vendita dei beni mobili e degli arredi di modesto valore rinvenuti in sede di inventario del 10 novembre 2014. Si dava atto della circostanza che l'INPS si era riconosciuta debitrice della società fallita per l'importo di 355.281,00 €, evidenziando comunque che tale credito era stato oggetto dell'atto di cessione del 8 novembre 2013 avverso il quale era stata esercitata un'azione revocatoria. Tuttavia, veniva evidenziato che il fallimento non aveva incassato queste somme e che l'INPS si era

opposta ai decreti ingiuntivi ottenuti dai cessionari. In ogni caso, con riferimento al credito della fallita nei confronti dell'INPS, tenuto conto della documentazione acquisita, attestante anche il debito della Mult.Ser.Fer. non ancora insinuato, la consulente riteneva di potere, in via prudenziale, quantificare il credito in questione nella misura di 20.829,00 euro. Si dava atto dei due crediti, indicati dalla curatrice, vantati dalla cooperativa nei confronti di altri soggetti, attestati da decreti ingiuntivi definitivi per l'importo complessivo di 16.523,00 €. Pertanto, secondo la consulente il deficit fallimentare e il conseguente danno per i creditori andava determinato nella misura di 9.746.548 €, pari alla differenza tra l'attivo acquisito (ritenuto pari a 38.352,00 euro) e il passivo accertato.

Dall'esame congiunto degli estratti conto di entrambi i rapporti intrattenuti dalla società presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Carime emergeva che nei periodi documentati la società fallita aveva registrato incassi nei suddetti conti per un ammontare di 11.609.490,00 €, costituiti in via prevalente da incassi fatture cliente, principalmente dal C.N.C.P. La differenza tra l'ammontare degli incassi e del fatturato prima riportato dalla consulente veniva ricondotta al fatto che quest'ultimo era stato tratto dall'elaborazione delle fatture vendite in atti, le quali non risultavano complete, a differenza degli estratti conto, ritenuti invece completi, da cui veniva desunto il dato incassi.

Le somme incassate erano state destinate nel tempo al pagamento degli stipendi in misura prevalente, delle imposte e delle tasse, delle consulenze professionali e altro. A ciò veniva aggiunto, comunque, il prelevamento di contanti allo sportello nella misura di 432.132,00 euro, nonché i prelevamenti privi di documentazione bancario-contabile a supporto per 1.415.601,00 €.

Escussa in dibattimento, la consulente del Pubblico Ministero, su domanda della difesa dell'imputato Nompenso in ordine all'affermazione contenuta nell'elaborato tecnico relativa all'irregolarità dei passaggi dei lavoratori da una società cooperativa ad un'altra, giustificava tale sua affermazione evidenziando il carattere fraudolento del trasferimento dell'azienda da una compagine sociale ad un'altra, senza la previsione di alcun corrispettivo che giustificasse dal punto di vista economico tale operazione, al solo fine di depauperare il patrimonio della società poi dichiarata fallita, avente una consistente posizione debitoria, senza, tuttavia, nulla riferire in ordine alla sussistenza e all'operatività, nell'ambito degli appalti affidati da Trenitalia, della contrattazione collettiva nazionale e dell'accordo di confluenza.

Su domanda del difensore dell'imputato Chiriaco Egidio, precisava che aveva desunto la successione aziendale della Coop. Ser.Fer. Calabria alla Mult.Ser.Fer., con a capo sempre il Chiriaco, da due elementi: l'identità dell'oggetto sociale dei contratti, stipulati tra Ferrovie dello Stato e il C.N.C.P., subaffidati alle cooperative predette, nonché il transito di tutti i dipendenti da una cooperativa all'altra, pur affermando la diversità dei contratti di volta in volta oggetto di affidamento da parte del Consorzio, aggiudicatario dell'appalto, a seguito di gara bandita da RFI.

Ancora, riferiva che Mult.Ser.Fer. aveva ottenuto l'affidamento del contratto che il C.N.C.P. si era aggiudicato nel 2006, ma non sapeva se prima di tale fatto vi fosse un'altra società che aveva ottenuto un appalto con i medesimi servizi, ovvero Consorzio Sud, né se i lavoratori di quest'ultimo fossero stati licenziati alla fine della commessa, ammettendo di non essere al corrente dell'esistenza e operatività della clausola sociale.

Aggiungeva che il contratto la cui esecuzione era stata affidata a Mult.Ser.Fer. era cessato nel 2012, ed RFI aveva indetto una nuova gara di appalto, avente ad oggetto i medesimi servizi, che sempre il C.N.C.P. si aggiudicava, affidandone l'esecuzione alla società cooperativa consorziata Labor, che era obbligata ad assumere i lavoratori della Mult.Ser.Fer., licenziati per cessazione della commessa, anche se non riconduceva tale obbligo all'operatività della clausola sociale. Riferiva che il contratto affidato alla Labor, il n. 10/2012, era cessato prima della scadenza del termine, nel 2014 anziché nel 2015, ma non era in grado di riferire in ordine ai motivi di tale cessazione anticipata, né in relazione alle successive determinazioni del C.N.C.P., non avendo documentazione sulla predetta società e su tale circostanza.

Ancora, rilevava che dopo la "restituzione" dell'appalto da parte della Labor, il Consorzio aveva proposto a RFI di operare un fitto di ramo di azienda, avente ad oggetto i lavori non più eseguiti dalla Labor, a favore della società non consorziata Coop. Ser.Fer. Calabria, con la quale il Consorzio aveva già rapporti commerciali, per l'esecuzione di un appalto in Sicilia. Affermava che il Chiriaco non ricopriva, nel 2014, alcun ruolo all'interno del C.N.C.P., avendo fatto parte della compagine sociale del predetto consorzio solo fino a quando la Mult.Ser.Fer. era una consorziata, quindi dal 2007 al 2012. In ogni caso, non era al corrente del corrispettivo ottenuto da C.N.C.P. dall'operazione in questione, evidenziando come le conclusioni cui era giunta nella consulenza erano il frutto dell'analisi della documentazione a sua disposizione.

In relazione a quanto rilevato nella consulenza in ordine all'assenza di redditività e all'eccessivo costo del personale, la teste riferiva che il risultato operativo della società era stato per molti anni negativo: pur ammettendo che il core business della cooperativa era costituito dal rapporto con C.N.C.P., dichiarava di non essere al corrente del fatto che il costo del personale era divenuto maggiore dei ricavi e se ciò fosse determinato dalla riduzione della commesse operata da RFI, non avendo letto il contenuto dei contratti in questione.

Affermava che, comunque, la società cooperativa, nonostante il calo di redditività, aveva garantito ai lavoratori la stessa entità del salario, attivando gli ammortizzatori sociali, come tutte le aziende operanti nel settore pubblico, aggiungendo di essere al corrente del fatto che il pagamento delle fatture da parte di RFI avveniva in ritardo, determinando le manifestazioni dei lavoratori. Riferiva di avere

desunto il mancato pagamento delle ultime retribuzioni ai lavoratori dal fatto che questi ultimi erano stati ammessi al passivo, sul quale si era formato il giudicato.

Con riferimento alla cessione del credito, dichiarava di non sapere se il verbale del consiglio di amministrazione del 6 novembre 2013, con il quale veniva deliberato tale atto, fosse stato preceduto da un incontro sindacale tra tutti i lavoratori e i rappresentanti sindacali volto a trovare un accordo per la liquidazione delle spettanze di ognuno in punto di TFR, confermando, comunque, che il Chiriaco, quale socio lavoratore della cooperativa, era creditore nei confronti della società, essendo anche stato ammesso al passivo. Affermava, inoltre, che il DURC di Mult.Ser.Fer. doveva essere necessariamente regolare se l'INPS aveva accertato l'esistenza di un credito.

In relazione alla condotta di distrazione di somme di denaro oggetto di contestazione, riferiva che in ordine ad 851 operazioni bancarie, compiute dal 2006 al 2011, non era stata rinvenuta documentazione di supporto e non vi era il libro giornale, necessario per comprenderne la giustificazione, ammettendo di non avere compiuto ulteriori accertamenti bancari oltre le acquisizioni della PG. Allo stesso arco temporale riconduceva i prelevamenti in contanti non giustificati per oltre 430.000,00 euro oggetto, anch'essi di contestazione, rispetto ai quali rilevava la mancanza di documenti giustificativi che ne consentissero la riconduzione all'attività aziendale.

All'udienza del 22 gennaio 2024 veniva escusso il teste a carico Facciolo Giuseppe, il quale dichiarava di essere stato dipendente della cooperativa Mult.Ser.Fer. dal 2005 al 2013/2014, di avere rivestito la carica di vicepresidente dal 2005 al 2008, aggiungendo che successivamente non era stata svolta alcuna riunione per la conferma della carica in questione. Gli veniva sottoposta in visione la delibera assembleare del 10 luglio 2005, con quale veniva nominato vicepresidente, nonché la delibera del 15 settembre del 2011, da cui risultava il rinnovo della sua carica, nonché lo svolgimento da parte sua della funzione di segretario, che tuttavia non riconosceva. Affermava di non ricordare se dal 2008 in poi non si erano svolte assemblee e specificava di sapere di non ricoprire più il ruolo di vicepresidente per scadenza dell'incarico. A seguito di contestazione del Pubblico Ministero, comunque, confermava di non avere presenziato all'assemblea oggetto del verbale del 2011, nel corso della quale avrebbe svolto pure la funzione di segretario.

Su domanda della difesa dell'imputato Chiriaco Egidio, dichiarava di ricordare che i soci della Mult.Ser.Fer. fossero più di 9, circa una ventina. Su contestazione del difensore, riferiva di ricordare un accesso degli Ispettori del lavoro, avvenuto nel 2011, presso la sede di via Barlaam, nel corso del quale si era interfacciato con gli Ispettori intervenuti solo in quanto socio lavoratore presente sul luogo, anche se non ricordava che fossero presenti anche Barresi Santo e Lacava Antonino. A fronte della circostanza per cui, dal verbale redatto dagli Ispettori il 14 dicembre 2011, emergeva che il teste si era qualificato come vicepresidente, il Facciolo dichiarava di avere tenuto probabilmente un

atteggiamento che desse quell'impressione, in considerazione della sua intenzione di interessarsi della situazione critica che stavano vivendo. In sede di riesame, evidenziava che dopo il 2008 aveva continuato a mantenere la carica di responsabile dei servizi, stando in contatto, per tale motivo, con i committenti.

Su domanda del difensore dell'imputato Chiriaco, riferiva che dopo il 2008 i soci lavoratori chiedevano a quest'ultimo di fare una riunione per le nomine, ricevendo, come risposta, continui rinvii. Ancora, affermava di venire pagato in ritardo, come tutti gli altri lavoratori, con i quali discutevano della situazione spesso, confermando, comunque, che tale ritardo era connesso al ritardato pagamento da parte del C.N.C.P., e che, in alcuni casi, aveva determinato degli scioperi, all'esito dei quali ricevevano i pagamenti.

Su domanda del Presidente del Tribunale, riferiva che era Chiriaco Egidio a comunicare loro dell'arrivo del denaro da parte del Consorzio, confermando quanto dallo stesso dichiarato nel corso delle indagini in ordine al fatto che il debito della Mult.Ser.Fer. nei confronti dell'Erario era connesso al fatto che il corrispettivo versato dal Consorzio era appena sufficiente per pagare gli stipendi ai lavoratori.

Barresi Santo, escusso all'udienza del 22 gennaio 2024, dichiarava di essere stato assunto nel 1979 dalla società cooperativa denominata La Proletaria, divenuta Mult.Ser.Fer. successivamente al subentro di Chiriaco Egidio quale presidente, rimanendo dipendente della suddetta società fino al 2012. Affermava che aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dal 2005 al 2008, quando decadevano tutte le cariche e non venivano più tenute riunioni per il relativo rinnovo, evidenziando di non avere presenziato a quelle oggetto dei verbali sequestrati e di avere continuato, comunque, a lavorare sotto la gestione di Chiriaco Egidio.

In sede di controesame, oltre a precisare di avere sporto querela contro ignoti, in data 15 giugno 2015, per tutelarsi, dopo avere preso atto del fallimento della Mult.Ser.Fer. - in quanto sentito dal curatore fallimentare nel febbraio 2015 -, dato che risultava comparire in dei verbali di riunione a cui non aveva preso parte, dichiarava di essere stato sempre pagato dal Chiriaco, anche se alcune volte in ritardo. Riferiva di non ricordare l'accesso degli Ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro nella sede della cooperativa, né dell'accordo sindacale relativo ad una compensazione con i lavoratori del 2012.

Anche Lacava Antonino Giovanni, escusso alla medesima udienza, affermava di avere ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dal 2005 al 2008, precisando di essere stato assunto nel 2000, come socio operaio, fino al 2014. Affermava di avere sporto denuncia perché, tramite la Guardia di finanza, dopo il fallimento della società, era venuto a conoscenza del fatto che ancora nel 2012 risultava componente del consiglio di amministrazione della cooperativa sebbene non avesse

partecipato ad alcuna riunione dal 2008 in poi. Dichiarava che a partire dal 2012 era divenuto lavoratore della Labor e di non essere a conoscenza della cessione di crediti vantati dalla cooperativa nei confronti dell'INPS.

In sede di controesame dichiarava che il numero dei soci della cooperativa fosse pari a 21, compreso l'imputato e aggiungeva che dal 2008 in poi non aveva chiesto più alcuna informazione in ordine alla compagine direttiva sociale al Chiriaco. Riferiva che, sebbene in ritardo -connesso al ritardato pagamento da parte di Ferrovie dello Stato -, gli stipendi venivano pagati ai dipendenti. Confermava quanto dichiarato in sede di sit in ordine ai passaggi diretti dei lavoratori tra le diverse società subentrate nel contratto di appalto sulla base della clausola sociale e della normativa lavoristica. Affermava di non ricordare l'accesso degli Ispettori del Lavoro del dicembre del 2011 e della sua presenza nella sede della società cooperativa, nonostante ciò risultasse dal verbale acquisito al fascicolo per il dibattimento.

All'udienza del 22 aprile 2024 veniva escusso il teste a discarico Fabrizio Bartolucci, direttore tecnico, dal 2002 al 2017, del C.N.C.P., il quale riferiva che nella sua qualità si occupava di gestire i rapporti interfaccia tra i clienti e le consorziate, tra le quali vi era la società cooperativa Mult.Ser.Fer. Affermava che nel 2006 il Consorzio per cui lavorava, in associazione temporanea di imprese con altri soggetti, si era aggiudicato l'appalto bandito da RFI avente ad oggetto i servizi di pulizia e di mantenimento del decoro delle stazioni ferroviarie- implicante anche attività di piccola manutenzione -, di tutta la Calabria, che costituiva un lotto unico. Il contratto di appalto stipulato, il n. 23/2006, aveva, come generalmente accadeva, la durata di 4 anni, con la previsione di 2 anni di proroga: sul punto, precisava che normalmente si arrivava alla fine del periodo di proroga, anche se tale circostanza era connessa alla capacità dell'impresa che eseguiva l'appalto di garantire l'erogazione delle prestazioni, atteso che in caso contrario l'appaltante non esercitava la facoltà di proroga. Dichiarava che, prima dell'aggiudicazione da parte di C.N.C.P., i medesimi servizi erano stati oggetto di appalto, indetto sempre da RFI, aggiudicato a Consorzio Sud - ovvero uno dei quattro consorzi operanti nel settore in questione su tutto il territorio italiano, C.N.C.P., Consorzio Sud, CNE di Milano e Centro Nord-Ovest -, che a sua volta aveva affidato l'esecuzione dei servizi alla consorziata CEIAS di Bari. Aggiungeva che il C.N.C.P. aveva affidato lo svolgimento dell'appalto aggiudicatosi nel 2006 alla Mult.Ser.Fer., unica delle sessanta società consorziate operante sul territorio calabrese, ove avrebbero dovuto essere erogati i servizi. Ancora, riferiva che a tutti gli appalti del gruppo FS, di cui faceva parte RFI, si applicava la clausola sociale, in base alla quale, al termine naturale del contratto le imprese subentranti sono obbligate ad assumere i lavoratori indicati dalle imprese uscenti: infatti, circa nove mesi prima dell'indizione di una gara la stazione appaltante chiede all'impresa affidataria l'elenco del personale in forza, con l'indicazione delle generalità dei lavoratori, del relativo livello,

della tipologia di contratto collettivo applicato e di contratto di lavoro stipulato, in quanto personale in forza all'appalto oggetto di attribuzione, considerato intoccabile, che viene licenziato dall'impresa uscente e riassunto ex novo dall'impresa entrante, in forza dell'obbligo contrattuale. Nelle operazioni di passaggio sopra indicate intervengono anche le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori, con le quali vengono firmati dei verbali aventi ad oggetto gli accordi raggiunti.

Inoltre, riferiva che il costo principale che l'impresa doveva affrontare nell'esecuzione dell'appalto in questione era quello connesso alla manodopera, nella misura dell'80-85 %, e che Chiriaco Egidio era il presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa Mult.Ser.Fer. alla quale il C.N.C.P., che si era aggiudicato l'appalto in questione nel 2006, aveva affidato l'esecuzione di quest'ultimo, tramite una lettera di affidamento - riportante il contenuto principale del contratto di appalto intercorso tra l'aggiudicataria e la stazione appaltante, RFI -, con la quale veniva regolamentato il rapporto tra il consorzio e la consorziata. Specificava che il Consorzio procedeva ad emettere fattura nei confronti di RFI solo nel momento in cui quest'ultima emetteva un documento denominato "entrata merci" attestante l'ammontare di quanto dovuto per il mese di attività.

Ricordava di manifestazioni dei lavoratori della consorziata connesse al ritardo nei pagamenti degli stipendi, che riconduceva al complesso meccanismo del pagamento del corrispettivo della commessa e al ritardo - determinato o da problemi tecnici o da ritardi nella ricezione di documenti come il DURC -, di RFI nei pagamenti effettuati al C.N.C.P., che poi a sua volta, pagava la cooperativa consorziata, per i quali era già previsto un termine di 90 giorni dall'emissione della fattura da parte di quest'ultima. Aggiungeva che le agitazioni dei lavoratori, che spesso determinavano il blocco del servizio, implicavano l'applicazione di penali alla cooperativa consorziata, che si traduceva nella riduzione del corrispettivo relativo alla mensilità successiva. In ogni caso, rilevava, come tali circostanze si verificavano nell'ambito delle imprese di piccole dimensioni, che non erano in condizioni di potere anticipare consistenti somme di denaro, lavorando "di cassa". A fronte di tale situazione il C.N.C.P. interveniva in alcuni casi anticipando somme rispetto all'entrata merci, anche se non costituiva una soluzione sempre praticabile.

Il teste riferiva che nel 2012 era stata indetta un'altra gara, definita in gergo gara portafoglio, avente ad oggetto un nuovo appalto, il n. 10/2012, che pur riguardando i medesimi servizi, era comunque un contratto autonomo e non una prosecuzione del primo, dato che l'area era stata divisa in due lotti: C.N.C.P. - in questo caso singolarmente e non in ATI-, che aveva già partecipato alla gara precedente e aveva lavorato con quella committenza, si era aggiudicato l'appalto relativo al lotto 1, ricomprendente la parte sud della Calabria, e lo aveva affidato alla cooperativa consorziata Labor, di Napoli, sia perché il presidente di quest'ultima, Barone Stanislao, era vicepresidente del Consorzio, sia perché c'era da garantire alla predetta cooperativa, che era uscente da altri appalti in territorio

campano, il medesimo livello di fatturato, in deroga alla regola di assegnazione per competenza territoriale stabilita nel regolamento interno. Aggiungeva che l'appalto del 2012 era migliore rispetto a quello del 2006, in quanto era stata meglio redatta l'offerta, in considerazione dell'attività già svolta e, dunque, della consapevolezza delle redditività della commessa, oltre che della circostanza che il Consorzio si era aggiudicato l'appalto da solo.

Successivamente, però, l'appalto veniva affidato ad un'altra cooperativa: sul punto, evidenziava che il contratto prevedeva l'obbligo per l'impresa di istituire una sede operativa stabile in prossimità della sede della stazione appaltante, in questo caso RFI Reggio Calabria, in modo da consentire la rapida soluzione delle questioni che potevano sorgere, e che nel caso della Labor, pur essendo stata formalmente istituita una sede stabile a Reggio Calabria, il management della società operava a Napoli, per cui RFI aveva invitato il Consorzio a valutare l'opportunità di cambiare la consorziata a cui era stata affidata l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, si procedeva a stipulare un affitto di ramo d'azienda, autorizzato da RFI, alla società cooperativa Coop. Ser.Fer. Calabria, che non era una consorziata del C.N.C.P., ma rappresentava una società ritenuta valida, dato che aveva lavorato per quest'ultimo in Sicilia, svolgendo il servizio di assistenza alle persone con ridotta mobilità. Nel periodo in cui si verificava tale passaggio Chiriaco Egidio non aveva alcun ruolo all'interno del C.N.C.P, avendo fatto parte del consiglio di amministrazione negli anni precedenti. Precisava che anche la Coop. Ser.Fer., a seguito del fitto di ramo di azienda, in forza della clausola sociale, era obbligata ad assumere i lavoratori licenziati dall'impresa Labor uscente, i quali, ribadiva, appartenevano all'appalto, ed evidenziava che anche in ordine all'appalto del 2012 si erano svolte le procedure sopra rassegnate che implicavano il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

D'Agostino Tommasina Augusta, teste a discarico escussa alla medesima udienza, affermava di avere ricoperto, in ordine al fallimento della società cooperativa Mult.Ser.Fer., il ruolo di segretaria della curatrice fallimentare, dott.ssa Scali, e che, in tale veste, oltre a fare le comunicazioni iniziali della procedura, aveva inviato una mail, in data 29 aprile 2014, allo studio De Fazio Associati – acquisita al fascicolo per il dibattimento -, nella quale chiedeva la documentazione di cui la curatrice aveva necessità per la redazione della relazione ex art. 33 l. fall., e che riteneva fosse stata inviata alla Scali.

Bellini Michele, escusso sempre alla medesima udienza, riferiva di essere stato direttore bancario della filiale della Monte dei Paschi di Siena di c.so Garibaldi a Reggio Calabria e dichiarava di ricordare di un'interlocuzione avuta con i difensori di Chiriaco Egidio avente ad oggetto la richiesta di una cospicua documentazione bancaria, anche se non in modo specifico, atteso che la banca era destinataria di molteplici richieste in tale senso.

Il teste a discarico Attinà Alessandro riferiva di svolgere da circa 20-25 anni l'attività di Ispettore presso l'INPS di Reggio Calabria, e di essersi occupato di una pratica relativa alla società Mult.Ser.Fer., provvedendo ad effettuare, a seguito di segnalazione della Direzione Provinciale dell'INPS, dei recuperi contributivi e di altri emolumenti dovuti ai lavoratori.

All'udienza del 9 settembre 2024 veniva escusso il teste a difesa Surace Antonia Maria Grazia, che dal 2007, quale Vice Prefetto Aggiunto, aveva ricoperto il ruolo di dirigente dello staff dell'Ufficio di Gabinetto, con il compito di condurre le mediazioni dei conflitti sociali. Dichiarava di conoscere la società Mult.Ser.Fer, di cui si era occupata personalmente, avendo seguito le vertenze dei lavoratori con la ditta: specificava, infatti, come i dipendenti, dal 2007 al 2011, continuamente lamentavano la mancata corresponsione dello stipendio, da cui scaturivano manifestazioni di protesta. Sul punto, ricordava che il 9 dicembre del 2010, a causa della mancata corresponsione di quattro mensilità, 20 lavoratori della Mult.Ser.Fer. avevano occupato i binari, tanto da far intervenire gli agenti della Questura che, tramite un'opera di persuasione, avevano convinto i lavoratori ad abbandonare la strada ferrata per recarsi in Prefettura, dove esponevano le loro ragioni. Riferiva di un altro significativo episodio avvenuto il 21 febbraio del 2011, quando 50 lavoratori della stessa società avevano manifestato presso la stazione ferroviaria di Reggio Calabria Centrale, sia per la mancata corresponsione degli stipendi dei mesi precedenti, sia per la mancata regolarizzazione della posizione contributiva. Infine, ricordava che il 14 settembre del 2011 i lavoratori si erano incatenati davanti agli uffici amministrativi delle Ferrovie dello Stato. A fronte di tali situazioni la Prefettura, non potendo adottare provvedimenti, aveva svolto un ruolo di conciliazione, organizzando incontri tra il signor Chiriaco e il Consorzio di cui faceva parte la cooperativa, nella persona del dottor De Santis, da cui la Mult.Ser.Fer. doveva ricevere la provvista necessaria per il pagamento degli stipendi, dovendo, a sua volta, ricevere il pagamento da RFI: quest'ultima, infatti, doveva effettuare l'entrata merci da trasmettere alla cooperativa dopo aver verificato la regolarità delle fatture, e poi pagare quanto dovuto al Consorzio, secondo una procedura complicata che poteva determinare dei ritardi, a causa dei quali il Chiriaco non era in condizione di pagare i lavoratori. Confermava che la sua interlocuzione con il presidente del C.N.C.P., il dottor De Santis, era dovuta proprio alla necessità di far fronte alle proteste dei lavoratori per i ritardi nella ricezione degli stipendi.

Circa le modalità di intervento del presidente del Consorzio, evidenziava di avere ritrovato una nota del 16 dicembre 2010, successiva all'occupazione dei binari, con la quale il De Santis comunicava alla banca MPS di avere inviato un bonifico di 100.000,00 € a favore della cooperativa consorziata che doveva essere utilizzato per coprire i salari dei lavoratori, specificando che si trattava di un'anticipazione rispetto quanto dovuto alla Mult.Ser.Fer. sui pagamenti non ancora pervenuti da

RFI che, sulla base di notizie informali, sarebbero stati rimessi entro la fine del 2010 o la prima decade di gennaio 2011.

Confermava che a seguito delle interlocuzioni organizzate anche dalla Prefettura le manifestazioni dei lavoratori rientravano.

Su domanda del Presidente del Tribunale, riferiva che i lavoratori della Mult.Ser.Fer., unica consorziata per tutto il territorio della Calabria, corrispondevano a quelli che erano stati, nel 2006, licenziati da CEIAS di Bari, precedente società esecutrice della commessa, indicati nella comunicazione effettuata alla Prefettura, e che erano stati assunti senza soluzione di continuità dalla cooperativa fallita, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

La testimone a discarico, Angelica Gattuso, escussa alla medesima udienza, dichiarava di essere una dipendente della Banca Monte dei Paschi dal 1996, specificando di essere passata da Anton Veneta a Monte Paschi nel 2008. Dichiarava di avere conosciuto la società cooperativa Multi.Ser.Fer. quando era stata trasferita all'agenzia avente sede sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, tra il 2009 e il 2010, precisando che la predetta cooperativa costituiva una di quelle aziende da lei seguita, essendo un gestore small business. In tale contesto aveva conosciuto Egidio Chiriaco, quale legale rappresentante della cooperativa, il quale si presentava in agenzia per fare disposizioni di bonifico, prelevare carnet di assegni e tutte le altre operazioni bancarie, comprese eventuali richieste rivolte al titolare della filiale. Specificava, comunque, che non si occupava dei prelievi in contanti dallo sportello, per i quali il Chiriaco si rivolgeva ai colleghi che svolgevano il servizio di cassa. Ricordava che quest'ultimo aveva problemi per pagare gli stipendi, evidenziando che si trovava in una situazione di affanno e che, per eseguire il versamento dei salari ai lavoratori, aveva fatto ricorso a delle forme di credito come il factor. Su domanda del Pubblico Ministero, affermava che all'epoca dei fatti era possibile eseguire dei prelievi all'ATM per un ammontare massimo di 250,00 €, aggiungendo che era sempre il Chiriaco ad interloquire con lei in ordine all'operatività dei conti della società cooperativa. Non ricordava se quest'ultima avesse altri conti correnti aperti presso la sua filiale e se fossero stati eseguiti pignoramenti sul conto corrente intestato alla Mult.Ser.Fer. In sede di riesame, confermava l'utilizzo da parte della società cooperativa del sistema definito factor, ovvero di anticipazione delle fatture di RFI - che aveva, comunque, un suo costo-, necessario per ottenere, in via anticipata rispetto al pagamento, la liquidità relativa alla fattura, in modo da far fronte alle necessità dell'azienda, tra le quali il pagamento degli stipendi dei lavoratori.

La teste a discarico, Braganò Lucia, escussa all'udienza dibattimentale del 24 marzo 2025, dichiarava di ricoprire, nel 2011, l'incarico di Ispettore del lavoro, qualifica con la quale aveva svolto un accesso ispettivo, in data 14 dicembre 2011, presso la stazione di Villa San Giovanni, per verificare se i lavoratori della società Mult.Ser.Fer. fossero in contratto di solidarietà, e specificamente se ci

fosse un'effettiva riduzione di lavoro. Affermava che in quell'occasione avevano interloquito con Facciolo Giuseppe, il quale aveva dichiarato di essere il vicepresidente della società cooperativa, tanto che gli era stato rilasciato il verbale di ispezione. Inoltre, avevano acquisito le dichiarazioni dei lavoratori Lacava Antonino e Barresi Santo. All'esito dell'ispezione avevano accertato la effettiva riduzione del lavoro, quale condizione necessaria per ottenere il denaro dal Ministero.

Il teste a discarico Calluso Antonino Angelo, escusso alla medesima udienza, riferiva di avere svolto attività lavorativa presso RFI con l'incarico di Direttore Compartimentale Movimento, anche nel 2006 e fino al 2010, e di ricordare che la Mult.Ser.Fer. era la società cooperativa, associata al C.N.C.P., cui era stata affidata l'esecuzione dell'appalto che quest'ultimo si era aggiudicato. Tuttavia, non era in grado di riferire alcunché a tale proposito.

Barbaro Lucia, teste a discarico, riferiva di occuparsi della gestione dei contratti per conto di RFI, rappresentando l'interfaccia aziendale rispetto alle ditte appaltatrici: in tale veste, quindi, gestiva l'esecuzione quotidiana dell'appalto, risultando estranea allo svolgimento delle procedure concorsuali e alle aggiudicazioni. Dichiarava di conoscere la società cooperativa Mult.Ser.Fer., quale associata al C.N.C.P., che si era aggiudicato l'appalto, ma di non avere avuto modo di interfacciarsi, in fase esecutiva, con le rappresentanze sindacali in ordine alla tutela dei diritti dei lavoratori. Infatti, per il suo ruolo, interloquiva solo con il caposquadra o con il responsabile del contratto.

Con riferimento ai testi a discarico Filardo Francesco e De Felice Giuseppe, veniva acquisito il verbale di trascrizione dell'udienza del 19 gennaio 2015, nell'ambito del proc. pen. n. 910/2013 RGT, avente ad oggetto la relativa escussione orale. Filardo Francesco riferiva di svolgere l'attività di responsabile della qualità e del mantenimento del decoro per le aziende esecutrici degli appalti banditi da Ferrovie dello Stato, nonché di essere un ex dipendente della società cooperativa Mult.Ser.Fer., alle cui dipendenze aveva cominciato a lavorare nel 2006, a seguito di un passaggio diretto senza soluzione di continuità. Precisava che dal 1982 al dicembre 2014 aveva fatto parte del sindacato Filt-CGIL Calabria e che erano state svolte diverse trattative con il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi di Roma. Dichiarava di essere al corrente del rapporto sussistente tra il predetto Consorzio e la società Mult.Ser.Fer., atteso che il primo si era aggiudicato l'appalto nel 2006, affidandone l'esecuzione alla seconda, quale propria associata. L'oggetto dell'appalto era costituito dalla pulizia e dal mantenimento del decoro di tutte le stazioni del Lotto Calabria DRF1, che comprendeva Lamezia Terme, Gioia Tauro, Rosarno, Palmi, Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, Cannitello: dunque, tutte le stazioni percorse dalla ferrovia fino a Crotone. Ancora riferiva che, in relazione a tale commessa, vi erano stati problemi economici, in quanto, al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre ai lavoratori previsti nell'allegato "L", la cooperativa era stata costretta ad assumere circa 21 lavoratori in più, rispetto agli 80 che erano a base di gara. Specificava che vi era un obbligo per la

società appaltatrice di assumere i dipendenti, in forza della clausola sociale, normativamente prevista, che riconosceva ai lavoratori di quell'appalto il diritto di passare, senza soluzione di continuità, da quella uscente alla nuova affidataria: obbligo, peraltro, sancito anche dal contratto di appalto. I lavoratori in esubero rispetto agli 80 indicati nell'allegato "L" comportavano che i corrispettivi previsti per l'appalto non erano sufficienti a coprire il costo complessivo del lavoro e, quindi, al pagamento degli stipendi: Ferrovie dello Stato si era impegnata ad erogare delle commesse in più, per garantire i salari, immediatamente dopo maggio del 2006, ovvero il momento dell'affidamento dell'appalto; tuttavia, non aveva mai adempiuto a tale promessa. Tale situazione era la causa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi, dovuta anche al fatto che a partire dal 2007 Ferrovie dello Stato aveva proceduto al taglio dei servizi: sul punto, evidenziava che era stato venduto l'Ufficio Compartimentale alla Provincia, con la conseguenza che venivano meno alcuni uffici prima puliti da Mult.Ser.Fer. Inoltre, era stato eliminato anche il servizio della pulizia delle scale mobili.

Stante la situazione, la cooperativa aveva chiesto la sottoscrizione dei contratti di solidarietà, ovvero una forma di ammortizzatore sociale che prevede la riduzione delle ore di lavoro in modo da garantire i livelli occupazionali; tuttavia, si era trattato di un rimedio non sufficiente alla originaria problematica connessa ai 21 lavoratori in esubero. Aggiungeva che vi era stata una continua ulteriore perdita di servizi eseguiti dalla cooperativa, con conseguente peggioramento del contesto di disagio economico della Mult.Ser.Fer. I sindacati avevano preso parte a molte trattative con il C.N.C.P., che si era impegnato a fare arrivare l'entrata merci, ovvero la fattura del corrispettivo da pagare alla cooperativa, entro i termini previsti dal contratto. Evidenziava che i lavoratori erano sempre stati pagati con ritardo, in alcuni casi superiore a 25 giorni e addirittura, in altri, della durata di qualche mese, con conseguenti scioperi, che si traducevano in blocchi delle stazioni, a loro volta implicanti anche l'intervento della Prefettura, con il coinvolgimento della stazione appaltante. Aggiungeva, comunque, che molti degli scioperi erano forme di agitazione spontanea dei lavoratori, i quali decidevano di non andare al lavoro perché molto spesso non avevano i soldi del carburante necessario per raggiungere con i propri mezzi le stazioni ove dovevano svolgere l'attività. Spiegava che tali scioperi comportavano per la cooperativa l'applicazione di multe e, quindi, il trattenimento di somme di denaro rispetto al corrispettivo oggetto del contratto.

Dichiarava che in una situazione del genere la società cooperativa "Mult.Ser.Fer" cercava di provvedere al pagamento, sebbene in ritardo, dei salari, chiedendo anche prestiti alla Banca Monte dei Paschi di Siena per potere cominciare ad anticipare i versamenti ai lavoratori, tenuto conto del fatto che il pagamento da parte di Ferrovie dello Stato avveniva dopo 90 giorni dall'emissione da parte dell'appaltatrice della fattura. Ancora, aggiungeva che la Prefettura, così come Ferrovie dello Stato e il C.N.C.P., invitava la cooperativa a pagare i salari, anche alla luce degli scioperi e delle

pressioni delle organizzazioni sindacali, specificando, peraltro, che le predette manifestazioni realizzate tramite l'occupazione dei binari costituivano ipotesi di interruzione di pubblico servizio di cui era chiamata a rispondere anche la società cooperativa, che doveva, pertanto, attivarsi per porre termine allo stato di disordine. Su domanda del Pubblico Ministero dichiarava che la cooperativa, al momento della sua escussione, non esisteva più; confermava che vi era stato un passaggio diretto e immediato dei lavoratori, a maggio del 2006, dalla società appaltatrice uscente a quella subentrante. Aggiungeva che i salari venivano pagati tra il 10 e il 12 di ogni mese e che la Mult.Ser.Fer. veniva pagata dal C.N.C.P.: Ferrovie dello Stato girava la cd. "entrata merci" a quest'ultimo, che provvedeva a perfezionare il pagamento alla cooperativa, anche se non a cadenza mensile, come avrebbe dovuto essere. Specificava che i servizi compiuti nel mese di riferimento andavano certificati come perfettamente eseguiti a regola d'arte dalla cooperativa. Appena ricevuta la documentazione, Ferrovie dello Stato redigeva l'entrata merci che inviava al Consorzio, il quale effettuava il pagamento alla società esecutrice. Riferiva che la Mult.Ser.Fer. aveva ottenuto un prestito dalla banca di circa 600.000,00 €, tutto impiegato per il pagamento degli stipendi in attesa della cd. "entrata merci".

Escusso all'udienza dibattimentale del 24 marzo 2025, il Filardo specificava che RFI, quale committente, nelle persone di Calluso e Barbaro, al momento della sottoscrizione del contratto di affidamento a Mult.Ser.Fer. - a fronte della prospettazione del carattere in perdita dell'appalto, non essendo il corrispettivo parametrato ai costi, soprattutto relativi al lavoro-, si era impegnata, pur di giungere alla conclusione dell'accordo, ad aumentare la commessa, anche se ciò non era avvenuto, essendo stati, piuttosto, soppressi dei servizi.

Ancora, affermava che, pur non avendo mai ricevuto il pagamento dello stipendio in contanti, era a conoscenza della circostanza che alcuni lavoratori ricevevano dal Chiriaco anticipi in contanti per sostenere la spesa del carburante necessario per recarsi alle stazioni di Scilla o di Melito dove svolgevano la loro attività lavorativa. Infine, dichiarava di avere preso parte all'accordo relativo alla cessione del credito che la Mult.Ser.Fer. vantava nei confronti dell'INPS, che si era svolto a Lamezia Terme e a cui avevano preso parte diversi lavoratori, tra cui Bello Franco, Bello Antonio, Rocca Vincenzo, i quali, come lui, avevano firmato una nota con cui accettavano un pagamento parziale del TFR da loro maturato, che era stata portata a Napoli, anche se, poi, l'INPS non aveva provveduto alla liquidazione, per cui tutti si erano insinuati al passivo fallimentare.

Il teste De Felice Giuseppe, escusso in altro procedimento, affermava di essere stato per molti anni segretario regionale di Filt-CGIL Calabria, e di avere già fatto parte della Segreteria Provinciale di Reggio Calabria, occupandosi del settore dei trasporti, anche quelli ferroviari, essendo stato coinvolto nella stipula di accordi a livello nazionale e regionale. Riferiva di avere avuto a che fare con la società cooperativa Mult.Ser.Fer. e di avere incontrato l'imputato Chiriaco Egidio quale rappresentante legale

della predetta società, a partire dal 2006. Affermava di aver avuto un'interlocuzione continua e costante anche con il C.N.C.P. per questioni relative all'appalto, nonché per i problemi economici connessi ai ritardi nel pagamento degli stipendi dei lavoratori. Infatti, chiariva che il predetto Consorzio si era aggiudicato l'appalto indetto da Ferrovie dello Stato, la cui esecuzione era stata affidata alla Mult.Ser.Fer., quale associata al C.N.C.P. Dichiarava che l'oggetto delle commesse affidate alla cooperativa, tramite il Consorzio, da Ferrovie dello Stato era costituito da tutte quelle attività relative alla pulizia degli uffici e delle stazioni. Confermava che nel settore ferroviario vigeva la clausola sociale, inserita in vari capitolati speciali di appalto, la quale implica, nel caso di cambio di appalto, il passaggio diretto e immediato dei lavoratori, con conseguente obbligo del nuovo appaltatore di assumere tutti i lavoratori dell'appaltatore uscente. Tale clausola, posta a tutela dell'occupazione, aveva determinato problemi economici gravi per le società appaltatrici, atteso che molto spesso veniva a mancare la corrispondenza tra il numero dei lavoratori e l'ammontare del corrispettivo relativo all'appalto. Evidenziava che al momento dell'affidamento dell'appalto alla Mult.Ser.Fer. vi era stato un incontro con Ferrovie dello Stato e il presidente del C.N.C.P., nel corso del quale entrambi si erano impegnati ad aumentare le commesse a favore della società cooperativa, secondo quanto previsto nel contratto stesso, in modo tale da assicurare una proporzionalità tra il corrispettivo economico e il numero dei lavoratori da mantenere. Tuttavia, evidenziava che si trattava di impegni che non erano stati mantenuti: anzi, i servizi erano stati ridotti, determinando quella situazione per cui si svolgevano continui incontri in Prefettura per fare fronte a scioperi e blocchi delle ferrovie. Confermava, inoltre, che la cooperativa aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, anche se non erano stati sufficienti a garantire un equilibrio tra le entrate e le spese per i lavoratori, i quali venivano, peraltro, pagati in ritardo. Era proprio il ritardo la causa degli scioperi e delle manifestazioni anche spontanee dei lavoratori, per far fronte ai quali venivano svolti gli incontri prima menzionati con il Consorzio presso la Prefettura, cui prendevano parte, in alcuni casi, i rappresentanti del gruppo Ferrovie dello Stato. Dichiarava che a seguito di tali manifestazioni la società subiva delle penali, di rilevante entità, a volte anche pari a 100.000 €, per mancato adempimento dei servizi. Infine, riferiva che la cooperativa pagava gli stipendi ai lavorati, nonostante tutte le difficoltà.

Escusso all'udienza dibattimentale del 24 marzo 2025, in relazione all'appalto 23/2006, evidenziava che l'aggiudicazione era avvenuta a favore del C.N.C.P., aggiungendo che il precedente aggiudicatario era stato il Consorzio Sud, che ne aveva affidato l'esecuzione alla C.E.I.A.S. di Bari, alla quale era subentrata, nel 2006, la Mult.Ser.Fer., quale associata del C.N.C.P., avente sede in Calabria. Confermava che, in forza della clausola sociale la cooperativa subentrante non poteva sottrarsi all'acquisizione del personale della cooperativa uscente. Inoltre, affermava che il Chiriaco, quale presidente della cooperativa, cercava di fronteggiare lo stato di agitazione dei lavoratori, dovuto

ai ritardi nel pagamento degli stipendi – che riteneva connesso al ritardo a monte del pagamento da parte di RFI nei confronti del C.N.C.P., nonché da parte di quest'ultimo nei confronti della cooperativa -, riuscendo a recuperare denaro e pagando degli anticipi in contante ai lavoratori, al fine di riportare la situazione all'ordine. Evidenziava che i rappresentanti sindacali avevano richiesto e ottenuto diversi incontri con il presidente del C.N.C.P, De Santis, per cercare di conseguire il versamento del corrispettivo dell'appalto nei tempi dovuti. Confermava che i costi dell'attività svolta dalla cooperativa erano costituiti, in via prevalente, dagli stipendi da pagare ai lavoratori, e dichiarava di essere al corrente di un accordo avente ad oggetto la cessione del credito INPS vantato dalla Mult.Ser.Fer. ai lavoratori, a parziale pagamento del TFR dagli stessi maturato, quale soluzione proposta dall'Avv. Di Buono Carlo di Catanzaro: vicenda la cui evoluzione era stata seguita da Filardo, di cui ricordava solo un incontro a Lamezia Terme, a cui avrebbe preso parte anche Chiriaco Egidio in qualità di lavoratore.

All'udienza del 12 gennaio 2026 veniva escusso il consulente tecnico di parte, Femia Bernardo, il cui elaborato tecnico veniva acquisito al fascicolo per il dibattimento. La consulenza aveva ad oggetto la ricostruzione dell'impiego delle somme, ritenute in ipotesi accusatoria distratte - oggetto dei prelevamenti in contanti dai conti correnti intestati alla cooperativa Mult.Ser.Fer. per l'ammontare di euro 432.132,00, nonché dei prelevamenti privi di documentazione contabile a supporto per 1.415.601,00 euro -, alla luce della documentazione contabile pervenuta dalla Banca dei Monte dei Paschi di Siena. In via preliminare, il consulente evidenziava che dal confronto tra il capo di imputazione e la consulenza redatta per il Pubblico Ministero, era stata ritenuta completa la documentazione trasmessa dalla Banca Carime, in relazione al conto corrente n. 12632, con la conseguente regolarità di tutte le operazioni economico-finanziarie alla base delle predette movimentazioni in contanti, con eccezione di un numero ridotto di esse, per un ammontare complessivo di 94.000,00 euro. Circa i prelevamenti per oltre un milione di euro effettuati sul conto corrente istituito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, evidenziava come era stata richiesta al predetto istituto bancario la documentazione consistente in assegni e copie distinte di bonifico, a giustificazione degli stessi, che non era stata consegnata al consulente tecnico del Pubblico Ministero. Precisava che la consegna delle pezze giustificative alla difesa, data la complessità della ricerca, era stata effettuata dalla banca a più riprese, e che alla data del 8 febbraio 2018, quando era pervenuta l'ultima email dell'istituto di credito, risultavano mancanti i documenti a giustificazione di 59 degli 851 movimenti di prelevamento, per un ammontare complessivo di 164.311,12 €, rimasto privo di giustificazione. Specificava che per 792 prelevamenti erano stati, invece, reperiti documenti bancari, per un ammontare totale di 1.251.290,48 €. Riconduceva la mancata trasmissione dei giustificativi in relazione alle altre operazioni alla circostanza che si poteva trattare di titoli negoziati presso istituti

diversi dalla trattaria oppure alla possibilità di smarrimento delle distinte, come accaduto per l'operazione di prelievo assegni circolari del 29 settembre 2006 per 64.626,00 €. Dall'analisi dei titoli acquisiti emergeva che i prelevamenti compiuti erano pagamenti destinati al personale dipendente, ai consulenti della società cooperativa, a fornitori e a soggetti che, sulla base di quanto riferito all'indagato, avevano prestato la loro opera in via del tutto occasionale a favore della società cooperativa. Specificava che tale conclusione era stata raggiunta attraverso il raffronto dei nominativi dei percettori delle somme con l'elenco nominativo dei dipendenti contenuto nell'allegato 39 della consulenza tecnica della Pubblica Accusa, nonché in ragione della denominazione presente sul titolo associabile ad una entità commerciale. Inoltre, veniva chiarito che quei nominativi non corrispondenti ai lavoratori o ai fornitori, e che erano stati indicati quali prestatori di lavoro occasionale della società erano 17, per un ammontare complessivo della somma dei prelevamenti a loro favore pari a 22.091,63 €. La relazione di consulenza riportava una sintesi dell'analisi compiuta in ordine alle movimentazioni per nominativo. Ancora si dava atto che i pagamenti per gli stipendi ammontavano, nel periodo dal 2006 al 2012, a complessivi 8.162.893,32 €. Inoltre, dalla attenta disamina del rapporto di conto corrente principale, n. 23796.27, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, emergeva che l'erogazione degli stipendi avveniva con irregolarità: infatti, i pagamenti venivano effettuati in stretta concomitanza con i versamenti in conto da parte del C.N.C.P., e molti versamenti erano il frutto della fattorizzazione dei crediti, dato che 7.908.488,47 € risultavano essere il netto ricavo delle anticipazioni delle fatture da parte della finanziaria.

In relazione ai prelevamenti per contanti, nella consulenza si dava atto che erano prelievi avvenuti nell'arco temporale di 7 anni, con una media di circa 61.000 € all'anno, quale ammontare ritenuto compatibile con le spese minute che quotidianamente le aziende di servizi, con un numero elevato di dipendenti, devono sostenere. Ancora veniva precisato che il rapporto tra questi prelievi e il fatturato della cooperativa, nel periodo dal 2006 al 2012, era pari al 3,75%: circostanza che rendeva le movimentazioni contabili contestate coerenti con l'attività svolta dalla Mult.Ser.Fer. e congrue rispetto al volume di affari della stessa.

Infine, con riferimento alla condotta distrattiva oggetto di contestazione realizzata mediante il trasferimento dell'azienda in assenza di contratto e di corrispettivo, la relazione peritale rilevava la contraddittorietà del capo di imputazione atteso che la società cooperativa Mult.Ser.Fer. si trovava in uno stato di conclamata insolvenza già dal 2008, con conseguente perdita di valore, tale per cui nessun corrispettivo avrebbe potuto essere preteso per la sua cessione dall'acquirente.

In sede di escussione orale, oltre a confermare quanto contenuto nella relazione, riferiva di avere saputo informalmente che la richiesta di documentazione avanzata dal consulente del PM era stata indirizzata ad un ufficio sbagliato, e quindi non era stata evasa, mentre la difesa aveva ottenuto i

documenti richiesti dopo molto tempo, trattandosi di atti risalenti a oltre dieci anni prima, oggetto di archiviazione, che necessitavano l'acquisizione dei titoli nei singoli faldoni, la loro scansione e la successiva consegna ai difensori, previa interlocuzione con i dipendenti della filiale dello stesso consulente, che si era anche recato personalmente all'agenzia di c.so Garibaldi. Aggiungeva di avere proceduto alla riconciliazione dei titoli acquisiti con le movimentazioni bancarie, come attestato da un allegato alla sua relazione, aggiungendo anche di avere provveduto, successivamente, a verificare che i soggetti destinatari dei pagamenti corrispondessero ai dipendenti della società cooperativa risultanti dall'allegato 39 della consulenza del Pubblico Ministero. Dichiarava che solo per un ammontare ridotto non era stato trovato alcun riscontro, evidenziando che da informazioni acquisite emergeva che si trattava di soggetti che avevano lavorato saltuariamente nella cooperativa, come confermato dal fatto che si trattava di importi non consistenti, anche se non poteva affermarlo con certezza.

Chiariva che avevano trovato giustificazione 792 operazioni e che solo 59 erano rimaste prive di una spiegazione, per un totale di circa 164.000,00 euro, rispetto alle quali evidenziava che poteva trattarsi di titoli andati in check truncation, ossia di titoli che non si trovavano nell'archivio della banca cui era stata richiesta la copia, che aveva ricevuto solo un'annotazione telematica, oppure che si erano verificati dei meri problemi tecnici che ne avevano impedito il reperimento. In relazione ai prelevamenti in contanti, richiamava la circostanza emersa in indagini difensive, relative al fatto che i lavoratori venivano pagati in contanti; in aggiunta, rilevava che si trattava di prelevamenti diluiti in 6-7 anni, con una media di circa 61.000,00 euro l'anno, quale ammontare compatibile con le spese quotidiane che una società cooperativa, svolgente l'attività della Mult.Ser.Fer., doveva sostenere, tenuto conto, tra l'altro, del fatto che quella somma complessiva era pari al 3.75% del fatturato della cooperativa, pari a oltre 11 milioni di euro.

Riferiva che la tesi accusatoria della distrazione dell'azienda, sostenuta anche nella consulenza del Pubblico Ministero, era incompatibile con quanto accertato in ordine alla sussistenza di insolvenze da tempo risalente, che rendevano privo di alcun valore ciò che asseritamente era stato oggetto di trasferimento per distrazione.

L'imputato Nompenso Giovanni si sottoponeva ad esame all'udienza del 1 giugno 2026: riferiva di lavorare come operaio per una società operante nel settore degli appalti ferroviari, occupandosi di carico e scarico di bagagli dai treni e della gestione del magazzino. Affermava di essere diplomato in ragioneria e di avere ricoperto la carica di amministratore della Coop. Ser.Fer. Calabria dal 2009 al 2016, anche se la gestione effettiva era rimessa allo zio Chiriaco Egidio, che assumeva le decisioni, si interfacciava con l'appaltante per la gestione delle commesse e con lo studio De Fazio-Veneruso

che svolgeva attività di consulenza, senza che lo stesso lo mettesse al corrente di ciò che accadeva nella società, rassicurandolo sul relativo buon andamento.

In sostituzione dell'esame dell'imputato Chiriaco Egidio, su richiesta della difesa, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., veniva acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di interrogatorio di garanzia reso da Chiriaco Egidio in data 7 giugno 2016.

L'imputato dichiarava di far parte di una società cooperativa, "La Proletaria", costituita nel 1947, di cui era stato presidente dal 1998 al 2012, e la cui denominazione era stata modifica nel 2003, divenendo "Mult.Ser.Fer", pur mantenendo anche la medesima sede sociale. Precisava che tale società cooperativa faceva parte a sua volta di un consorzio di cooperative, quale unica modalità per partecipare alle gare di appalto bandite dalle Ferrovie dello Stato. Aggiungeva, infatti, che vi erano tre-quattro consorzi in tutta l'Italia, i quali, una volta aggiudicatisi gli appalti banditi, ne affidavano l'esecuzione alle società consorziate operanti nel luogo di svolgimento dei lavori. Nel 2006 era stata affidata alla cooperativa Mult.Ser.Fer la commessa avente ad oggetto la pulizia delle stazioni della Calabria, per il tramite del Consorzio C.N.C.P. Spiegava il meccanismo di funzionamento di queste aggiudicazioni, evidenziando come le ditte uscenti, prima dell'aggiudicazione della gara, producevano documentazione relativa a tutto il personale impiegato nello svolgimento di quel determinato lavoro, rappresentato da un allegato. Nel caso in questione la società uscente aveva prodotto l'allegato "L" in cui erano indicati 80 lavoratori in forza in quell'appalto. A seguito dell'aggiudicazione della gara da parte del C.N.C.P. e dell'affidamento della commessa alla cooperativa dal Chiriaco presieduta, la ditta uscente portava, invece, al tavolo delle trattative, 103 persone; spiegava che tali trattative erano durate a lungo e si erano concluse solo a seguito della promessa, da parte di Ferrovie dello Stato al presidente del Consorzio, dell'aumento futuro delle commesse, attraverso l'attribuzione di ulteriori lavorazioni, per un valore di circa 2/300.000 €, purché venissero subito iniziati i lavori. Infatti, il fatturato relativo alla commessa non era proporzionato al numero dei lavoratori, superiore di 23 unità rispetto a quello preventivato, ma che i sindacati, comunque, premevano per mantenere. Tuttavia, tali ulteriori lavorazioni promesse non vennero mai attribuite; anzi, con il passare del tempo, le lavorazioni erano state ridotte, nonostante il numero di lavoratori rimanesse inalterato. Pertanto, la cooperativa aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, ovvero i contratti di solidarietà, che prevedevano una riduzione dell'orario di lavoro, in modo da evitare licenziamenti, nonché l'anticipo da parte dell'azienda di parte della retribuzione che doveva essere versata dallo Stato, oggetto di successive compensazioni con i debiti della società, mediante i decreti ministeriali che, tuttavia, venivano emessi dopo un anno. Evidenziava, comunque, che la Mult.Ser.Fer. era una piccola realtà sociale, per cui a fronte della mancanza di denaro per il pagamento dello stipendio, i lavoratori avviavano delle agitazioni spontanee, bloccando le stazioni ferroviarie,

tanto che più volte il Chiriaco veniva convocato dalla Prefettura di Reggio Calabria insieme ai rappresentanti sindacali. A seguito delle tensioni e dell'intervento del direttore del Consorzio, si riusciva a recuperare denaro, specificando che, in ogni caso, i pagamenti alla società avvenivano dopo almeno 120 giorni dall'emissione della fattura, dato che Ferrovie dello Stato pagava il Consorzio a 90 giorni, e quest'ultimo versava alla cooperativa dopo altri 30.

Con riferimento alla cessione del credito oggetto di contestazione affermava che, stante la sussistenza di un credito nei confronti dell'INPS, l'avvocato Di Buono del sindacato della CGIL gli aveva prospettato la possibilità di fare ricorso allo strumento legale della cessione del credito in relazione al TFR, quale unica incombenza ancora dovuta ai lavoratori. Affermava che aveva nutrito dubbi sulla fattibilità di tale operazione; tuttavia, convinto dalle argomentazioni di tale avvocato, procedeva in questo senso, comunicando la possibilità a tutti i lavoratori. Solo 12 lavoratori iscritti alla predetta sigla sindacale avevano accettato la proposta, e si era giunti ad un accordo in base al quale i lavoratori accettavano a titolo di pagamento del TFR una somma inferiore a quella dovuta. Operazione che riteneva essere stata compiuta nell'interesse della società. Affermava che l'accordo era stato concluso a Napoli presso lo studio nel notaio Mililotti, e che nel corso delle operazioni decideva di aderire anche lui all'accordo, accettando di ricevere, a fronte di un TFR dovutogli pari a 65.000,00 euro – aderendo alla cooperativa e prestando attività lavorativa presso la stessa dal 1980 - , una somma pari a 50.000,00 euro.

Evidenziava come la cooperativa da lui gestita, nonostante anni di attività positiva, era andata completamente distrutta nel giro di 7 anni a causa di appalti in perdita. Sul punto affermava che tra il 2010 e il 2012 vi erano stati diversi episodi di scioperi organizzati dai lavoratori, nel corso dei quali rischiava di essere denunciato da Ferrovie dello Stato per interruzione di pubblico servizio, dato che i dipendenti, per il mancato pagamento dello stipendio, occupavano i binari, aggiungendo che mediante l'intervento della Prefettura riusciva ad ottenere l'invio del bonifico presso la Banca Monte dei Paschi, dove i soldi venivano prelevati per il pagamento in contanti degli stipendi. Specificava che aveva provveduto anche ad effettuare i pagamenti degli stipendi tramite assegni per evitare i tempi necessari connessi al pagamento tramite bonifico, direttamente in ufficio in presenza di tutti. Specificava, comunque, che il suo interesse era quello di pagare in via prioritaria i lavoratori, come suggeritogli dalle istituzioni, non arrivando a pagare le tasse, atteso che quanto riceveva come corrispettivo delle commesse non era sufficiente. Ammetteva di aver voluto tirarsi fuori dall'appalto dopo tre anni e di non esserci riuscito, anche perché veniva minacciato di essere accusato di abbandono dei lavori. Riferiva, inoltre, che l'unico interlocutore della cooperativa era il Consorzio e di non avere mai svolto attività per altri soggetti.

Circa la nomina degli amministratori, affermava che non corrispondesse al vero la circostanza che i soci lavoratori coinvolti non sapessero nulla, rilevando come i soci della cooperativa erano 9 ed erano al corrente del fatto che componevano il consiglio di amministrazione.

Ancora affermava che nel 2012 la Mult.Ser.fer. usciva dall'appalto: infatti, C.N.C.P., atteso che la predetta cooperativa non era in grado di continuare a sopportare il costo del lavoro, aveva proposto, come società esecutrice dell'appalto da affidare, la società cooperativa Labor, con Stanislao Barone quale rappresentante legale, la quale, in base alla normativa vigente, aveva assorbito i lavoratori della Mult.Ser.Fer., ad eccezione del Chiriaco, che veniva assunto non a marzo 2012, ma solo nell'estate dello stesso anno. Una volta divenuto dipendente, il C.N.C.P. gli attribuiva l'incarico di responsabile del servizio per conto dell'appaltatore operante nella sede operativa stabile, rappresentando l'interlocutore di Ferrovie dello Stato anche una volta che alla Labor subentrava l'ulteriore cooperativa, ovvero la Coop. Ser.Fer. Calabria. In relazione a quest'ultima, riferiva di conoscere l'azienda, dato che vi era coinvolta la figlia, ma si trattava di una società costituita nel 2008 per potere avere in subappalto i lavori che le cooperative esterne aggiudicatrici non volevano andare ad eseguire sul territorio. Si trattava di una società di piccole dimensioni, con 4 dipendenti, amministrata dal nipote - al quale aveva insegnato tutto l'imputato -, che aveva ricevuto in appalto il servizio di trasporto di disabili alla discesa dei treni in Sicilia. Infine, dichiarava di avere fatto ricorso ai prestiti, in particolare aveva ottenuto un affidamento di 300.000,00 euro dalla Banca Monte dei Paschi di Siena. Circostanze, queste, dal Chiriaco riferite anche in sede di spontanee dichiarazioni dallo stesso rese in data 21 aprile 2016, nell'ambito del proc. pen. n.910/13 RGT, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento.

All'udienza del 4 maggio 2026 veniva escusso il teste a discarico Mennella Vincenzo, il quale dichiarava di essere stato, all'epoca dei fatti, impiegato presso lo studio De Fazio-Veneruso, con sede a Napoli, occupandosi delle relazioni industriali e dell'elaborazione delle buste paga. Specificava che, in relazione alla società cooperativa Mult.Ser.Fer., aveva svolto attività di consulente del lavoro, occupandosi dell'elaborazione dei cedolini e della redazione dei verbali di accordo con le organizzazioni sindacali, con le quali erano state svolte molte riunioni, anche in Prefettura, atteso il costante problema del ritardo nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori - che ricordava essere circa 90-100-, determinato dal mancato incasso di denaro da parte della committenza, ovvero RFI per il tramite di C.N.C.P. La situazione di agitazione, infatti, si risolveva mediante il recupero delle somme necessarie per soddisfare le richieste dei lavoratori. Dichiarava, comunque, che la società si trovasse in difficoltà, a causa dell'alto costo del lavoro, per fare fronte al quale aveva fatto ricorso ai contratti di solidarietà.

Veneruso Daniele, escusso alla medesima udienza, dichiarava di essere dottore commercialista dal 2001 e di avere svolto la sua attività nello studio De Fazio di Napoli, che svolge attività di consulenza e amministrazione per aziende italiane di medie dimensioni. Con riferimento alla società cooperativa Mult.Ser.Fer., riferiva che lo studio aveva svolto un'attività amministrativa - gestionale per quanto riguarda la parte lavoristica, occupandosi dell'elaborazione delle buste paga e dell'amministrazione del personale, nonché la gestione della contabilità generale.

Veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento, su produzione del PM e con il consenso delle difese, la denuncia del 25 ottobre 2015, sporta dalla dott.ssa Natalina Cappello, direttore della sede provinciale dell'INPS di Reggio Calabria, avente ad oggetto la compensazione ritenuta illegittima operata dalla Mult.Ser.Fer., quale datore di lavoro, del TFR dovuto ai lavoratori con somme a credito a titolo di liquidazioni/anticipazioni, senza provvedere al relativo versamento a favore dei lavoratori, tanto che il lavoratore, Filippone Francesco, aveva ottenuto l'ammissione della somma a lui dovuta a titolo di TFR nello stato passivo e aveva presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR, per l'ammontare di 5.973,42 euro: fatto accertato il 31 dicembre 2014, in occasione dei controlli volti a contrastare pratiche scorrette nell'utilizzo del TFR, che aveva indotto in errore l'INPS in ordine al diritto al conguaglio delle somme predette con realizzazione di un danno nei confronti dell'Istituto. Inoltre, veniva acquisita l'informativa prot. n. 0358960/15 del 3 dicembre 2015, relativa agli accertamenti compiuti sulle società Coop. Labor, Coop. Labor Ser. Fer. A.r.l. e Soc. Coop. Serfer Calabria a.r.l., le prime due facenti capo a Barone Stanislao, la terza, invece, costituita il 16.12.2008, avviata in data 20 marzo 2013, avente come oggetto sociale "l'attività di portare bagagli da e per treni, nonché servizi di pulizia", aveva come amministratore unico Nompenso Giovanni, in qualità anche di rappresentante legale, nominato con atto del 26 novembre 2009. Nell'ambito di tale compagine societaria Chiriaco Vanessa, figlia di Chiriaco Egidio, risultava preposto alla gestione tecnica, nominata il 13 febbraio 2009. La Soc. Coop. Ser.fer. Calabria, al 31 marzo 2015, aveva 83 addetti all'impresa, nonché passività per un ammontare di 877.250,00 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 858.768,00 e costi di produzione 8.843.249,00 euro, con un risultato di esercizio emergente dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 pari a 1.940,00 euro. Chiriaco Egidio, così come l'altra figlia, Chiriaco Gessica, risultavano dipendenti della società, anche se con riferimento a Chiriaco Egidio si dava atto della sua gestione di fatto della società, curando tutti i rapporti finanziari ed economici della stessa, come sarebbe emerso durante le operazioni di perquisizione, atteso che, contattato telefonicamente nel corso delle operazioni eseguite, l'imputato comunicava di trovarsi fuori sede per motivi di lavoro riguardanti la società. Mentre Nompenso Giovanni, amministratore della cooperativa, raggiunto telefonicamente nel corso delle operazioni, non presenziava.

Veniva acquisita anche l'informativa prot. n. 106507 del 6 aprile 2016 in cui si dava atto dell'escussione del curatore fallimentare, dott.ssa Scali, in ordine alle risultanze emerse a seguito delle indagini e dall'esame dei documenti reperiti e a lei consegnati a seguito del sequestro e del decreto di trasferimento delle cose in sequestro del 18 settembre 2015. Nello specifico la curatrice aveva rilevato che dall'esame del C/C n. 23796.27, relativo agli anni 2012 e 2013, non erano emerse operazioni sospette, atteso che la maggior parte delle movimentazioni bancarie era costituita da entrate derivanti dai bonifici del C.N.C.P. e da uscite costituite da assegni, circolari e bancari, non riportanti il destinatario finale, ma che dal riscontro dalla stessa effettuato in contabilità, erano da imputare al conto Personale c/Retribuzione, sebbene senza indicazione del nominativo del dipendente. Inoltre, dall'analisi della documentazione bancaria relativa alle matrici degli assegni sequestrati e consegnati alla curatrice, era emerso su alcuni blocchetti il nominativo dei lavoratori per importi corrispondenti alle buste paga.

Dalla disamina delle fatture attive e passive della Mult.Ser.Fer. Società Cooperativa a.r.l. relative all'anno 2012, era emerso che la società, non più operativa dal 1 marzo 2012, non aveva più avuto commesse dal C.N.C.P., e gli incassi registrati erano tutti da ricondurre ad operazioni commerciali relative a periodi precedenti. Ancora la dottoressa Scali riferiva che la situazione debitoria della società da lei rilevata era già in parte accumulata negli anni precedenti alla copertura della carica di presidente da parte del Chiriaco.

Ancora l'informativa dava atto che presso l'unità locale della Coop. Ser.fer. Calabria era stato acquisito l'elenco dei lavoratori in servizio in quel momento pari a 91 unità, di cui 50 provenienti dalla cooperativa Labor e 12 dalla cooperativa CIDAP. Venivano riportate le dichiarazioni di Nompenso Giovanni, il quale affermava che, con verbale di consultazione del 30 aprile 2014, la cooperativa dello stesso amministrata aveva assunto l'onere di ingaggiare i dipendenti delle cooperative Labor e CIDAP uscenti, aggiungendo che Chiriaco Egidio, nell'ambito della società da lui rappresentata, era responsabile dei servizi, carica attribuitagli dal C.N.C.P. dal 2012, quando era dipendente della Labor. Aggiungeva che data l'esperienza dello zio, spesso si rivolgeva a lui per ogni situazione emergente nei rapporti con l'appaltante Rete Ferroviaria Italiana, mentre lui si occupava della gestione amministrativa, non avendo rilasciato alcuna delega al Chiriaco.

Veniva, inoltre, acquisita al fascicolo per il dibattimento l'annotazione n. 0273048/15 del 17 settembre 2015 con allegati il verbale di notificazione nei confronti di Chiriaco Gessica e Chiriaco Egidio del decreto di perquisizione personale e locale emesso il 15 settembre 2015, il verbale di perquisizione locale e sequestro eseguiti in data 16 settembre 2015 presso la sede della Coop. Ser.fer. Calabria, nonché presso l'abitazione di Chiriaco Egidio sita in via Fontana Vecchia n. 3 a Villa San Giovanni, alla presenza di Chiriaco Gessica, non presenziando alle operazioni il padre perché fuori

sede per motivi di lavoro. Nel corso delle operazioni di perquisizione, volte alla ricerca della documentazione contabile relativa alla società fallita Mult.Ser Fer, nel ripostiglio venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro: -un faldone intestato Mult.Ser.fer acquisti da 134 del 2011 contenente: cartellina bianca con all'interno un prospetto riassuntivo TFR, attestazioni denuncia contributiva relativa al periodo gennaio-dicembre 2011, con eccezione del mese di luglio, prospetto riepilogativo elaborazioni paghe periodo gennaio-dicembre 2011; cartellina bianca con all'interno 11 modelli F24, 4 quietanze di versamento telematico all'Agenzia delle Entrate, nota n. 3782 del 12.12.2011 emessa dal C.N.C.P.; cartellina con all'interno 7 estratti conto della carta di credito Alitalia business card premium, periodo giugno-dicembre 2011, 2 note quietanze di versamento F24, 14 fogli riportanti fotocopie di assegni emessi da Mult.Ser.fer., 2 ricevute dell'istituto bancaria MPS per emissione assegni circolari, 14 note di debito MPS anno 2011, 5 note relative a comunicazioni bancarie alla Mult.Ser.Fer., 4 ricevute di bonifici bancari MPS emessi dalla Mult.Ser.Fer., 3 note MPS relative alla situazione crediti ceduti al 31.1, al 30.11 e 31.12.2011, 1 nota MPS del 14.6.2011 per conoscenza alla Mult.Ser.fer.; cartellina bianca con all'interno 3 comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate del 23.12.2011, 26.4.2011 e 10.10.2011, 1 nota Equitalia del 28.8.2011; cartellina bianca con all'interno 14 note del C.N.C.P. alla Mult.Ser.fer. anno 2011, documentazione bancaria MPS anno 2011, 2 note di C.N.C.P. prot. 206 e 490; cartellina bianca con all'interno estratti di c/c n. 23796.27 di MPS anno 2011; cartellina bianca con all'interno estratti c/c n. 12632 della Carime anno 2011; fatture acquisto con prot. di registrazione dal n. 134 al 307;

- faldone intestato Mult.Ser.Fer. 2011 contenente cartellina bianca con all'intenro certificato di iscrizione CCIIAA Reggio Calabria del 7.11.2011; cartellina bianca con all'interno visura storica camerale aggiornata al 18.10.2011, verbale di Assemblea del 15.9.2011 non firmato dal presidente e dal segretario, verbale del consiglio di amministrazione del 15.9.2011 non firmato, modello di procura speciale delle CCIIAA con allegati fotocopie di documenti di identità di Chiriaco Egidio, Facciolo Giuseppe, Barresi Santo, D'Aguì Alfredo e Lacava Antonio Giovanni, 3 email studio De Fazio Associati del 4, 6 e 18 ottobre 2011; cartellina bianca con dentro le fatture d'acquisto con prot. di registrazione dal n. 1 al n. 133; fatture emesse dal n. 1 al n. 140;

- faldone intestato Mult.Ser.fer. 2012-2013 con all'interno: 71 fatture d'acquisto anno 2012; cartellina bianca con 3 fatture emesse anno 2013 e 1 fattura d'acquisto anno 2014; cartellina bianca con estratto conto MPS n. 23796.27 anno 2013; cartellina bianca con 12 fatture di acquisto relative all'anno 2013; cartellina bianca con 2 note Agenzia delle Entrate del 22.2. e el 11.1.2012 e una cartella Equitalia; cartellina bianca con 13 modelli F24 con quietanze di versamento telematiche relative all'anno 2012; cartellina bianca con prospetti riepilogativi elaborazioni paghe periodo gennaio-

ottobre 2012; cartellina bianca con estratto conto MPS 23796.27 anno 2012; cartellina bianca con situazione patrimoniale e conto economico al 31.12.2012;

- cartella azzurra contenente: cartellina bianca con atto costitutivo e statuto della cooperativa "La Proletaria"; fatture emesse nn. 11 e 32 anno 2012; cartellina bianca con 8 fatture acquisto anno 2009 e 6 fatture acquisti 2010; modello Unico SC 2005 e 2004 per i redditi 2004 e 2003; cartellina bianca con bilancio di esercizio e nota integrativa al 31.12.2005, stampe bilancio dal 1.1.2006 al 30.9.2006; cartellina bianca con bilancio al 31.12.2004, cartellina con 6 mod. F24;

- cartellina trasparente con 9 note di C.N.C.P. indirizzate a Mult.Ser.fer. anno 2012, stampa mastrino n. 02.023.002 intestato a Mult.Ser.fer. dal 31.01 al 04.05.2012, fotocopia di 3 assegni emessi da Mult.Ser.fer. in data 10.4, 30.3 e 30.5.2012, 3 note di debito della MPS del 31.7, 27.2 e del 29.2.2012;

- cartellina con 9 estratti conto della carte di credito Alitalia Business Card Premium periodo gennaio- settembre 2012, 5 note C.N.C.P., 1 nota ANCP del 28.12.2012 indirizzata a Mult.Ser.fer., 245 note della banca MPS relative a movimentazioni del conto corrente dell'anno 2011, 3 fogli riportanti fotocopie di assegni bancari, 11 libretti contenenti matrici di assegni del MPS, 4 ricevute di affitto appartamento per gli uffici siti in Reggio Calabria, 4 ricevute emissione assegni circolari MPS, 19 promemoria per emissione assegni circolari MPS.

Veniva acquisito anche il verbale di perquisizione locale eseguito presso la sede della società Coop. Ser.fer. Calabria A.r.l. sita in via Largo Delfino n. 8, sempre alla presenza della figlia di Chiriaco Egidio, ovvero Chiriaco Gessica, ove, nello studio del primo venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro, tra gli altri, in una cartella di colore verde, 6 buste paga dipendenti dicembre 2010, 30 fatture emesse anno 2012, verbale consiglio di amministrazione del 27 maggio 2010, 5 fatture emesse anno 2009, 1 fattura emessa anno 2010, 2 note relative a documentazione bancaria anni 2011 e 2013, distinta richiesta assegni circolari, 110 buste paga dipendenti anno 2010, interrogazione estratto conto bancario al 4.2.2011, ecc. Tutta documentazione che con decreto del 18 settembre 2015 veniva trasferito in custodia al curatore.

Con il consenso delle parti venivano acquisiti al fascicolo per il dibattimento il verbale del 16 ottobre 2007 per la mediazione della vertenza tra la Coop. Mult.Ser.Fer., C.N.C.P. e Ferservizi, a cui prendeva parte anche il Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Maria Grazia Surace, i resoconti delle riunioni del 18 e del 24 aprile 2007 per la mediazione della vertenza della cooperativa Mult.Ser.Fer. connessa al mancato pagamento degli stipendi, da cui emergeva, per un verso, il fatto che Chiriaco Egidio evidenziava l'impossibilità di provvedere al versamento degli emolumenti ai lavoratori e, per altro verso, il coinvolgimento dei vertici del C.N.C.P. per la risoluzione della questione e l'interruzione degli scioperi.

Su produzione della difesa, veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento, con il consenso del Pubblico Ministero, la seguente documentazione:

- statuto e atto costitutivo della Mult.Se.Fer. soc. coop. arl, già "La Proletaria", attestante la natura dell'ente societario, trattandosi di società cooperativa a mutualità prevalente e senza scopi di lucro, i cui obiettivi erano riportati all'art. 2 dello Statuto;

- la sentenza n. 102/2018 del 4 aprile 2018, divenuta esecutiva il 18 settembre 2018, emessa dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria, di assoluzione di Barone Stanislao, legale rappresentante pro tempore della Coop. Labor Arl., con allegata memoria difensiva ex art. 415 bis c.p.p. del predetto, esplicativa della ritenuta infondatezza dell'accusa nei suoi confronti;

- il verbale di ispezione dell'Ispettorato del Lavoro n. 51/66 del 14.12.2011, a firma di Braganò e Logoteta, la prima escussa all'udienza dibattimentale del 20 gennaio 2025, da cui emergeva il ruolo di Barresi Santo, Lacava Giovanni e Facciolo Giuseppe (escussi all'udienza del 22 gennaio 2024) nell'ambito della società cooperativa, dagli stessi dichiarato agli ispettori in occasione del controllo. Nello specifico, le Ispettrici si presentavano al signor Facciolo nella sua qualità di vicepresidente, e in quanto tale riceveva il verbale che sottoscriveva;

- l'interlocuzione, con allegata documentazione, intercorsa tra la curatrice dott.ssa Giuseppina Scali e lo studio associato De Fazio – Veneruso, con sede a Napoli, che curava la tenuta della documentazione e della contabilità della Mult.Ser.Fer. soc. coop. arl., da cui emergono i documenti richiesti e le relative annualità (bilancio anno 2013 con ricevuta di deposito; modello unico sc 2014 con IVA ed IRAP periodo 2013 con ricevute all'A.E; libro giornale periodo 1.1.2013 – 20.10.2014; registro IVA acquisti periodo 1.1.2012 – 20.10.2014; registro IVA fatture emesse/corrispettivi 1.1.2013 – 20.10.2014; libro inventari periodo 1.1.2013 – 20.10.2014; fatture vendita e corrispettivi periodo 1.1.2013 – 20.10.2014; registro P/N periodo 1.1.2013 -20.10.2014, nonché documentazione relativa ai lavoratori e alle loro spettanze dal 2008 in poi): tutta documentazione richiesta solo a ridosso della scadenza del termine per la redazione del progetto di passivo fallimentare;

- la documentazione richiesta dalla difesa allo Studio De Fazio – Veneruso consistente nel libro giornale, liquidazioni, registro IVA acquisiti e vendite anni 2006-2012, esistente già al momento della richiesta parziale della documentazione proveniente dalla curatela;

- verbali di sit rese, nel corso delle indagini difensive, dai lavoratori dipendenti della Mult.Ser.Fer. Coop. Arl. di seguito riportati, attestanti la duplice circostanza del pagamento, anche se in ritardo, degli stipendi da parte del Chiriaco, e del fatto che lo stesso, in molti casi, avveniva anche tramite assegni o in contanti, per assicurarne la celerità evitando i tempi connessi all'accredito dei bonifici: Maiolo Antonio del 13.6.2016, Vazzana Giuseppe del 13.6.2016, Cappelluccio Demetrio del 13.6.2016 e del 9.8.2017, Zoccali Rocco del 13.6.2016, Reitano Vincenzo del 13.6.2016, D'Aguì

Alfredo del 4.2.2016 e del 9.8.2017, Malavenda Domenico del 29.1.2016 e del 4.8.2017, Caccamo Domenico del 29.1.2016 e del 4.8.2017, Salerno Lorenza del 4.2.2016 e del 4.8.2017, La Barbera Francesco del 4.2.106 e del 4.8.2017, Roberti Roberto del 4.2.2016, Guarnaccia Giuseppe del 4.2.2016, Lombardo Alfredo del 4.2.2016 e del 9.8.2017, La Barbera Bernardo del 4.2.2016 e del 9.8.2017 Romeo Francesco del 4.2.2016, Zito Giuseppe del 1.2.2016, Cuzzola Santo del 29.1.2016 e del 4.8.2017, Morabito Rosaria del 29.1.2016 e del 4.8.2017, Laurendi Caludio del 29.1.2016 e del 4.8.2017, Nato Domenico del 29.1.2016, Cosma Edoardo del 29.1.2016, Macheda Pietro Giovanni del 29.1.2016 e del 4.8.2017, Diano Stefano del 4.8.2017, Mazzei Antonio del 9.8.2017, Filippone Francesco del 9.8.2017, Corrado Francesca Giuseppa del 9.8.2017, Nucera Bruno del 9.8.2017;

- decreti di solidarietà emessi dal Ministero del Lavoro a favore della Mult.Ser.fer Coop. per gli anni 2008 e 2009;

- consulenza tecnica di parte con allegati del Dott. Elio De Fazio, deceduto il 4 luglio 2017, del 14 giugno 2016, relativa all'analisi del credito INPS vantato da Mult.Ser.fer. soc. coop. arl. maturato in relazione alle anticipazioni delle integrazioni salariali effettuata dalla cooperativa a favore dei lavoratori interessati dai contratti di solidarietà, come previste dai Decreti Ministeriali, relative anche agli anni 2010, 2011 e 2012 allegati all'elaborato. Il consulente ha dato atto del fatto che mediante accesso al cassetto previdenziale INPS della società e mediante richiesta a mezzo PEC rivolta alla dott.ssa Caterina Giordano, responsabile dell'Ufficio Accertamento e Gestione del Credito del 13 settembre 2013, con risposta del 11.10.2013 veniva comunicato che a quella data la società Mult.Ser.fer. a.r.l. vantava un credito pari a 355.281,16 euro riferito ai mesi da aprile 2012 ad agosto 2012 nonché ottobre 2012: importo dal quale andavano detratti debiti per l'ammontare di euro 103.405,00 e 52.088,00 euro, con conseguente determinazione del credito della società in euro 199.788,16;

- TFR maturato dai lavoratori, tra cui Chiriaco Egidio dal 1.1.1981 al 02.2012, quest'ultimo per un ammontare pari a 63.450,55 euro;

- compendio documentale relativo al credito vantato da Mult.Ser.Fer. verso INPS per i decreti di solidarietà già emessi, atto di cessione del predetto credito, con allegati il verbale del consiglio di amministrazione della Veneruso Associati s.r.l. del 4 novembre 2013 con cui Daniele Veneruso, uno dei creditori della società cooperativa, oltre a 12 lavoratori dipendenti, veniva autorizzato a sottoscrivere l'atto di cessione del credito, e la spiegazione del sindacalista De Felice contenute nel verbale di sit rese in indagini difensive in data 13 giugno 2016: nello specifico, il sindacalista dichiarava che alcuni lavoratori della cooperativa, iscritti al sindacato Filt-CGIL da lui rappresentato, vantavano dei crediti per TFR, ferie non godute nei confronti della Mult.Ser.Fer., e si era addivenuti ad un accordo tra i predetti lavoratori, rappresentati dall'Avv. Di Buono Carlo di Cosenza, e la

cooperativa, di cessione del credito vantato da quest'ultima nei confronti dell'INPS in relazione alle anticipazioni corrisposte dalla società ai lavoratori inseriti nei contratti di solidarietà, anche se erano ancora in attesa dell'accertamento dell'ammontare del credito da parte dell'INPS;

- stralcio funzioni ROT (referente operativo territoriale del C.N.C.P., quale soggetto che ha la responsabilità di assicurare i flussi informativi da e per l'impianto di competenza comunicando con i responsabili della produzione di ogni affidataria ed interfacciandosi con il corrispondente GOT), tra i quali vi era, al 3 ottobre 2013, anche Chiriaco Egidio e le dimissioni di quest'ultimo dalla predetta carica comunicata al C.N.C.P. e a Ferrovie dello Stato;

- visura camerale Coop. Labor;

- contratto tra RFI e C.N.C.P. del 24 aprile 2012 n. 10/2012 ed allegati, da cui emergeva, oltre ai servizi affidati (servizi di pulizia, di monitoraggio igienico ambientale e di mantenimento del decoro), la previsione della clausola sociale, nonché di penali per ritardi o cattive esecuzioni dei servizi comportanti detrazioni per diverse centinaia di euro dal canone, e le modalità di pagamento di quest'ultimo, in base alle quali, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mese cui si riferivano le prestazioni, RFI, previa presentazione del riepilogo delle attestazioni delle prestazioni, avrebbe dovuto provvedere a contabilizzare le prestazioni effettivamente rese dall'appaltatore e ad emettere ed inviare a quest'ultimo il documento contabile "entrata merci" con l'indicazione degli importi da corrispondere; ricevuto tale documento l'appaltatore avrebbe dovuto emettere fattura allegando alla medesima la relativa entrata merci;

- atto di risoluzione e contestuale fitto ramo di azienda del 25 giugno 2014 e relativa documentazione a corredo stipulato tra C.N.C.P. e "Coop. Ser.fer. Calabria Società Cooperativa a.r.l.", il quale prevedeva, all'art. 5, il passaggio dei rapporti di lavoro del personale indicato nell'allegato sub C), in atti, già in forza alla consorziata Labor e alla subappaltatrice Cidap s.r.l. all'affittuaria, nonché il contratto n. 82/2014 stipulato dal R.F.I. e C.N.C.P., avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, che prevedeva la nomina di alcune figure in relazione all'esecuzione dell'appalto, sia da parte di RFI sia da parte del Consorzio, il quale avrebbe dovuto nominare il Rot, unico per ogni impianto ferroviario, chiamato a lavorare in stretto coordinamento con il Responsabile dei servizi nominato dal committente. Ancora, tra la documentazione allegata a tali contratti è presente il CNCL relativo all'area contrattuale "Attività ferroviarie" del 20 luglio 2012", il cui art. 16 bis n. 3 disciplina la procedura del passaggio dei lavoratori in caso di appalto o cambio di appalto, così statuendo: "Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale

subappaltatore autorizzato. Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto….4. Il cambio d'appalto il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante alle strutture competenti (nazionali o regionali) delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.";

- i bilanci della società cooperativa Mult.Ser.fer. relativi agli anni 2008/2014;

- parere del 14.12.2015 con allegati del dott. De Fazio in merito alle ragioni per cui Mult.Ser.Fer soc. coop. artl non ha potuto ottemperare al pagamento di Iperf e Iva anni 2008-2012 con riguardo agli affidamenti di C.N.C.P., in cui si dava atto delle perdite accumulate ogni anno dalla cooperativa determinate in base al fatturato della società e agli oneri connessi al personale, che dopo una riduzione dal 2008 al 2009, erano tornate nel 2010 ad aumentare superando il milione di euro, riducendosi a 460.000 euro nel 2011 e a circa 334.000 euro nel 2012, per un totale, nel periodo considerato, di circa 2.568.000,00 euro, rendendo impossibile all'ente il versamento delle ritenute fiscali IRPEF e IVA. Il consulente di parte dava atto della circostanza che la società cooperativa, nonostante le perdite, aveva dovuto dare priorità al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, anche al fine di evitare tensioni sociali e che, per mantenere i livelli occupazionali, aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, sottoscrivendo con le organizzazioni sindacali di categoria, negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 i contratti di solidarietà (decreto 45226, decreto 45225, decreto 45224 per l'anno 2008; decreto 13756 per l'intero anno 2009; decreto 65566 e decreto 59676 per l'anno 2010; decreto 63864 per l'anno 2011). Il ricorso a tali strumenti aveva consentito di attenuare le perdite, altrimenti più cospicue. Sulla base di tali considerazioni il De Fazio concludeva nel senso che la causa dell'omissione dei versamenti delle ritenute Irpef da parte della Mult.Ser.Fer. era costituita esclusivamente dall'entità dei corrispettivi erogati dal C.N.C.P., tale da non consentire di coprire nemmeno il costo degli oneri diretti e indiretti del personale, nonostante il presidente della cooperativa avesse fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, ottenendo una diminuzione di tale costo;

- comunicazione cambio appalto 23/06 tra CEIAS consorziata al Consorzio Sud e Mult.Ser.Fer soc. coop. arl consorziata al C.N.C.P., con allegato elenco dei lavoratori interessati al predetto cambio, e verbale di accordo del 20 aprile 2006 tra il C.N.C.P. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto le condizioni per il passaggio di personale dalla ditta cessante a quella subentrante in forza di quanto stabilito dall'art. 2 dell'Accordo Confluenza del 19.11.2005 allegato

al CCNL delle attività ferroviarie e richiesta di solidarietà del 3 maggio 2006, con stipula del contratto di solidarietà a partire da luglio 2006 e per la durata di un anno;

- risoluzione contratto da parte di Labor e C.N.C.P. e contestuale fitto ramo di azienda da C.N.C.P. a Coop Ser.Fer. del 25 giugno 2014 con documentazione a corredo, ovvero proroga contratto appalto n. 10/2012, clausola penale relativa alla proroga del 4 agosto 2014, contratto 10/2012 e verbale di consegna;

- consulenza tecnica di parte del dott. Femia con relativi allegati ed indagini difensive ex art. 391 quater c.p.p. con richiesta di rilascio di documentazione bancaria alla MPS filiale C.so Garibaldi, acquisita ed analizzata dal consulente, contenente le pezze giustificatrici, non richieste alla Banca dalla curatrice e della consulente dell'Accusa, di gran parte dei movimenti bancari per cui è contestata la distrazione;

- istanze e provvedimenti vari relativi alla dichiarazione di estinzione del reato tributario di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000 e art. 2 l. 638/1983, contestati all'imputato, in quanto al di sotto della soglia di rilevanza penale;

- documentazione sanitaria relativa alle patologie da cui risulta affetto Chiriaco Egidio;

- prestito personale Compass finanziaria del 27 maggio 2013 richiesto dal Chiriaco;

- ordine di servizio del 9 dicembre 2025 inviato da Euro Global Service a Chiriaco Egidio avente ad oggetto le mansioni che lo stesso avrebbe dovuto svolgere presso la sede di Villa San Giovanni, con referente il Capo Squadra Lacava Antonino Giovanni, occupandosi dell'inventario dei magazzini/depositi di tutte le stazioni dell'appalto RFI Calabria; lettera di assunzione da parte di Evolve Consorzio Stabile con contratto a tempo indeterminato part time di Chiriaco Vanessa, in qualità di addetta ai servizi di vigilanza antincendio, da svolgere inizialmente presso RFI CALABRIA – Reggio Calabria – Lido, con inizio del rapporto di lavoro in data 15 luglio 2015;

- verbali di udienza del 29 gennaio 2015 nel corso della quale venivano escussi i sindacalisti segretari regionali CGL, CISL, Filardo Francesco, De Felice Giuseppe e Giordano Domenico, e verbale dell'udienza del 1 ottobre 2015 in cui è stato escusso il CTP De Fazio Elio, deceduto il 4 luglio 2017, nonché verbale d'udienza del 23 aprile 2016 di spontanee dichiarazioni di Egidio Chiriaco (proc. pen. n. 910/13 RGT).

In particolare, De Fazio Elio, escusso all'udienza dibattimentale del 1 ottobre 2015, dichiarava di svolgere l'attività di dottore commercialista e di avere eseguito una consulenza tecnica di parte nell'interesse del Chiriaco, di cui esponeva le conclusioni. Infatti, riferiva di essere stato incaricato dalla società cooperativa Mult.Ser.Fer di verificare i corrispettivi e il costo del personale negli anni 2008 e 2009. Precisava che la predetta cooperativa era socia di un consorzio risultato aggiudicatario di una serie di appalti delle Ferrovie dello Stato. Il C.N.C.P., infatti, distribuiva gli appalti alle

cooperative associate per competenza territoriale: quindi i lavori che il consorzio si era aggiudicato in Calabria erano stati assegnati alla Mult.Ser.Fer., alla fine del 2007 inizi del 2008. Specificava che la lettera di invito alle gare cui il Consorzio partecipava aveva l'allegato "L" che conteneva l'indicazione di tutto il personale avente titolo all'appalto. Con riferimento ai lavori oggetto dell'appalto assegnato alla cooperativa Mult.Ser.Fer., tale allegato prevedeva 80 lavoratori. Tuttavia, in forze della clausola sociale, la cooperativa dovette assumere 101 dipendenti. A fronte di questo numero di lavoratori in esubero rispetto all'impegno assunto dalla cooperativa, Ferrovie dello Stato in diverse sedute, in cui era intervenuta anche la Prefettura di Reggio Calabria, dato che il Consorzio si rifiutava di assumere le 21 unità in più, si era impegnata a fornire ulteriori commesse. Specificava che l'assunzione delle unità in esubero comportava costi maggiori per la società cooperativa, per un valore di circa 600.000 €, rispetto all'ammontare del corrispettivo pagato da Ferrovie dello Stato e parametrato ai soli 80 lavoratori a base di gara. Per far fronte a tale situazione, tramite le organizzazioni sindacali di categoria, la cooperativa aveva fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, ovvero i contratti di solidarietà, che implicavano una riduzione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori, che non venivano in questo modo licenziati. Ciò aveva consentito alla Mult.Ser.Fer. di ridurre, per l'anno successivo al 2008, la perdita da 600.000 € a 80.000 €.

Tuttavia, ciò non era sufficiente, dal momento che il presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa non riusciva a pagare le ritenute fiscali, come l'Irpef, il cui ammontare non versato per il 2008 era pari a circa 150.000 €. Specificava che il ricorso agli ammortizzatori sociali era stato autorizzato dal Ministero del lavoro tramite dei decreti, e aggiungeva che spesso la società in questione era stata convocata dalla Prefettura, nella persona della dottoressa Suraci, che invitava il presidente del consiglio di amministrazione a pagare gli stipendi.

Aggiungeva che il pagamento del corrispettivo da parte di Ferrovie dello Stato arrivava a circa 150 giorni dalla data della fattura, con la conseguenza che la cooperativa doveva anticipare gli stipendi ai lavoratori per un periodo di 5 mesi con conseguente mancanza di liquidità per la società che, pertanto, faceva ricorso al factoring delle fatture da parte delle banche, pagando su tale servizio gli interessi passivi.

Aggiungeva che il settore delle Ferrovie dello Stato era in crisi in tutta Italia, dato che in tutti gli appalti si faceva ricorso agli ammortizzatori sociali. Inoltre, affermava che erano stati trovati 20 lavoratori in più rispetto a quelli indicati nell'allegato "L", perché l'azienda che aveva in precedenza gestito l'appalto li aveva collocati in cassa integrazione a zero ore. Essendo successivamente stata autorizzata al subappalto, aveva assunto altre persone che, finito il subappalto avevano maturato i requisiti per la tutela dei livelli occupazionali. In una situazione di crisi di questo tipo il Chiriaco poteva solamente a stento pagare gli stipendi. Affermava che il costo del personale mensile era

superiore al 95% rispetto ai corrispettivi maturati dalla società, evidenziando come si trattasse di un contratto in perdita, tanto da avere suggerito al Chiriaco di abbandonare il lavoro.

Affermava che l'imputato si era sempre prodigato per pagare gli stipendi ai lavoratori, anche per evitare i problemi di ordine pubblico che implicavano l'intervento del Prefetto.

Su domanda del Pubblico Ministero evidenziava che una volta che l'impresa chiede di accedere agli ammortizzatori sociali ha l'obbligo di proseguire l'attività, dal momento che si tratta di finanziamenti pubblici senza restituzione forniti per tutelare i livelli occupazionali. Sebbene fosse una scelta dell'impresa quella di ricorrere ai contratti di solidarietà, comunque, la cooperativa era stata obbligata a non licenziare il personale in esubero sia da parte di Trenitalia sia mediante l'intervento del Prefetto. Aggiungeva, comunque, che, nonostante gli ammortizzatori sociali, le perdite si erano accumulate. Su domanda del difensore specificava che l'obbligo di non licenziare emergeva già dai verbali relativi agli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali presso la Prefettura. Specificava che oltre i costi relativi al personale c'erano chiaramente i costi relativi alle attrezzature e agli strumenti necessari per l'esecuzione dell'appalto, oltre ai costi connessi all'accesso al credito e alle multe derivanti dall'interruzione dell'attività a seguito delle manifestazioni dei lavoratori. Nonostante l'appesantimento del costo della gestione, ribadiva che dopo il primo anno la gestione era stata portata quasi in pareggio, tanto che la perdita si era ridotta a 80.000 €.

Su produzione della difesa dell'imputato Nompenso Giovanni veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento la seguente documentazione:

- visura camerale Coop. Ser.Fer. Calabria del 9.8.2016;

- art. 16 CCNL Mobilità Area Af del 20.7.2012;

- art. 16 CCNL Mobilità Area Af del 16.12.2016, che al punto 2.3 prevede il passaggio diretto degli addetti alla lavorazione all'impresa subentrante, in caso di cambio di appalto, con conseguente prosecuzione del lavoro senza soluzione di continuità, previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

- accordo di settore per la confluenza nel CCNL Attività Ferroviarie del 19.11.2005, il cui articolo 2 prevede la clausola sociale, così statuendo: "In caso di cambio di appalto sarà garantito il passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell'appalto, dall'impresa gessante all'impresa subentrante. In occasione di tale passaggio diretto saranno garantiti i trattamenti normativi, retributivi e le anzianità possedute dai singoli lavoratori all'atto del passaggio. (…). I cambi di appalto si realizzeranno senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.";

- contratto di subappalto del 1.4.2014 avente ad oggetto il servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità da svolgere in Sicilia;

- contratto di affitto di ramo d'azienza del 24.6.2014;

- estratti conto Inail con elenco del personale dipendente

- Durc;

- consegna documenti da parte di MPS;

- contratti di anticipazione contro cessione credito del 19 novembre 2014;

- estratti conto anticipazione contro cessione credito del 28 dicembre 2015

- contratti di finanziamento;

- richieste ex 391 bis comma 10 c.p.p. del 13 giugno 2017 e del 20 giugno 2017 aventi ad oggetto l'audizione dei rappresentanti legali dello studio commerciale De Fazio- Veneruso, ovvero i dottori commercialisti De Fazio Elio, Veneruso Daniele e Mennella Vincenzo in ordine al profilo delle indebite compensazioni dei crediti INPS contestati alla Coop. Ser.fer. Calabria nella consulenza tecnica di parte del Pubblico Ministero, ma non oggetto di contestazione nei capi di imputazione;

- fissazione audizione da parte del PM;

- relazione tecnica del dott. Veneruso del 19.7.2017, attestante il credito vantato dall'azienda pari a 720.054,00 euro, derivante dagli anticipi delle integrazioni salariali che l'azienda erogava a fronte del contratto di solidarietà, e compensabile;

- rinuncia audizione ex art. 391 bis comma 10 c.p.p.;

- cassetto previdenziale da cui evincere i crediti INPS della cooperativa;

- riepilogo paghe anno 2014;

- fatture competenza 2015 emesse nel 2016;

- registro IVA vendite;

- mail del 27.4.2017, del 3.5.2017 e del 9.5.2017 studio De Fazio Associati con allegata documentazione relativa alle contestazioni mosse alla cooperativa nella consulenza di parte del Pubblico Ministero, non oggetto di imputazione;

- bilanci dal 2009 al 2015;

- pec INPS contenente le autorizzazioni al conguaglio delle somme inerenti ai contratti di solidarietà stipulati dalla cooperativa;

- estratti conto dal 2015 al 20.9.2016;

- 3 pec al dott. Veneruso per chiarimenti in ordine alla relazione del 19 luglio 2017;

- 3 raccomandate inviate all'INPS aventi ad oggetto l'acquisizione della documentazione contenuta nel cassetto fiscale della Coop. Ser.Fer. Calabria, e l'indicazione dell'importo del credito da questa maturato nei confronti dell'INPS, l'eventuale avvenuto pagamento o le modalità di compensazione; mail relativa alla gestione del personale, scambiate da Chiriaco Egidio con lo studio di commercialisti De Fazio – Veneruso.

2. La valutazione del compendio istruttorio.

Così sintetizzati gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale ritiene di dovere assolvere gli imputati in ordine ai delitti contestati al capo A) non essendo stata raggiunta la prova degli elementi oggettivi e soggettivi degli stessi, alla luce delle considerazioni che di seguito saranno svolte, dovendo pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai delitti di cui ai capi B), C) e D).

Innanzitutto, appare opportuno evidenziare come anche le società cooperative in situazione di insolvenza irreversibile possano essere soggette alla procedura concorsuale - a seguito della riforma definita di liquidazione giudiziale -, del fallimento, ove svolgano un'attività commerciale.

Come statuito di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione, infatti, nello statuto dell'ente dello scopo mutualistico non comporta di per sé l'esclusione della natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, per la quale, peraltro, l'art. 2545 *terdecies* c.c. prevede espressamente la dichiarazione di fallimento, cosi riconoscendo come anche le cooperative possano svolgere un'attività commerciale.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale non è essenziale lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) ma è sufficiente che l'attività esercitata sia obiettivamente economica, nel senso di proporzionalità tra costi e benefici (c.d. lucro oggettivo) (Cass. 13 aprile 2017, n. 9567; Cass. 12 luglio 2016, n. 14250), senza che tale accertamento possa essere precluso dal fine mutualistico della cooperativa, attesa la non incompatibilità di quest'ultimo con lo svolgimento di attività commerciale.

In tale senso, peraltro, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con l'ord. n. 8059/2025 della Sez. I, secondo cui "*ai fini della qualificazione come imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali, lo scopo di lucro soggettivo non costituisce elemento essenziale, essendo sufficiente la sussistenza di una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo). Le cooperative sociali, in quanto imprese ai sensi dell'art. 2082 c.c., che svolgono attività commerciale possono essere assoggettate a fallimento in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c., non essendo il fine mutualistico inconciliabile con il requisito dell'economicità oggettiva dell'attività. La disciplina speciale di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017, che prevede l'assoggettamento delle imprese sociali insolventi alla liquidazione coatta amministrativa, conferma la natura imprenditoriale delle cooperative sociali e non esclude la loro qualificazione come imprenditori commerciali, riservando a tali soggetti una procedura concorsuale speciale alternativa al fallimento secondo il criterio della priorità cronologica*".

Nel caso che occupa, pur in assenza di un lucro soggettivo, in mancanza di alcuna forma ripartizione degli utili tra i soci, non sussistono elementi per escludere il carattere commerciale dell'attività svolta dalla Mult.Ser.Fer. dichiarata fallita.

Tanto precisato in ordine alla fallibilità della società cooperativa, e dunque alla configurabilità delle diverse ipotesi delittuose di bancarotta, passando alla disamina della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale - oggetto di contestazione, tra le altre, nel presente procedimento -, pare opportuno rammendare che la fattispecie di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 l. fall. è un reato di mera condotta e di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente che l'atto di distrazione realizzato sia idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori.

La giurisprudenza ha precisato che "*ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinando le risorse a impieghi estranei all'attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza*" (Cass. Pen., Sez. V, n. 34809/2025).

Per tale motivo, risulta essere irrilevante che la sottrazione dei beni sia inidonea a danneggiare le pretese creditorie alla luce del lieve intaccamento del patrimonio sociale.

Per l'integrazione del reato è, infatti, sufficiente che al momento della realizzazione della condotta, questa appaia in concreto pericolosa per i creditori poiché in grado di incidere sulla garanzia patrimoniale. Non è richiesto neppure, si precisa, che la garanzia residua sia insufficiente per il soddisfacimento dei creditori. Ne consegue che anche la sottrazione di un solo bene dal patrimonio sociale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il Legislatore ha, infatti, inteso apprestare al bene giuridico tutelato una tutela rafforzata e preventiva.

In merito all'elemento soggettivo, il reato in parola, richiede il dolo generico. Non è necessaria, quindi, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa e neppure lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, risultando sufficiente la mera volontà di dare una destinazione differente al patrimonio sociale rispetto alla garanzia delle obbligazioni contratte.

Orbene, tanto precisato, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di escludere la sussistenza della condotta di distrazione nelle varie forme in cui è stata contestata agli imputati.

Con riferimento alla condotta di distrazione/dissipazione mediante prelevamenti di somme di danaro in contanti dai conti correnti per 432.132,00 €, nonché operazioni bancarie privi di

documentazione contabile a supporto degli stessi per 1.415.601 €, ritiene il Collegio che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di ritenere dimostrata la condotta di depauperamento dei beni dell'impresa tramite la loro destinazione a impieghi estranei all'attività sociale.

Invero, dalla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, oggetto di analisi del consulente tecnico di parte, il dott. Femia, è emerso che per la gran parte delle operazioni bancarie (851), per le quali il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva evidenziato l'insussistenza di documenti a supporto che potessero giustificarne la realizzazione, erano stati reperiti i titoli giustificativi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, che con difficoltà e in modo frammentato - tanto che l'ultima email relativa alla consegna della documentazione a riscontro della richiesta del consulente di parte risaliva al febbraio 2018 –, aveva consegnato assegni e copie distinte di bonifici per 792 operazioni relative al conto corrente bancario intestato alla società cooperativa Mult.Ser.Fer., per un ammontare complessivo di 1.251.290,48 euro.

In particolare, dalla disamina dei titoli acquisiti e dal raffronto con l'elenco dei lavoratori della società dichiarata fallita, è stato possibile accertare come le operazioni predette costituivano dei pagamenti destinati al personale dipendente della cooperativa - che nel periodo dal 2006 al 2012 avevano raggiunto l'ammontare di 8.162.893,22 euro, ovvero gran parte del fatturato della società, così come risultante sia dalla consulenza del Pubblico Ministero e come confermato dal consulente di parte -, o ai consulenti e fornitori della stessa. Sul punto, vale la pena precisare che già nella relazione ex art. 33 l. fall., redatta dalla curatrice fallimentare dott.ssa Scali, era stato dato atto della circostanza che a seguito di un controllo a campione compiuto sulle matrici degli assegni a disposizione della Curatela, era emerso come le operazioni bancarie costituissero pagamenti degli stipendi ai lavoratori, attesa anche la corrispondenza della somma oggetto dell'assegno e dell'ammontare indicato nelle buste paga acquisite dalla procedura fallimentare. La stessa dott.ssa Scali, infatti, aveva evidenziato che le operazioni bancarie in uscita attenzionate, nonostante fossero prive dell'indicazione dei destinatari, comunque, non presentavano alcunché di sospetto, atteso che erano tutte confluite sul conto relativo al personale dipendente, alla voce retribuzione.

Peraltro, ad ulteriore riscontro del fatto che si trattava di pagamenti degli stipendi va rilevato che tali operazioni venivano eseguite in stretta concomitanza con i versamenti in conto derivanti dal pagamento del servizio da parte del C.N.C.P., oltre alla circostanza che molti dei versamenti erano frutto della fattorizzazione dei crediti: nello specifico, 7.908.488,47 euro costituivano il ricavo netto delle anticipazioni delle fatture da parte della Finanziaria.

Solo 17 prelevamenti sono risultati essere stati compiuti nei confronti di beneficiari non corrispondenti all'elenco dei lavoratori della cooperativa, né riconducibili ai fornitori della società, come riscontrato dal consulente, dott. Femia, mediante l'accertamento in ordine all'attività svolta dai

destinatari indicati: tuttavia, al di là del ridotto ammontare complessivo delle operazioni in questione, pari a 22.091,63 euro, va rilevato che appare fondato quanto emerso dalla consulenza tecnica di parte, ossia la destinazione dei pagamenti in questione a soggetti indicati dall'imputato quali prestatori di lavoro occasionali. In effetti, si ritiene di dovere affermare l'attendibilità e credibilità di quanto riferito sul punto da Chiriaco Egidio, se si considera che la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata, nello specifico in relazione al carattere in perdita dell'appalto che la cooperativa di lui gestita si era trovata ad eseguire, nonché in relazione a tutti i suoi sforzi per cercare di provvedere al pagamento degli stipendi ai lavoratori, anche se in ritardo, ha trovato ampiamente riscontro nell'istruttoria dibattimentale.

Ne consegue, dunque, che non può ritenersi integrata la sottrazione dal patrimonio sociale e dalle esigenze dell'impresa delle somme in questione, essendo state, comunque, destinate al soddisfacimento delle pretese dei lavoratori della società cooperativa, e dunque, alla realizzazione dell'interesse dell'ente.

Né su tale conclusione incide la circostanza che 59 movimenti di prelevamento, per complessivi 164.311,12 euro, siano rimasti privi di giustificazione: sul punto, è evidente come tale circostanza sia connessa al mancato ritrovamento della documentazione a supporto, nonostante gli sforzi compiuti in tale senso dalla difesa. Infatti, non può tacersi che si tratta di operazioni bancarie risalenti a oltre dieci anni prima dell'acquisizione compiuta dai consulenti di parte, dunque di difficile reperimento, in quanto oggetto di archiviazione e, pertanto, implicante un complesso lavoro di ricerca, scannerizzazione e trasmissione. Senza contare quanto evidenziato da entrambi i consulenti, ovvero la circostanza che potrebbe trattarsi di distinte smarrite o di titoli negoziati in istituti diversi dalla trattaria, secondo il meccanismo del check-truncation, quali evenienze che non consentono, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, oltre che della situazione di forte difficoltà gestionale ed economica vissuta dalla società cooperativa, di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la destinazione a finalità estranee all'interesse della società delle somme in questione.

Analogamente deve concludersi con riferimento ai prelievi in contanti per l'ammontare di oltre 432.000,00 euro. Sul punto, va evidenziato come l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere la difficoltà di Chiriaco Egidio di provvedere in modo regolare al pagamento degli stipendi dei lavoratori, in considerazione, oltre che dell'insufficienza del corrispettivo versato dalla stazione appaltante rispetto al costo complessivo della commessa, anche e soprattutto del notevole ritardo con cui il versamento da parte del C.N.C.P. avveniva, quale conseguenza delle modalità di esecuzione del pagamento, così come regolate dal contratto, che implicavano il decorso di almeno tre mesi dall'emissione della fattura. Tale situazione determinava le manifestazioni dei lavoratori della commessa, i quali, tra l'altro, tenuto conto dello stato della linea ferroviaria calabrese, dovevano

provvedere anche a proprie spese a raggiungere le stazioni dove prestavano servizio, senza ricevere per mesi il corrispettivo per il lavoro svolto. Pertanto, al fine di interrompere le manifestazioni spontanee e gli scioperi dei lavoratori - che implicavano l'interruzione del servizio e l'applicazione di penali alla società cooperativa, trattandosi di forme di inadempimento contrattuale secondo quanto previsto dal contratto di appalto-, il Chiriaco, a seguito degli incontri in Prefettura che vedevano coinvolte le rappresentanze sindacali, oltre che il presidente del C.N.C.P., riusciva ad ottenere somme di denaro dalla Banca con le quali pagava, anche in contanti, gli stipendi dei lavoratori.

Tale circostanza, riferita dal teste a discarico De Felice, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi in sede di indagini difensive ed acquisite, con il consenso delle parti, al fascicolo per il dibattimento: infatti, molti dei testi sentiti riferivano come il Chiriaco era solito pagare con assegni o anche in contanti i salari – modalità che consentivano ai riceventi di ottenere immediatamente liquidità, senza dovere attendere i tempi normali di lavorazione dei bonifici bancari-, in alcuni casi provvedendo ad elargire degli anticipi in occasione delle festività, per consentire ai lavoratori di provvedere alle loro esigenze.

Tutti i lavoratori escussi dalla difesa, del resto, hanno affermato di avere sempre ricevuto il salario, anche se in ritardo, quale dato di fatto confermato dagli stessi testi a carico, Facciolo, Barresi e Lacava, i quali, nel corso della loro escussione dibattimentale, hanno comunque confermato di essere sempre stati pagati, ricevendo, sebbene in modo non regolare, lo stipendio.

Senza contare che il ricorso alla fattorizzazione del credito, che consentiva al Chiriaco di ottenere dalla Banca l'anticipazione delle fatture, sebbene costituisse un servizio implicante un costo per la società, comunque, ha rappresentato lo strumento utilizzato dall'imputato per fare fronte, anche se in parte, al costo principale della commessa oggetto dell'appalto, ovvero il pagamento degli stipendi dei lavoratori, quale incombenza alla quale, secondo le risultanze istruttorie, il Chiriaco ha sempre provveduto in qualunque modalità, anche se spesso in ritardo.

Quanto appena evidenziato consente di spiegare, sebbene in parte, i prelievi in contanti oggetto di contestazione nei confronti dell'imputato. A ciò deve aggiungersi, comunque, che i prelevamenti in questione sono stati posti in essere in un arco temporale consistente, pari a circa 7 anni, con una media di circa 61.000 euro all'anno: somma da ritenersi compatibile con le esigenze quotidiane cui un'entità imprenditoriale come la Mult.Ser.Fer. doveva fare fronte.

Del resto, secondo le valutazioni compiute dal consulente di parte, dott. Femia, l'ammontare complessivo dei prelievi in contanti è pari al 3,75 % del fatturato relativo al periodo 2006-2012, pari a 11.510.692,00 euro, così come determinato dal consulente della pubblica accusa.

Pertanto, si tratta di movimentazioni economiche, oltre che coerenti con l'attività svolta dalla società dichiarata fallita, implicante l'impiego forzato di un elevato numero di lavoratori – addirittura

superiore a quanto necessario, come emerso dall'istruttoria -, anche congrue rispetto al volume di affari della società cooperativa come risultante dalla documentazione in atti, con la conseguenza che anche in relazione ai prelievi in contanti non può ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta distrattiva finalizzata al depauperamento del patrimonio sociale.

Allo stesso modo, non ha trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale la condotta di distrazione dell'azienda Mult.Ser.Fer. mediante il trasferimento senza corrispettivo della stessa alle società cooperative Labor s.c.a.r. e alla Coop. Ser.Fer. Calabria, amministrate, la prima da Barone Stanislao, per il quale si è proceduto separatamente, e la seconda da Nompenso Giovanni a partire da novembre 2009 e, prima di lui, da Chiriaco Vanessa, a partire dal momento della costituzione avvenuta nel 2008.

Sul punto, le testimonianze orali assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, insieme alla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, consentono di escludere in radice la condotta contestata. Come è stato evidenziato dal teste Bartolucci, direttore tecnico del C.N.C.P., nell'ambito del settore ferroviario le società facenti capo a Ferrovie dello Stato, nel caso che ci occupa RFI s.p.a., dovendo esternalizzare alcuni servizi, provvedevano a bandire delle gare per l'affidamento di appalti aventi ad oggetto i servizi di pulizia delle stazioni e di mantenimento del decoro su tutto il territorio nazionale, alle quali partecipavano i 4 consorzi di società cooperative costituiti in Italia, ai quali le singole cooperative aderivano al fine di potere partecipare alle predette gare, atteso che, singolarmente considerate, le stesse non erano nelle condizioni di aggiudicarsi appalti di così notevole valore. Una volta aggiudicatosi l'appalto, il Consorzio aggiudicatario, sulla base delle regole interne alle consorziate, provvedeva ad affidare l'esecuzione della commessa alla cooperativa operante nel territorio dove i servizi dovevano essere svolti. Tuttavia, la società subentrante era vincolata ad assumere i lavoratori che la società uscente indicava nell'allegato "L", come lavoratori in forza in quella commessa: infatti, qualche mese prima della pubblicazione del bando di gara, l'impresa uscente provvedeva a comunicare alla stazione appaltante tutti i dati dei lavoratori "della commessa", ossia il livello di inquadramento, la tipologia di contratto collettivo applicato nonché la tipologia del contratto di lavoro stipulato. Il numero dei predetti lavoratori era posto a base di gara, dato che assumeva rilievo nella proposizione delle offerte e determinazione, dunque, del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi banditi.

Dopo l'aggiudicazione da parte del Consorzio, al momento dell'affidamento dell'esecuzione alla società cooperativa subentrante, si verificava il passaggio diretto e senza soluzione di continuità dei predetti lavoratori dalla società uscente a quella entrante, previo confronto tra le parti contrattuali e le rappresentanze sindacali, a tutela dei diritti dei lavoratori, in linea con quanto stabilito nel CCNL, in particolare art. 16 CCNL Mobilità Area Af del 20.7.2012, nonché dall'art. 16 CCNL Mobilità Area Af del 16.12.2016, che al punto 2.3 prevede il passaggio diretto degli addetti alla lavorazione

all'impresa subentrante, in caso di cambio di appalto, con conseguente prosecuzione del lavoro senza soluzione di continuità, previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Tale regola, definita clausola sociale, era prevista anche nell'accordo di settore per la confluenza nel CCNL Attività Ferroviarie del 19.11.2005, il cui articolo 2 così statuiva: "In caso di cambio di appalto sarà garantito il passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell'appalto, dall'impresa gessante all'impresa subentrante. In occasione di tale passaggio diretto saranno garantiti i trattamenti normativi, retributivi e le anzianità possedute dai singoli lavoratori all'atto del passaggio. (…). I cambi di appalto si realizzeranno senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.".

Proprio in applicazione di tale specifica regolamentazione, peraltro richiamata anche nei contratti di appalto stipulati tra stazione appaltante e C.N.C.P., e acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ossia il contratto n. 23/2006 e n. 10/2012, la Mult.Ser.Fer. aveva dovuto assumere i lavoratori impiegati nell'esecuzione della commessa - affidatale nel 2006, a seguito del contratto n. 23/2006 – da parte dell'impresa uscente, ovvero la CEIAS di Bari, società cooperativa consorziata al Consorzio Sud, aggiudicatario dell'appalto precedente, che aveva provveduto a licenziarli: circostanza, del resto, documentata dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, ovvero dalla comunicazione cambio appalto 23/06 tra CEIAS consorziata al Consorzio Sud e Mult.Ser.Fer soc. coop. arl consorziata al C.N.C.P., con allegato elenco dei lavoratori interessati al predetto cambio, e verbale di accordo del 20 aprile 2006 tra il C.N.C.P. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto le condizioni per il passaggio di personale dalla ditta cessante a quella subentrante in forza di quanto stabilito dall'art. 2 dell'accordo confluenza del 19.11.2005 allegato al CCNL delle attività ferroviarie. Nel caso di specie, peraltro, come emerso dalle prove dichiarative, Chiriaco Egidio era stato costretto ad assumere, oltre agli 80 lavoratori indicati nell'allegato "L", altri 21-23 lavoratori in esubero, impiegati nella commessa, su pressione dei sindacati, interessati a garantire i livelli occupazionali e con la promessa della stazione appaltante di ottenere commesse ulteriori, in conformità a quanto previsto espressamente nel contratto di appalto, nei limiti del 20 %.

Ancora, sempre sulla base della regolamentazione sopra indicata, la Cooperativa Labor - amministrata da Barone Stanislao, cui era stata affidata, insieme alla società Cidap, l'esecuzione del contratto di appalto n. 10/2012 avente il medesimo oggetto, ovvero la pulizia delle stazioni ferroviarie e il mantenimento del decoro delle stesse in relazione al lotto 1 Calabria, che il C.N.C.P. si era aggiudicato, questa volta singolarmente e non in ATI, come nel 2006 -, aveva provveduto ad assumere la medesima forza lavoro dell'impresa uscente, ovvero i cd. lavoratori della commessa, licenziati da Mult.Ser.Fer., realizzando quel passaggio diretto e senza soluzione di continuità richiamato anche dalla consulente del Pubblico Ministero, che, però, sulla base di quanto evidenziato, non integrava un

trasferimento d'azienda senza corrispettivo, finalizzato a consentire a Chiriaco Egidio di proseguire l'attività, sebbene con altre forme, sottraendo beni a creditori della Mult.Ser.Fer. La stessa consulente, pur ammettendo di non essere al corrente dell'operatività della clausola sociale negli appalti del settore ferroviario, comunque, in sede di controesame, specificava che ogni contratto era autonomo rispetto ai precedenti, con la conseguenza che l'impresa entrante non subentrava, con la forza lavoro di quella uscente, nell'esecuzione dello stesso contratto di durata pluriennale. Del resto, l'istruttoria ha evidenziato come le società subentranti non assumevano anche l'esposizione debitoria della società uscente nei confronti dei lavoratori e dell'Erario in relazione alla forza lavoro che veniva licenziata, come dimostrato, del resto, dagli accordi acquisiti al fascicolo per il dibattimento dai quali emergeva chiaramente che tali oneri rimanevano a carico della società uscente.

Analoghe considerazioni vanno estese alla Coop. Ser.Fer. Calabria, con la quale nel 2014 il C.N.C.P. stipulava un fitto di ramo di azienda relativo proprio allo svolgimento dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro delle stazioni ferroviarie del Lotto 1 Calabria. Dall'istruttoria è emerso chiaramente che la Coop. Labor, con sede a Napoli, non portava a compimento l'esecuzione dell'appalto fino alla scadenza, tanto che era stato necessario per il C.N.C.P. provvedere a sostituire in corso d'opera la cooperativa esecutrice, individuando la Coop. Ser.Fer. Calabria, in un momento in cui Chiriaco Egidio, presidente della Mult.Ser.Fer. già inattiva dal 2012, in quanto non assegnataria di alcuna commessa, era divenuto, per passaggio diretto e senza soluzione di continuità, dipendente della Labor, e non ricopriva più alcun ruolo all'interno del Consorzio.

Dalla documentazione in atti è emerso che anche il contratto di fitto di ramo di azienda in questione prevedeva l'applicazione della clausola sociale sopra richiamata, peraltro imposta dalla contrattazione collettiva di settore, da cui conseguiva l'obbligo per la cooperativa subentrante di assumere i lavoratori licenziati dalla Labor e dalla Cidap.

In questo modo si spiega "il trasferimento della forza lavoro", ritenuto in ipotesi accusatoria sintomatico di un trasferimento d'azienda con valenza distrattiva del patrimonio sociale, in realtà insussistente.

Né in tale senso depone il ritrovamento di documentazione della Mult.Ser.Fer. nella sede operativa della Coop. Ser.Fer. Calabria e il ruolo svolto dal Chiriaco Egidio nel contesto di quest'ultima società, se si considera, per un verso, la circostanza che il luogo perquisito aveva costituito la sede stabile operativa anche delle altre precedenti cooperative assegnatarie dell'esecuzione della commessa in questione, e per altro verso il fatto che Chiriaco Egidio era stato nominato Rot dal C.N.C.P, ovvero referente operativo territoriale del Consorzio, con la responsabilità di assicurare i flussi informativi da e per l'impianto di competenza comunicando con i responsabili della produzione di ogni affidataria ed interfacciandosi con il corrispondente GOT, oltre che con il responsabile dei servizi della

committenza: funzione che giustificava la sua rilevante operatività anche nell'ambito della cooperativa amministrata dal Nompenso.

Le considerazioni sopra svolte inducono ad affermare nei confronti di tutti e tre gli imputati, Chiriaco Egidio, Nompenso Giovanni e Chiriaco Vanessa, l'insussistenza oltre che della condotta di distrazione sopra analizzata, anche quella ulteriore avente ad oggetto il passivo fallimentare: infatti, al di là della mancanza di alcuna prova emersa dall'istruttoria dibattimentale in ordine a tale fatto, in ogni caso, non può non rilevarsi come il passivo fallimentare sia costituito da debiti non pagati, rispetto ai quali non si comprende la modalità di realizzazione della contestata distrazione.

Passando ad analizzare la condotta di occultamento dei libri e delle scritture contabili contestata a Chiriaco Egidio, a parere del Collegio deve giungersi ad un giudizio di assoluzione per insussistenza del fatto, atteso che non risulta integrata la fattispecie contestata. Infatti, non costituiscono scritture contabili, la cui tenuta risulta obbligatoria per le società cooperative a responsabilità limitata, la documentazione bancaria, il registro di prima nota e i bilanci di esercizio. Con riferimento a questi ultimi, pare opportuno richiamare l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "*il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.*" (Cass. Pen., Sez. V, n. 47683/2016).

Né assumono rilievo ai fini dell'integrazione del reato in questione i verbali delle assemblee e i verbali del consiglio di amministrazione, così come non rientra nel concetto altre scritture contabili di cui all'art. 2214 comma 2 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 2519 c.c., oggetto della condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice contestata, la documentazione bancaria genericamente intesa, che, come ampiamente argomentato, è stata oggetto di una complessa operazione di acquisizione da parte della difesa.

Ancora, non risulta rientrare nella nozione di scrittura contabile la cui tenuta risulta obbligatoria il registro prima nota, che costituisce un documento contabile in cui si annotano i movimenti in entrata e in uscita di un'impresa in ordine cronologico, che serve ad agevolare la redazione del libro giornale, rientrante, invece, tra i libri sociali obbligatori anche per le società cooperative a responsabilità limitata.

Con riferimento, invece, a quest'ultimo, al registro IVA e alle fatture emesse e ricevute, relativamente al periodo antecedente al 2012-2013, non risulta dimostrata la condotta di occultamento contestata al Chiriaco: infatti, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato il carattere parziale della richiesta di documentazione avanzata dalla curatrice del fallimento, la quale, come attestato dallo scambio di email intercorso tra la collaboratrice di quest'ultima e lo studio De Fazio-Veneruso, che curava la contabilità generale della società cooperativa, aveva fatto riferimento solo agli anni 2013 e

2014 richiedendo la seguente documentazione: bilancio anno 2013 con ricevuta di deposito; modello unico sc 2014 con IVA ed IRAP periodo 2013 con ricevute all'A.E; libro giornale periodo 1.1.2013 – 20.10.2014; registro IVA acquisti periodo 1.1.2012 – 20.10.2014; registro IVA fatture emesse/corrispettivi 1.1.2013 – 20.10.2014; libro inventari periodo 1.1.2013 – 20.10.2014; fatture vendita e corrispettivi periodo 1.1.2013 – 20.10.2014; registro P/N periodo 1.1.2013 -20.10.2014. Documenti che l'imputato e lo studio di consulenza avevano consegnato alla richiedente, la quale, solo a ridosso della scadenza del termine per il deposito della relazione aveva richiesto anche la documentazione relativa ai lavoratori e alle loro spettanze dal 2008.

Tale circostanza rende privo di rilievo il fatto che nel corso delle perquisizioni svolte nel 2015 siano state ritrovate delle fatture, alcune relative agli anni precedenti, atteso che la parziale richiesta di documentazione esclude che possa attribuirsi all'imputato la condotta di sottrazione, mediante l'occultamento, delle scritture contabili e del libro giornale per il periodo antecedente al 2011, con riferimento ai quali è stata provata documentalmente, nel corso del dibattimento, la relativa esistenza al momento della declaratoria del fallimento.

L'unico libro sociale rispetto al quale l'istruttoria ha dimostrato la mancata tenuta è il libro degli inventari, che non è stato consegnato dall'imputato né dallo studio di consulenza, il quale, su richiesta della curatrice, aveva rinviato al Chiriaco, quale possibile detentore. Sebbene lo stesso rientri tra i libri sociali obbligatori, a parere del Collegio, non può giungersi ad un giudizio di condanna dell'imputato: invero, l'istruttoria ha consentito di accertare come la società cooperativa dichiarata fallita non fosse titolare di beni immobili e di beni mobili registrati, essendo risultata proprietaria soltanto del mobilio d'ufficio, venduto poi dal curatore per circa 1.000,00 euro. Tale circostanza induce ad affermare l'inoffensività in concreto della condotta in astratto integrante la fattispecie contestata, rispetto al bene giuridico tutelato, ovvero, l'interesse dei creditori alla conoscenza documentata delle vicende che riguardano l'impresa, in funzione della liquidazione del patrimonio attraverso la procedura concorsuale, attesa l'insussistenza di beni di rilievo in capo alla società, che operava in sedi messe a disposizione gratuitamente da RFI, e tenuto conto anche della tipologia di attività svolta, ovvero servizi di pulizia implicanti in via prevalente se non esclusiva l'impiego di manodopera umana.

In ogni caso, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di ritenere dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio l'elemento soggettivo del reato contestato, ovvero il dolo specifico di danneggiamento dei creditori in capo al Chiriaco, tenuto della complessiva situazione di difficoltà economica e gestionale in cui lo stesso si è trovato ad operare nel corso degli anni, agendo in modo da provvedere quantomeno al pagamento dei salari dei lavoratori, quale primario scopo perseguito nell'esercizio dell'attività.

In relazione alle condotte contestate a Chiriaco Egidio aventi ad oggetto la mancata convocazione degli organi sociali e la falsificazione dei verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione – al di là del fatto che non risulta provata oltre di ogni ragionevole dubbio la condotta di falso, quantomeno in ordine alla falsa redazione del verbale di assemblea del 15 settembre 2011 relativo alla nomina quali vicepresidente e consiglieri di amministrazione dei soci Facciolo, Barresi e Lacava, stante quanto attestato dal verbale di accesso ispettivo della Direzione Provinciale dell'INPS di Reggio Calabria, nelle persone degli ispettori Braganò e Logoteta, da cui emerge, oltre alle presenza sul posto dei secondi, in contrasto con quanto dagli stessi riferito in sede di escussione dibattimentale, soprattutto la circostanza che il primo, il Facciolo, si era presentato come il vicepresidente della società cooperativa Mult.Ser.Fer., essendo legittimato a ricevere, in tale qualità, il verbale in questione -, va rilevato come si tratta di condotte prive di alcun rilievo ai fini della tipicità del fatto penalmente rilevante oggetto di contestazione, non integrando comportamenti inquadrabili nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta normativamente previste.

Con riferimento, invece, al fatto di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall. contestato al capo A), è noto come, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "*in tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2), legge fall. si estende a tutte le condotte di sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ivi comprese quelle di metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale della società, da cui consegue il prevedibile aumento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e il possibile dissesto dell'impresa a cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del debito, degli interessi e delle relative sanzioni*" (Cass. pen., Sez. V, n. 5159/2025; Cass. Pen., Sez. V, n. 24752/2018; Cass. Pen., Sez. V, n. 26862/2024, quest'ultima avente ad oggetto il fallimento di una società cooperativa, così come Cass. Pen., Sez. V, n. 12617/2025).

Tuttavia, è stato precisato come la fattispecie incriminatrice in questione non abbia come scopo quello di sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale di per sé, quanto piuttosto la conseguenza di tali comportamenti, ovvero la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che gli stessi possano qualificarsi come vere operazioni dolose, ossia l'espressione di specifiche selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

Ne consegue il rifiuto di qualsiasi rigido automatismo per cui il non occasionale versamento dei tributi o degli oneri previdenziali, nel caso in cui la società giunga al fallimento, integri sempre inevitabilmente la fattispecie prevista dall'articolo 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, non solo nella sua materialità, ma anche nella sua componente soggettiva. Sul punto, infatti, deve rammentarsi che, per il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "*nell'ipotesi di fallimento*

causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reati e configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa" (ex multis Cass. Pen., Sez. V, n. 45672/2015).

Orbene, tanto precisato, l'istruttoria dibattimentale ha dato certamente atto del fatto che Chiriaco Egidio, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa Mult.Ser.Fer. non aveva provveduto al versamento dei tributi e degli oneri previdenziali: circostanza attestata nella consulenza tecnica della Pubblica Accusa, e desunta dalla ricostruzione, mediante le domande di insinuazione proposte, del passivo fallimentare, costituito per gran parte, ovvero in misura di 7.913.643 euro, su un totale complessivo di 8.231.656,00 euro, da crediti vantati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate per tributi e contributi. Nello specifico, secondo la ricostruzione operata dal consulente di parte, al 2013 il 67 % del passivo era rappresentato da debiti per mancato pagamento delle imposte dirette e IVA, per l'ammontare di 6.568.817,00 euro, mentre il 14 %, ovvero 1.344.826,00 euro, da debiti per mancato pagamento dei contributi INPS. Inoltre, è stato chiarito che il passivo in questione si era formato, in larga misura, pari all'87 %, nel periodo 2006/2012 (di cui il 72% nel quadriennio 2009/2012); il 12 % negli esercizi precedenti fino al 2005, e solo 1 % nell'anno della dichiarazione di fallimento.

Tale dato contabile, che dimostra il non occasionale mancato versamento delle imposte e dei contributi, quale condotta dovuta, viene confermato dagli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale: infatti - al di là dell'ammissione, da parte dello stesso Chiriaco, circa il fatto che aveva provveduto, anche su indicazione e pressione delle rappresentanze sindacali, della Prefettura e della controparte contrattuale, a dare priorità al pagamento del salario ai lavoratori, per fare fronte agli stati di agitazione determinati dai ritardi, anche di mesi, nell'ottenimento dello stipendio-, lo stesso parere tecnico a firma del dott. De Fazio del 14.12.2015, prodotto dalla difesa e acquisito al fascicolo per il dibattimento, operando un'analisi dettagliata, anno per anno, dal 2006 al 2012, del fatturato della società, costituito dal corrispettivo della commessa proveniente dal C.N.C.P., e dei costi di gestione dell'esecuzione dell'appalto, rappresentato in via quasi esclusiva dal costo del personale impiegato nell'esecuzione, ha dato atto di tale mancato versamento, nel periodo predetto, delle imposte Iva e delle ritenute Irperf da parte del presidente della società cooperativa.

Tali considerazioni privano di rilievo la deduzione difensiva avente ad oggetto la regolarità del Durc fino al dicembre 2011 della società, oltre che la circostanza che dai bilanci prodotti risultava un debito verso l'Erario per l'ammontare di circa 3 milioni di euro, trattandosi di elementi che, al più, potrebbero incidere sull'entità del debito maturato dalla società dichiarata fallita nei confronti dell'Erario, in ogni caso esistente e idoneo a determinare lo stato di dissesto economico dell'ente.

Tuttavia, la sussistenza sul piano materiale della condotta contestata non è sufficiente per giungere all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, dovendosi accertare anche l'elemento soggettivo.

Sul punto è stato chiarito che l'art 223, comma 1, l. fall. prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte, perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico.

Ora, nel caso che occupa, al Chiriaco è stata contestata la condotta di causazione dolosa del fallimento, con la specificazione delle condotte omissive in cui la predetta causazione si sarebbe estrinsecata, per la cui configurazione risulta necessario il dolo specifico, ovvero l'intento di provocare il dissesto fallimentare, rispetto al quale non può ritenersi raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il parere sopra richiamato, in effetti, ha dato atto dell'impossibilità del Chiriaco di provvedere anche al pagamento delle imposte, stante l'insufficienza delle entrate, corrispondenti al corrispettivo dell'esecuzione dell'appalto dovuto dal C.N.C.P., rispetto ai costi della commessa, specificando che quanto versato dal Consorzio era sufficiente, a stento, al pagamento degli stipendi, come dimostrato dal ricorso della Mult.Ser.Fer., già a partire dal 2008, agli ammortizzatori sociali, ovvero alla stipula di contratti di solidarietà - come attestato dalla documentazione prodotta agli atti dalla difesa e allegata al parere in questione, ovvero i plurimi decreti emessi dal Ministero del Lavoro -, in forza dei quali, previ accordi e riunioni con le rappresentanze sindacali, al fine di mantenere i livelli occupazionali, si procedeva alla riduzione dell'orario di lavoro, in modo che tutti i lavoratori della commessa rimanessero attivi, con l'impegno assunto dallo Stato di pagare una quota degli stipendi dei dipendenti, che doveva, comunque, essere anticipata dalla società, la quale avrebbe successivamente compensato il conseguente credito con il debito nei confronti dell'INPS in relazione alla contribuzione previdenziale.

Peraltro, l'istruttoria dibattimentale ha dato atto della eccessiva modestia delle commesse affidate dal C.N.C.P rispetto al numero dei lavoratori impiegati, quale causa della maturazione della situazione debitoria della cooperativa. In tale senso si è espressa la curatrice fallimentare, la dott.ssa Scali, dando atto nella relazione ex art. 33 l. fall. del fatto che la mancanza di proporzionalità tra il corrispettivo dell'esecuzione dell'appalto e il numero dei lavoratori determinava l'impossibilità di fare fronte agli oneri fiscali e contributivi.

Del resto, sia il direttore del C.N.C.P., Bartolucci, sia i rappresentanti sindacali De Felice e Filardo, escussi al dibattimento, hanno evidenziato come la Mult.Ser.Fer. fosse stata costretta, a maggio del 2006, nel corso degli incontri con le rappresentanze sindacali, il presidente di C.N.C.P. e la stazione appaltante, ossia RFI s.p.a., ad assumere una ventina di lavoratori in esubero rispetto a quelli posti a base dell'appalto, e indicati nell'originario allegato "L" presentato dal CEIAS di Bari, che al momento dell'affidamento alla cooperativa subentrante aveva portato sul tavolo delle trattative questi ulteriori lavoratori. I testi hanno evidenziato la difficoltà di raggiungere un accordo sul punto a tutela dei lavoratori, che la Mult.Ser.Fer. aveva accettato anche in considerazione della promessa di RFI di aumentare, nei limiti di quanto previsto dal contratto di appalto, la commessa, mediante l'affidamento di ulteriori servizi, in modo da incrementare il corrispettivo spettante per l'esecuzione dei lavori. Tuttavia, anziché aumentare, le commesse subivano, nel corso del tempo, una riduzione, accentuando ancora di più la sproporzione tra quanto ottenuto per l'espletamento dei servizi, e il costo, invece, sempre inalterato, dello stesso, rappresentato in via esclusiva dal pagamento delle manodopera.

Senza contare che il ritardo nel pagamento del corrispettivo, implicava il ritardato pagamento del salario dei lavoratori, che con le loro manifestazioni, contribuivano a ridurre ancora di più l'ammontare della prestazione a carico di RFI, che provvedeva ad applicare delle penali per la mancata esecuzione del servizio.

Tra l'altro, che si trattasse di una commessa in perdita è stato confermato anche dalla sentenza n. 102/2018, passata in giudicato, emessa al GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 4 aprile 2018, con la quale Stanislao Barone è stato assolto dal reato di bancarotta allo stesso contestato in concorso con Chiriaco, in cui si dava atto della sproporzione tra il costo di esecuzione della commessa e il corrispettivo per essa previsto, che aveva indotto l'amministratore della cooperativa Labor all'interruzione del rapporto contrattuale.

In tale complessiva situazione di evidente difficoltà, il Chiriaco, in questo senso indotto anche dalle istituzioni, che avevano interesse a garantire la continuità del servizio, si prodigava per pagare gli stipendi, come confermato da tutti i lavoratori, mediante l'accesso anche al credito bancario, non riuscendo, invece ad adempiere all'obbligo di pagare le imposte. Ne consegue che la sua condotta non può ritenersi preordinata alla determinazione o all'aggravamento del dissesto, e dunque del fallimento della società.

Né può giungersi a diversa conclusione anche ove dovesse ritenersi di inquadrare la condotta del Chiriaco nell'altra fattispecie di reato prevista dall'art. 223 comma 2 n. 2, l. fall., ovvero la causazione del fallimento mediante operazioni dolose: infatti, la circostanza che l'attività imprenditoriale svolta risulti, con un giudizio a posteriori, non sostenibile non basta a dimostrare il disegno originario dell'imputato di continuare a supportarla attraverso la consumazione del reato contestato, se si

considera il tentativo del Chiriaco di fare fronte alla situazione mediante il ricorso agli ammortizzatori sociali, quale strumento ritenuto idoneo, oltre che a garantire i livelli occupazionali, anche a favorire la ripresa della società, confidando, comunque, in maniera solo erronea, sulla regolarizzazione dei pagamenti da parte dell'unico committente, ovvero RFI tramite il C.N.C.P., nonché sull'aumento delle commesse quale soluzione da quest'ultimo prospettata.

Elementi che rendono ragionevole il dubbio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta improprio, imponendo, pertanto, la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Passando, infine, all'analisi del delitto di bancarotta preferenziale, quale ultimo reato contestato al capo A), è stato precisato che la ragione dell'incriminazione viene individuata "*sul piano della giustizia distributiva del sacrificio che avvince tutti i creditori di uno stesso debitore in stato d'insolvenza, il quale cioè versi in una situazione tale da giustificare la presunzione di incapienza del patrimonio e quindi di lesione dei diritti dei creditori*". Ad essere presidiato, dunque, è l'eguale e non arbitraria distribuzione dell'attivo tra tutti i creditori, nel rispetto di eventuali titoli di prelazione, garantendo la gestione concorsuale del conflitto — componente pubblicistica — tra le diverse istanze creditorie — componente privatistica — rispetto alla medesima garanzia patrimoniale.

Si tratta di un reato di pericolo, rispetto al quale di recente è stato chiarito che "*ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale è necessaria la verifica, con un accertamento "ex ante", della sussistenza di indici di insolvenza, esistente o prossima, al momento del pagamento contestato, tale da rendere quest'ultimo idoneo a mettere in pericolo la "par condicio creditorum"*" (Cass. Pen., Sez. V, n. 24728/2025).

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero il fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Ora, tanto precisato, non pare si possa dubitare del fatto che la stipula dell'accordo di cessione dell'unico credito vantato nei confronti dell'INPS dalla società cooperativa Mult.Ser.Fer. – maturato per le anticipazioni effettuate da quest'ultima ai lavoratori in forza dei contratti di solidarietà - nei confronti di soltanto alcuni lavoratori, tra i quali lo stesso Chiriaco, nonché degli studi di consulenza, a tacitazione parziale del credito da questi ultimi vantato nei confronti della società a titolo di TFR i primi, e di corrispettivo dovuto per i servizi resi, i secondi, essendo stato raggiunto a novembre del 2013, quando già la cooperativa si trovava in una fase di insolvenza irrimediabile, attesa anche la cessazione dell'attività, integri sotto il profilo materiale il reato contestato: infatti, si tratta di una condotta, posta in essere dall'amministratore della società, idonea di per sé a porre in pericolo la par condicio creditorum, atteso che anche gli altri lavoratori non partecipanti all'accordo erano titolari di

un credito privilegiato di pari grado rispetto a quelli che vi avevano preso parte, secondo la regolamentazione civilistica dell'ordine dei crediti privilegiati di cui agli artt. 2715 e ss c.c.

A nulla rileva la circostanza, peraltro nemmeno dimostrata, per cui tuti i lavoratori erano stati messi al corrente di questa possibilità, tramite delle riunioni con le diverse rappresentanze sindacali, atteso che, in ogni caso, uno dei pochi elementi che potevano contribuire alla formazione dell'attivo, su cui tutti i creditori potevano concorrere per soddisfare le proprie pretese, mediante la cessione, avrebbe realizzato un pagamento a favore anche dell'odierno imputato, consapevole, peraltro, del dissesto irreversibile della società cooperativa nemmeno più operativa, finalizzato al danneggiamento degli altri creditori, parimenti legittimati.

Tuttavia, non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, stante l'intervenuta prescrizione del reato contestato.

Conclusione cui si giunge, atteso che, a parere del Collegio, deve essere esclusa la circostanza aggravante della recidiva reiterata oggetto di contestazione. Invero, dal casellario giudiziale emerge come Chiriaco Egidio abbia riportato una sola sentenza di condanna, nel 2009, peraltro per reati completamenti diversi da quelli per cui si procede, ovvero minaccia e violazione di domicilio. La notevole risalenza dell'unico precedente dell'imputato, nonché le considerazioni sopra svolte in relazione al contesto in cui è stata realizzata la condotta contestata, inducono ad escludere che quest'ultima possa ritenersi espressione di una maggiore riprovevolezza e pericolosità del Chiriaco.

Pertanto, tenuto conto della data di consumazione del fatto, ovvero il momento della declaratoria del fallimento mediante provvedimento giudiziale, corrispondente alla data del 20 ottobre 2014, per il calcolo della prescrizione devono essere richiamate le regole dell'art. 157 c.p., che impone di tenere conto, ai fini della determinazione del termine in questione, delle sole circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali rientra quella dell'art. 219 comma 1, l. fall., ovvero l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, che risulta integrata nel caso che ci occupa, tenuto conto dell'ammontare del danno, pari a 9.746.548 € , come accertato nella consulenza di parte, per la quale è previsto l'aumento della pena fino alla metà. Ne consegue che il termine di prescrizione è pari a 7 anni e 6 mesi (ossia il massimo della pena prevista dall'art. 216 comma 3 l. fall., aumentato fino alla metà).

Detto termine è stato interrotto, nel caso che occupa, per ultimo, dal decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 14 febbraio 2018, e il decorso della prescrizione ha subito delle sospensioni – determinate da legittimi impedimenti dell'imputato Chiriaco Egidio e del suo difensore, nonché dall'adesione delle difese all'astensione dall'attività di udienza indetta dalle Camere Penali Calabresi -, per un totale di 550 giorni.

Pertanto, è decorso il termine massimo di cui all'art. 161, II co., c.p. pari, nel caso all'attenzione, ad anni 9, mesi 4 e giorni 15 (a seguito dell'aumento di ¼ per l'atto interruttivo), aumentato dei giorni di sospensione, con conseguente estinzione del reato contestato all'imputato alla data del 7 settembre 2024.

Anche in relazione all'ipotesi di bancarotta semplice contestata al capo B) dell'imputazione il Tribunale ritiene di dovere giungere ad una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Come è noto, oggetto di punizione ai sensi dell'art. 217 comma 1 n. 4 legge fall. per come richiamato dall'art. 224 n. 1) della stessa legge è anche il semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, a prescindere dalla rimproverabilità di comportamenti ulteriori che siano in qualche modo concorsi nell'aggravamento del dissesto. In altri termini, per la sussistenza del reato non è richiesto che l'imprenditore abbia colpevolmente determinato tale aggravamento anche in modo diverso, essendo sufficiente che lo stesso aggravamento costituisca il naturale esito del prolungamento dell'attività dell'impresa, di per sé considerato idoneo dalla norma incriminatrice a produrre tale esito anche solo, ad esempio, attraverso l'ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione (in tale senso si veda Cass. Pen., Sez. V, n. 28609/2017).

Orbene, nel caso che occupa, nonostante fosse noto al Chiriaco lo stato di squilibrio economico patrimoniale progressivo, già sussistente dal 2008 – come emerso anche dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, attestante l'insufficienza dell'accesso agli ammortizzatori sociali a partire proprio dal 2008, e così negli anni a seguire, per fare fronte ai costi della commessa, di fatto superiori alla sua redditività -, tale da comportare un inarrestabile aggravamento della situazione della società cooperativa, fino alla totale insolvenza della stessa, ha proseguito l'attività fino al 2012, senza proporre alcuna istanza per attivare la procedura concorsuale, vendendo il fallimento dichiarato solo a seguito della proposizione dei ricorsi da parte dei lavoratori.

Tuttavia, non può essere emessa sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in relazione al reato in questione, risultando lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Invero, il delitto di bancarotta semplice risulta consumato al momento della dichiarazione del fallimento, ossia, nel caso di specie, il 20 ottobre 2014, data in cui il Tribunale di Reggio Calabria emetteva la sentenza che dichiarava il fallimento della società cooperativa Mult.Ser.Fer.

Ora, l'art. 157 c.p. – nella formulazione introdotta con la legge n. 251/2005, entrata in vigore il 9.12.2005, certamente applicabile al caso di specie – prevede un termine di prescrizione pari al tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per i reati in contestazione, comunque non inferiore ad anni quattro se si tratta di contravvenzioni, e non inferiore a 6 anni se si tratta di delitti.

Detto termine è stato interrotto, nel caso che occupa, per ultimo, dal decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 14 febbraio 2018, e il decorso della prescrizione ha subito delle sospensioni – determinate da legittimi impedimenti dell'imputato Chiriaco Egidio e del suo difensore, nonché dall'adesione delle difese all'astensione dall'attività di udienza indetta dalle Camere Penali Calabresi -, per un totale di 550 giorni.

Pertanto, è decorso il termine massimo di cui all'art. 161, II co., c.p. (ovvero quello di sei anni aumentato di ¼ per effetto dell'atto interruttivo, in ordine al delitto di cui al capo B) pari, nel caso all'attenzione, ad anni sette e mesi sei, aumentato dei giorni di sospensione, con conseguente estinzione del reato contestato all'imputato alla data del 23 ottobre 2023.

Anche in relazione ai reati di truffa contestati ai capi C) e D) deve essere pronunciata una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Invero, il delitto di truffa contestato al capo C) risulta consumato alla data del 21 ottobre 2014, data dell'avvenuto accertamento, come risultante dal capo di imputazione, e il delitto di truffa di cui al capo D) alla data del 31 dicembre 2014, come attestato sempre dal capo di imputazione.

Orbene, in base all'art. 157 c.p. – nella formulazione introdotta con la legge n. 251/2005, entrata in vigore il 9.12.2005, certamente applicabile al caso di specie – il termine di prescrizione nel caso di specie è pari a 6 anni, trattandosi di delitto aggravato punito con la pena della reclusione fino a 5 anni. Detto termine è stato interrotto, nel caso che occupa, per ultimo, dal decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 14 febbraio 2018, e il decorso della prescrizione ha subito delle sospensioni – determinate da legittimi impedimenti dell'imputato Chiriaco Egidio e del suo difensore, nonché dall'adesione delle difese all'astensione dall'attività di udienza indetta dalle Camere Penali Calabresi -, per un totale di 550 giorni.

Pertanto, sono decorsi i termini massimi di cui all'art. 161, II co., c.p. (ovvero quello di sei anni aumentato di ¼ per effetto dell'atto interruttivo, in ordine ai delitti di cui ai capo C) e D), pari, nel caso all'attenzione, ad anni sette e mesi sei, aumentato dei giorni di sospensione, con conseguente estinzione dei reati contestati all'imputato, rispettivamente nelle date 23 ottobre 2023 e 1 gennaio 2024.

La complessità della questione posta alla valutazione del Tribunale, valutata anche in ragione del carico del ruolo e del numero di cause decise con sentenza, autorizza e giustifica il deposito della sentenza nel termine di giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, comma terzo c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve CHIRIACO Vanessa e NOMPENSO Giovanni dal reato agli stessi ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 530 c.p.p., assolve CHIRIACO Egidio dal delitto di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 2 l. fall. perchè il fatto non sussiste

Visto l’art. 530 c.p.p., assolve CHIRIACO Egidio dal delitto di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 l. fall. perché il fatto non costituisce reato.

Visto l’art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di CHIRIACO Egidio in relazione al delitto di cui agli artt. 216 comma 3 e 223 l. fall., previa esclusione della contestata recidiva, in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l’art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di CHIRIACO Egidio in ordine ai delitti allo stesso ascritti ai capi B), C) e D) in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l’art. 544 co. 3 c.p.p., riserva in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi.

Reggio Calabria, 22 giugno 2026.

Il Giudice rel./est. — Il Presidente

Dott.ssa Cinzia Tropea — Dott.ssa Silvia Capone

FIRMATO
il 18/08/2026 alle ore 11:28
CINZIA TROPEA

FIRMATO E DEPOSITATO
il 18/08/2026 alle ore 11:39
SILVIA CAPONE

DEPOSITATA IN DATA
18/08/2026
LA SENTENZA N 1026 DEL
22/06/2026
CUZZOCREA GALATEA
18/08/2026 12:30